SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 ottobre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2015, n. **175**.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario»;

b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12» e, al secondo periodo, le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso» sono sostituite dalle seguenti: «dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 13 del 2014.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2799):

Presentato dall'on. Sergio BOCCADUTRI il 23 dicembre 2014.

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 13 febbraio 2015 con pareri delle Commissioni II, V, XI.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 10, 12, 17, 19, 25 e 26 marzo 2015; l'8, 16, 21, 23, 28, 29 e 30 luglio 2015.

Esaminato in Aula e approvato il 9 settembre 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 2054):

Assegnato alla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 2015, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 17, 24 e 30 settembre 2015; il 2, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2015.

Esaminato in Aula il 13 ottobre 2015 e approvato il 14 ottobre 2015.

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2012, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 9. *Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici In vigore dal 28 dicembre 2013.* — 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto all'obbligo di avvalersi della società di revisione di cui al comma 1.

3. È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici , di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. *Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario*. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. *Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190*. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma.

5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

(*Omissis*).".

— Il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è il seguente:

"Art. 16. Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà In vigore dal 27 febbraio 2014.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.".

La legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 1999.

— Il testo dell'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni , dalla legge n. 13 del 2014, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 4. Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto. – 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni.

3-*bis*. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso.

4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli *11 e 12* del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire *dei benefici di cui all'articolo 11 e 12, purchè* siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera *a)* e alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10.".

15G00190

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015.

Approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del servizio di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 del decreto legislativo n. 91 del 2011»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante «Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, contenente «Aperture di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto in particolare l'art. 12, comma 2, del menzionato Statuto, per il quale il Regolamento di contabilità e bilancio dell'Agenzia è adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore, che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica, ove delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014, con il quale è stato nominato il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, di costituzione del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia;

Visto il parere del citato Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui alla seduta del 29 maggio 2015;

Visto il decreto direttoriale del 2 luglio 2015, con il quale il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale ha adottato il Regolamento di contabilità della medesima Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte di conti il 20 ottobre 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2572

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, e dell'art. 12 dello Statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014.

2. Il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli è garantito, ai sensi dello Statuto, dal Collegio dei revisori e dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.), nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.
Assetto organizzativo e gestione delle risorse

1. La responsabilità della gestione dell'Agenzia rientra nelle competenze del Direttore generale della medesima, di seguito Direttore generale, che la esercita anche attraverso le competenze delle strutture ed i poteri attribuiti ai responsabili di ciascuna struttura definiti nel regolamento di organizzazione.

Capo II
CONTABILITÀ, BILANCIO E RACCORDO CON LA CONTABILITÀ DI STATO

Art. 3.
Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi, nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 4.
Durata dell'esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5.
Pianificazione, programmazione e budget

1. Sulla base delle linee strategiche di carattere generale e delle linee operative contenute nel Piano triennale, nonché degli obiettivi definiti dall'autorità politica di riferimento, il Direttore generale cura il processo di attuazione e coordinamento delle iniziative da esso derivanti, secondo l'autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 1, comma 1, dello Statuto.

2. Il processo di pianificazione, programmazione e budget è rappresentato nei seguenti documenti:

il budget economico pluriennale;

il budget economico annuale.

Art. 6.
Budget economico pluriennale

1. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in coerenza alle strategie delineate nel Piano pluriennale approvato dall'autorità politica di riferimento. È formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidenti con quelle del bilancio annuale. Il budget economico pluriennale è aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget economico annuale.

Art. 7.
Budget annuale

1. Il progetto di budget economico annuale è elaborato dalla struttura competente, così come previsto dall'atto organizzativo del Direttore generale di cui all'art. 4, comma 7 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, sulla base degli obiettivi e della valutazione dei costi e dei ricavi, nel rispetto dei principi della prudenza, dell'equilibrio economico, della continuità e della competenza economica.

2. Costituiscono allegati al budget economico annuale:

a) la relazione illustrativa;

b) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, redatto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013;

c) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012;

d) la relazione del collegio dei revisori.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il Direttore generale definisce il progetto di budget relativo all'esercizio successivo, che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)* dello Statuto.

4. Entro il 15 ottobre il progetto di budget è trasmesso, altresì, al Collegio dei revisori, che esprime il proprio parere e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Entro il 31 ottobre, tenuto conto dei pareri acquisiti, il Direttore generale predispone la versione definitiva del budget e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. È facoltà del Direttore generale prevedere nell'ambito del budget una voce di costo generica da utilizzare per eventuali «costi imprevisti». La quota massima della voce «costi imprevisti» non può eccedere il 3% del totale dei costi stimati in budget, al netto dei costi del personale. Il ricorso alla voce «costi imprevisti» deve essere comunque autorizzato dal Direttore generale.

Art. 8.
Relazione illustrativa al budget annuale

1. Il budget annuale è accompagnato dalla relazione illustrativa del Direttore generale, che individua gli obiettivi e i risultati attesi dall'attività dell'Agenzia. Nella relazione sono illustrati i criteri seguiti per la formulazione del budget e vengono fornite tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle relative allocazioni. La relazione illustrativa viene redatta ogni anno dal Direttore generale. La relazione illustrativa ha carattere generale e può, inoltre, dar conto di eventuali variazioni intervenute rispetto alla relazione illustrativa dell'anno precedente. La relazione illustrativa è accompagnata anche da un quadro riepilogativo che illustra le entrate e le uscite correlate alle attività. Per la parte delle entrate, la relazione illustrativa comprende la descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione degli obiettivi. Per la parte delle uscite, sono indicate le principali voci di costo che devono essere previste nel periodo di riferimento.

2. La relazione illustrativa dà conto, inoltre, degli interventi finanziati anche con risorse comunitarie a valere sui programmi a titolarità dell'Agenzia.

Art. 9.
Revisione del budget economico annuale

1. Ai fini del rispetto dei principi di flessibilità, degli equilibri di bilancio e sulla base dell'andamento della gestione, il Direttore generale, su proposta delle strutture competenti, durante il corso dell'esercizio finanziario può operare specifiche revisioni del budget economico annuale.

2. Il procedimento di revisione è effettuato secondo le modalità previste all'art. 7 del presente regolamento per l'adozione e l'approvazione del budget economico annuale, ad eccezione delle variazioni che riguardano importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale totale, che possono essere adottate con atto del Direttore generale.

Art. 10.
Gestione provvisoria

1. Ove non intervenga, da parte dell'autorità politica di riferimento, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 11.
Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio, che trova copertura nelle risorse disponibili elencate nel budget annuale, viene redatto con l'illustrazione dei risultati di gestione conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario. Il bilancio d'esercizio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Agenzia, è redatto secondo le prescrizioni degli artt. 2423-*bis* e seguenti del codice civile, nonché in base alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esso si compone dei seguenti documenti:

il conto economico;

lo stato patrimoniale;

la nota integrativa;

il rendiconto finanziario.

2. Al bilancio d'esercizio sono altresì allegati:

la relazione sulla gestione;

la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio sono altresì redatti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 i seguenti documenti:

il conto consuntivo in termini di cassa;

il rapporto sui risultati;

i prospetti SIOPE.

4. Entro il 1° aprile di ogni anno, il Direttore generale definisce il progetto di bilancio relativo all'esercizio corrente, che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)* dello Statuto.

5. Entro il 15 aprile il progetto di bilancio è trasmesso, altresì, al Collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione da allegare al predetto schema.

6. Entro il 30 aprile, tenuto conto dei pareri acquisiti il Direttore generale predispone la versione definitiva del bilancio relativo all'esercizio corrente e la trasmette nei 10 giorni successivi, corredata dai necessari allegati, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica ove delegata, per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili l'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, adotta un piano dei conti costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire la rilevazione dettagliata dei fatti di gestione.

Art. 13.
Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla corretta tenuta dei libri contabili previsti agli artt. 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 14.
Controllo contabile

1. Il controllo contabile dell'Agenzia è effettuato dal Collegio dei revisori dei conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dalla normativa vigente di riferimento. I revisori dei conti assistono alle sedute del Comitato direttivo.

Capo III
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 15.
Servizio di tesoreria

1. L'Agenzia è assoggettata al servizio di tesoreria unica, in attuazione quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il servizio di tesoreria unica è gestito per mezzo di un istituto cassiere, che verrà selezionato secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 16.
Servizio di tesoreria per la gestione degli interventi cofinanziati da risorse comunitarie e complementari alla programmazione comunitaria

1. Per la gestione delle risorse stanziate sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria a titolarità dell'Agenzia, si prevedono apposite aperture di contabilità speciali di tesoreria intestate all'Agenzia secondo le modalità previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014.

Art. 17.
Pagamenti

1. Salvo diverse disposizioni del Direttore generale, i pagamenti vengono ordinati dal dirigente dell'ufficio competente individuato con atto organizzativo del Direttore generale.

2. I pagamenti possono essere effettuati solo se corredati da formale attestazione di regolare esecuzione rilasciata del responsabile del centro di costo beneficiario dell'acquisizione, ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple o di contratti articolati e complessi, o qualora si ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all'acquisto, previo espletamento delle verifiche di competenza.

3. Con apposito provvedimento del Direttore generale vengono individuate le categorie di spesa, ad eccezione di quelle riguardanti l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di cui al successivo art. 26, per cui può derogarsi la preventiva attestazione di regolare esecuzione.

Art. 18.
Pagamenti per mezzo di carta di credito

1. Il Direttore generale individua con apposito provvedimento i soggetti a favore dei quali verrà rilasciata la carta di credito per esclusivo uso di servizio.

2. Tutte le spese sostenute con carta di credito devono essere supportate da idonea documentazione contabile.

Art. 19.
Fondo cassa economale

1. Per le piccole spese, l'Agenzia dispone di somme liquide in cassa non superiori ad euro 5.000,00, la cui responsabilità è affidata, con apposito provvedimento del Direttore generale, ad un responsabile. Il responsabile della cassa provvede alla corretta tenuta dei registri comprovanti l'uso delle somme liquide che, in ogni caso, non possono essere impiegate per pagamenti eccedenti i limiti imposti dalla legge. I registri e le dotazioni di cassa sono sottoposti a controllo periodico da parte del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il fondo cassa può essere ripristinato, nell'ambito del previsto limite massimo, con apposita autorizzazione del Direttore generale.

3. L'attività del responsabile della cassa è sottoposta all'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato».

Capo IV
GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 20.
Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia è unico ed è costituito dal fondo di dotazione, dai beni immobili e mobili acquisiti nel corso della gestione nonché dalle eventuali riserve facoltative iscritte in bilancio. Il patrimonio iniziale è individuato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 21.
Consegnatari dei beni strumentali

1. I beni strumentali sono dati in consegna, con apposito verbale, ad un consegnatario, nominato con apposito provvedimento del Direttore generale.

2. In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medesimo.

3. Gli inventari, sulla base delle scritture relative ai beni patrimoniali, sono redatti in duplice esemplare e conservati presso i competenti uffici individuati con atto organizzativo del Direttore generale.

4. Il consegnatario provvede tempestivamente ad informare l'ufficio individuato con atto organizzativo del Direttore generale circa le variazioni dei beni strumentali che necessitano di essere registrate nel libro degli inventari.

Art. 22.
Scarico dei beni strumentali

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi, è disposta con provvedimento del Direttore generale.

2. I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, possono essere ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero, per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche.

3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal precedente comma, è consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto più conveniente, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

Capo V
ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEGLI IMPEGNI

Art. 23.
Modalità di esercizio

1. L'attività negoziale dell'Agenzia è esercitata in ossequio alle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia, e in osservanza delle specifiche procedure e regolamenti interni disciplinate da un apposito manuale interno delle procedure, adottato dal Direttore generale. Tale manuale specifica le modalità operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture. L'Agenzia può ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante accordi fra pubbliche amministrazioni.

Art. 24.
Appalti di lavori, servizi e forniture

1. L'Agenzia procede all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché all'affidamento di lavori mediante le procedure aperta, ristretta e negoziata, così come disciplinate dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

2. Le soglie di riferimento sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 25.
Acquisizioni in economia

1. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture nonché l'affidamento di lavori, è ammesso, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con apposito atto del Direttore generale.

Art. 26.
Regolare esecuzione

1. L'attestazione di regolare fornitura e esecuzione lavori, resa dal beneficiario della prestazione o della fornitura, è sottoscritta dal responsabile del procedimento, a seguito della positiva verifica di conformità della prestazione affidata.

Art. 27.
Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare d'appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del Direttore generale.

Art. 28.
Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale Ufficiale Rogante dal Direttore generale.

2. L'Ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. È tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 29.
Impegni di spesa

1. I dirigenti autorizzati ad assumere impegni di spesa sono individuati dal Direttore generale che, con suo provvedimento, ne stabilisce i poteri e i limiti.

2. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di spesa, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti. Qualunque impegno di spesa è assunto con atto formale;

3. Il dirigente autorizzato, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui è responsabile, provvede a definire l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilità dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza, considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo così il rispetto dei limiti previsti.

4. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le complessive disponibilità finanziarie dell'Agenzia, in osservanza alle specifiche procedure interne.

Art. 30.
Impegni di spesa pluriennali

1. L'assunzione di impegni di spesa i cui effetti economici vadano a ricadere su più esercizi è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, dell'utilità, della convenienza e dell'economicità, e deve essere autorizzata dal Direttore generale.

2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione.

3. Qualora sia necessario modificare l'obbligazione successivamente alla sua adozione ed il nuovo impegno a valere sugli esercizi successivi al primo determini un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore generale.

15A08087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 ottobre 2015.

Ripartizione delle variazioni compensative di risorse derivanti dalle modifiche apportate al regime di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli, per l'anno 2014, di cui all'allegato B al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale», che con l'allegato B ha individuato gli importi delle variazioni compensative di risorse a carico dei comuni, pari a € 230.691.885,33 per l'anno 2014, derivanti dalle modifiche apportate al regime di esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria (IMU), prevedendo con l'allegato C i conseguenti rimborsi a favore dei comuni;

Visto l'articolo 1, comma 9-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2015, così come modificato dall'art. 8, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che prevede che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle predette variazioni compensative, fermo restando per l'annualità 2014 il valore complessivo di € 230.691.885,33, al fine di assicurarne la più precisa ripartizione a carico dei comuni, da operarsi sulla base di una verifica del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, da eseguire secondo una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2015 in merito alla metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per operare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche delle variazioni compensative di cui all'allegato B del decreto-legge n. 4 del 2015

1. Per l'anno 2014, fermo restando l'ammontare complessivo di 230.691.885,33 euro, la ripartizione delle variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni, di cui all'allegato B al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è rideterminata sulla base della verifica del gettito per l'anno 2014, secondo la metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2015, riportata nell'allegato 1.

2. Le variazioni compensative relative a ciascun comune, per importi sia a credito che a debito, in attuazione del comma 1, sono riportate nell'allegato elenco n. 2.

3. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, per le variazioni compensative di cui ai punti 1 e 2 si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

ALLEGATO *1*

Roma, 15 luglio 2015

Verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015:
<u>Nota metodologica</u>

L'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, ha modificato il regime di esenzione IMU per i terreni previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16 del 2012 e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 28 novembre 2014 (pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2014). Quest'ultimo provvedimento aveva radicalmente variato il previgente regime di esenzione che rinviava alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 1993 per l'individuazione dei comuni esenti (totalmente o parzialmente).

In particolare, il decreto legge n. 4 del 2015 determina (articolo 1, comma 8) per l'anno 2014 le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 1.

Il successivo comma 9-quinquies prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui la verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di esenzione IMU terreni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, **fermo restando l'ammontare complessivo delle variazioni disposte dal decreto legge n. 4 del 2015.**

La presente nota metodologica determina i criteri di stima adottati, d'intesa con ANCI, per la verifica del gettito per l'anno 2014 conseguente all'applicazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015.

In primo luogo va precisato che gli esiti della verifica si limitano all'andamento del solo anno 2014, in quanto i pagamenti acquisiti per l'anno 2015 riguardano il solo primo semestre e possono considerarsi pienamente significativi con riferimento all'effetto delle variazioni di regime fiscale in questione soltanto per l'anno 2014, in considerazione delle scadenze di pagamento necessariamente posticipate indicate dal citato decreto legge n. 4 del 2015; in secondo luogo, va sottolineato che – in considerazione dei cambiamenti normativi intervenuti in rapida successione dal dicembre al gennaio 2014-15, la legge ha introdotto una clausola di salvaguardia in base alla quale i contribuenti sono soggetti per l'anno 2014 al più favorevole tra i regimi indicati dal DM del 6 dicembre 2014, da un lato, e dal decreto legge n. 4, dall'altro.

Per un consistente numero di enti, dunque, il procedimento di stima degli effetti del nuovo regime 2014 non produce risultati utilizzabili per l'anno 2015, per effetto del diverso regime vigente a norma di legge. Si tratta in particolare degli enti per i quali il regime fiscale 2015 è più gravoso rispetto a quello inizialmente stabilito dal DM del 6 dicembre 2014, pari a 823 Comuni. L'impossibilità di considerare tale contingente di comuni ai fini della verifica 2015 impedisce di valutare nel suo insieme l'andamento del gettito e le conseguenti eventuali variazioni del gettito

stimato (allegato “A” del decreto legge n. 4 del 2015), tenuto anche conto del fatto che tale verifica dovrebbe avvenire sempre a parità di oneri /benefici per la finanza pubblica e pertanto mantenendo fisso l’ammontare complessivo del gettito stimato (pari per il 2015 a 268,6 milioni di euro).

Si è pertanto ritenuto, in considerazione dell’anticipo richiesto dal Legislatore per l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 1 del dl 4 (anticipo dal 30 settembre al 30 giugno 2015, stabilito con il comma 13, articolo 8, del decreto legge n. 78 del 2015), di procedere alla verifica e alle conseguenti variazioni relative ai gettiti stimati e riscontrati con riferimento al solo anno 2014, riservando ad un successivo momento l’analoga verifica con riferimento al gettito 2015.

Regime normativo

Per l’anno 2014 l’articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015 prevede che l’esenzione dall’IMU si applica:

1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati come totalmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat;
2) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori;
3) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 e iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat[1].

La stessa norma prevede inoltre – come già indicato al paragrafo precedente – che, nel caso che il previgente DM del 6 dicembre 2014 stabilisse per lo stesso anno un regime più favorevole, questo abbia il sopravvento rispetto alla norma a regime, limitatamente al 2014.

Individuazione dei comuni

In primo luogo, si evidenzia che il versamento del gettito IMU terreni per l’anno 2014 è stato effettuato in vigenza di tre diverse normative di riferimento:

- versamenti fino al 6 dicembre 2014 secondo il regime della circolare n. 9 del 1993;
- versamenti dal 6 dicembre 2014 al 24 gennaio 2015 secondo il regime del decreto ministeriale del 6 dicembre 2014 (da ora DM);
- versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015 secondo il regime delineato dal decreto legge n. 4 del 2015 (da ora DL).

Conseguentemente i comuni italiani sono stati classificati in gruppi omogenei secondo il regime di esenzione applicabile. Sono in primo luogo esclusi dalla verifica del gettito i 116 comuni della provincia autonoma di Bolzano nei quali, dal 2014, è in vigore l’IMI che sostituisce IMU e TASI. Inoltre, sono parimenti esclusi i seguenti comuni:

[1] L’esenzione si applica anche in caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto da parte di soggetti imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola, ad altri soggetti aventi gli stessi requisiti.

- n. 11 comuni delle isole minori che risultano totalmente esenti e per i quali si provvede al ristoro del mancato gettito con separato contributo[2];
- n. 2.108 comuni che restano non esenti nei tre regimi considerati;
- n. 1.419 comuni che restano esenti nei tre regimi considerati;

Sono ugualmente esclusi dalla verifica del gettito n. 1977 comuni che, pur interessati dai provvedimenti normativi di modifica del regime di esenzione dall'IMU terreni, risultano totalmente esenti per l'anno 2014 e per i quali non può essere assunto un gettito di riferimento:

- n. 4 comuni che risultano totalmente esenti per il 2014 e non esenti per la circolare 9/1993 ed il DL 4/2015;
- n. 1.947 comuni che risultano totalmente esenti per la circolare 9/1993 ed il DL 4/2015 (537 non esenti in base al DM 28 novembre 2014 e 1.410 parzialmente esenti);
- n. 133 comuni che risultano parzialmente esenti per il 2014 e non esenti per la circolare 9/1993 e per il DL;
- n. 59 comuni che risultano totalmente esenti per la circolare 9/1993 e per il DM e che risultano invece non esenti o parzialmente esenti per il DL (applicazione della clausola di slavaguardia);
- n. 26 comuni che diventano totalmente esenti per il DL 4/2015, nelle seguenti casistiche:

Regime di esenzione Circolare 9/1993	Regime di esenzione DM 28/11/2014	Regime di esenzione DL n.4 24/1/2015	Numero di comuni
PD	T	T	1
PD	PE	T	4
PD	NE	T	0
NE	T	T	5
NE	PE	T	6
NE	NE	T	10
Totale			26

Ai fini della verifica, sono quindi stati presi in considerazione solo i 2.198 comuni che hanno subito un "taglio" di risorse e quelli con effetto misto "taglio" e "ristoro", attraverso variazioni del Fondo di solidarietà comunale corrispondenti all'effetto atteso (gettito o ristoro netti) per il 2014 sulla scorta dell'allegato "B" al DL.

Criteri metodologici

La metodologia adottata per la verifica del gettito considera sia la stima indicata nell'allegato B al DL sia gli effetti di gettito rilevati e il conseguente scostamento rispetto alla stima iniziale.

Per quanto riguarda la stima indicata nell'allegato B essa è basata essenzialmente sulla base imponibile (reddito dominicale) desumibile dai dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate e sui dati di fonte INPS e dichiarazioni dei redditi utilizzati al fine di distinguere il gettito imputabile a soggetti c.d. *agricoltori professionali* (Imprenditori agricoli professionali e

[2] I comuni delle isole minori sono 35. Di questi, 8 non rientrano nell'ambito di applicazione del DM 28 novembre 2014 e del DL 4/2015 in quanto non esenti in tutti i regimi; 16, pur essendo considerati dal DM o dal DL, non rientrano nella verifica del gettito perché diventano totalmente esenti.

coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola) da quello riferibile alle altre tipologie di proprietari (c.d. "rentier"). A tale scopo è stata anche considerata la base dati già utilizzata per il riparto dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 133 del 2013 e del comma 711 della legge di stabilità 2014. La necessità di distinguere la tipologia di proprietari è spiegata dal regime agevolato di cui godono gli imprenditori agricoli professionali.

In questa fase la stima indicata nell'allegato è preventivamente rettificata per un numero limitato di comuni al fine di tenere conto di nuovi elementi puntuali emersi dopo l'emanazione del decreto legge e utili per una maggiore precisione della stima, in particolare per ciò che riguarda la determinazione delle fattispecie esenti.

Per quanto riguarda la rilevazione dell'effetto imputabile al decreto legge esso è stato determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato tecnico. Tale effetto è stato poi integrato del contributo, in corso di erogazione da parte del Ministero dell'Interno, e relativo all'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 4, del DL per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Si arriva così ad un importo complessivo di 122,3 milioni di euro[3], a fronte di un effetto atteso di circa 236,5 milioni.

Determinati quindi i due nuovi vettori "Allegato B" e "gettito imputabile a DL", stante l'obbligo dell'invarianza dell'ammontare complessivo delle variazioni compensative, gli importi complessivi sono necessariamente riportati, mediante un'opportuna procedura di espansione, all'importo di 236.479.914,20 euro che rappresenta l'ammontare delle variazioni compensative di risorse dell'allegato B per i comuni oggetto di verifica[4]. Ovviamente i due vettori si differenziano per una diversa distribuzione interna.

Nel determinare per ciascun comune il nuovo valore risultante dalla verifica, si effettua una media ponderata tra i due nuovi vettori sopra indicati, mediando quindi tra l'ipotesi di attribuzione dell'intero scostamento di gettito ad una mancata *compliance* dei contribuenti e quella opposta che attribuendo esclusiva validità al gettito, imputa l'intero scostamento ad imprecisioni riconducibili alla stima ed al riparto iniziali. Nella ponderazione si assegna un peso maggiore[5] alla stima da allegato B, ritenendo che l'impatto iniziale del nuovo regime e il sovrapporsi di due modifiche normative nel breve arco di tempo di due mesi hanno concorso fortemente a determinare un livello medio di mancata *compliance* molto superiore a quella riscontrabile in generale sull'IMU.

In sostanza, l'informazione proveniente dalla dimensione e ripartizione del gettito imputato all'effetto del DL costituisce un'integrazione delle informazioni, più articolate, incorporate nella stima originaria, attraverso una ponderazione che mira a contemperare le rilevanti diversità nella ripartizione interna dei due vettori, attraverso l'elaborazione di un nuovo vettore che si ritiene più vicino all'effettiva dimensione delle basi imponibili.

Il valore derivante dalla media ponderata, sopra descritta, rappresenta quindi per ciascun comune la nuova stima ottenuta attraverso la verifica del gettito, riportata nell'allegato alla presente nota.

---

[3] L'importo comprende l'effetto imputabile ai 125 comuni con scostamento positivo (gettito effettivo maggiore della stima iniziale) per i quali, prudenzialmente, lo stesso scostamento viene abbattuto del 70% per la quota eccedente il +10%.

[4] L'importo complessivo dell'Allegato B al DL risulta di 230.691.885.33 euro; al netto dei comuni esclusi dalla verifica l'importo dell'Allegato B risulta pari a 236.479.914,20 euro.

[5] Il peso adottato per il vettore basato sugli effetti di gettito è generalmente del 25%. Prudenzialmente si adotta un peso minore (17%) nel caso di enti con un maggiore livello di *compliance* (minore scostamento tra le stime iniziali e il gettito riscontrato), così da evitare un aumento eccessivo delle stime (e un conseguente più forte impatto del taglio compensativo).

Allegato tecnico

Criteri seguiti per l'accertamento dello scostamento tra stima e gettito

L'analisi sui dati di gettito IMU terreni con imputazione anno 2014 ha come obiettivo la verifica del gettito imputabile all'applicazione dei nuovi criteri determinati dal DL (cd. "effetto DL"). In particolare, per i comuni in precedenza totalmente esenti, l'intero gettito con imputazione 2014 può essere considerato come "effetto DL" mentre per i comuni che erano "parzialmente delimitati" occorre un'analisi più attenta e che non può limitarsi a prendere in esame l'intero gettito con imputazione 2014.

Per i soli comuni per i quali si applica il medesimo regime normativo sia nel 2014 che nel 2015, viene preso in esame anche il gettito con imputazione anno 2015, che fornisce comunque una valutazione del gettito derivante dal nuovo regime. In particolare, viene calcolato un gettito teorico 2015 come proiezione dell'acconto versato a giugno, che è utilizzato nella verifica qualora superiore al gettito 2014. In ogni caso, per un confronto omogeneo con le stime il valore attribuito a "effetto DL" viene considerato ad aliquota standard per la quota parte relativa a un maggior gettito del comune mentre viene considerata ad aliquota corrente l'eventuale ristoro per minori gettiti.

Per i comuni parzialmente delimitati nel regime della circolare è stato considerato un confronto con il gettito di riferimento precedente le modifiche normative del DM e DL. Tale gettito di riferimento è stato stimato sulla base dei versamenti dell'anno 2012, proiettati al 2014 tenendo conto della variazione delle aliquote e della modifica della base imponibile per i soggetti IAP/CD[6]. Non sono stati utilizzati i dati dell'ultimo anno 2013 in quanto i versamenti effettuati sono influenzati dalle esenzioni per i terreni previste dai decreti legge n. 102 e n. 133 del 2013.

Sono stati quindi applicati criteri distinti nell'accertamento dello scostamento tra stima e gettito, in relazione alle modifiche del regime di esenzione conseguenti al DM 28 novembre 2014 ed al DL 4/2015, di seguito riepilogati:

1. Comuni con passaggio T-NE-NE[7]

Sono 646 comuni. Per questi, tutto il gettito 2014 deriva dall'applicazione del DL e viene confrontato con la relativa stima. Si è valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno: se tale importo risulta maggiore del gettito 2014, viene sostituito al gettito 2014 nella verifica.

2. Comuni con passaggio T-PE-NE[8]

Sono 616 comuni. Per questi, in applicazione della clausola di salvaguardia nel 2014, sono tenuti a pagare i soli soggetti "rentier"[9], quindi tutto il gettito 2014 si considera versato da tali soggetti e viene confrontato con la relativa stima. Poiché nel 2015 è in vigore un diverso regime

[6] In un numero limitato di casi, l'utilizzo del gettito 2012 per la determinazione del gettito di riferimento 2014 ante DL ha dato luogo a risultati non congruenti. E' stato pertanto assunto come gettito di riferimento l'importo teorico stimato sulla base dei versamenti in acconto per l'anno 2014 effettuati fino al 6 dicembre 2014.
[7] Totalmente esenti nella circolare/Non Esenti nel DM/Non Esenti nel DL.
[8] Totalmente esenti nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Non Esenti nel DL.
[9] Con questo termine vengono indicati i proprietari di terreni che non risultano imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti (CD) iscritti alla previdenza agricola che conducono terreni di proprietà

(decade la clausola di salvaguardia), non si può prendere in considerazione la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno.

3. *Comuni con passaggio T-PE-PE*[10]

Sono 238 comuni. Per questi, tutto il gettito 2014 deriva dall'applicazione del DL (dovuto dai soli soggetti "rentier") e viene confrontato con la relativa stima. Si è valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno: se tale importo risulta maggiore del gettito 2014, viene utilizzato nella verifica.

4. *Comuni con passaggio T-NE-PE*[11]

Sono 179 comuni. In questi comuni, il regime determinato dal DM 28 novembre 2014 ha introdotto l'obbligo di pagamento per tutti i proprietari di terreni, mentre il successivo DL 4/2015 ha esentato i soggetti IAP/CD. Si assume quindi che l'effetto del DL da confrontare con la relativa stima sia dato dalla somma di:

- versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015, tutti da attribuire a soggetti "rentier",
- versamenti effettuati prima del 24 gennaio 2015, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD (imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola) [12].

Si è valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno e dovuta dai soli "rentier": se tale importo risulta maggiore dell'effetto come sopra determinato, viene utilizzato nella verifica.

5. *Comuni con passaggio PD-NE-NE*[13]

Sono 273 comuni. Per questi, occorre determinare l'*extra-gettito* 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per tutti i proprietari..

L'*extra gettito* 2014, confrontabile con la stima del DL 4/2015, è dato dalla differenza tra il gettito totale 2014 e il gettito di riferimento 2014 (proiezione 2012).

Si è valutata anche la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno: se tale importo risulta maggiore del gettito 2014, viene utilizzato nella determinazione dell'extra-gettito.

6. *Comuni con passaggio PD-NE-PE*[14]

Sono 110 comuni. Per questi, occorre determinare l'*extra-gettito* 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993,

---

[10] Totalmente esenti nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL.

[11] Totalmente esenti nella circolare/Non Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL.

[12] In generale, ove necessario, la differenziazione del gettito tra soggetti IAP/CD e soggetti no IAP avviene utilizzando i dati forniti da INPS e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e le incidenze di gettito tra le due categorie di soggetti stimate per il decreto di riparto del contributo ex articolo 1 del D.L. n. 133/2013.

[13] Parzialmente delimitati nella circolare/Non Esenti nel DM/Non Esenti nel DL.

[14] Parzialmente delimitati nella circolare/Non Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL.

per i soli proprietari rentier, mentre per i soggetti IAP/CD l'effetto finale è una perdita di gettito. Il gettito 2014 a normativa "previgente" è dato dalla proiezione del gettito 2012, differenziando la quota imputabile a soggetti IAP/CD o "rentier". La quota di proiezione relativa a IAP rappresenta la perdita per il comune.

Si assume che il gettito complessivo 2014 per i "rentier" sia dato dalla somma di:

- versamenti effettuati dopo il 24 gennaio 2015, tutti da attribuire a soggetti "rentier",
- versamenti effettuati prima del 24 gennaio 2015, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD.

L'extra gettito 2014, confrontabile con la stima del DL 4/2015, è quindi dato dalla differenza tra il gettito 2014 e la proiezione 2014 (entrambi per la quota rentier).

Nel 2015, invece, il gettito è totalmente attribuibile a "rentier" (i soggetti IAP/CD sono esenti): se la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno risulta maggiore del gettito "rentier" 2014, viene utilizzato nella determinazione dell'extra-gettito.

7. *Comuni con passaggio PD-PE-NE*[15]

Sono 70 comuni. Per questi, in applicazione della clausola di salvaguardia nel 2014, sono tenuti a pagare i soli soggetti "rentier"; occorre determinare l'*extra-gettito* 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per i soli proprietari rentier, mentre per i soggetti IAP/CD l'effetto finale è una perdita di gettito. Il gettito 2014 a normativa "previgente" è dato dalla proiezione del gettito 2012, differenziando la quota imputabile a soggetti IAP/CD o "rentier". La quota di proiezione relativa a IAP rappresenta la perdita per il comune.

Si assume che il gettito complessivo 2014 per i "rentier" sia dato dalla somma di:

- versamenti effettuati dopo il 6 dicembre 2014, tutti da attribuire a soggetti "rentier",
- versamenti effettuati prima del 6 dicembre 2014, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD.

Poiché nel 2015 è in vigore un diverso regime (decade la clausola di salvaguardia), non si può prendere in considerazione la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno.

8. *Comuni con passaggio PD-PE-PE*[16]

Sono 66 comuni. Per questi, sono tenuti a pagare i soli soggetti "rentier"; occorre determinare l'*extra-gettito* 2014 derivante dell'applicazione dell'IMU anche sui terreni esenti ("delimitati") in base alla circolare 9/1993, per i soli proprietari rentier, mentre per i soggetti IAP/CD l'effetto finale è una perdita di gettito. Il gettito 2014 a normativa "previgente" è dato dalla proiezione del gettito 2012. La quota di proiezione relativa a IAP rappresenta la perdita per il comune.

Si assume che il gettito complessivo 2014 per i "rentier" sia dato dalla somma di:

- versamenti effettuati dopo il 6 dicembre 2014, tutti da attribuire a soggetti "rentier",

---

[15] Parzialmente delimitati nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Non Esenti nel DL.
[16] Parzialmente delimitati nella circolare/Parzialmente Esenti nel DM/Parzialmente Esenti nel DL.

- versamenti effettuati prima del 6 dicembre 2014, depurati di quelli imputabili a soggetti IAP/CD.

Nel 2015, invece, il gettito è totalmente attribuibile a "rentier" (i soggetti IAP/CD sono esenti): se la proiezione del gettito 2015 derivata dai versamenti in acconto alla scadenza del 16 giugno risulta maggiore del gettito "rentier" 2014, viene utilizzato nella determinazione dell'extra-gettito.

Verifica del gettito IMU, di cui all'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2015, n. 34.

Allegato elenco n. 2

Codice comune	Regione	Prov.	Comune	Allegato B - D.L. n. 4 del 2015	Verifica allegato B - D.L. n. 4 del 2015	**Variazioni compensative**
A025	SICILIA	CT	Aci Bonaccorsi	6.163,16	6.296,37	133,21
A029	SICILIA	CT	Aci Sant'Antonio	127.784,25	129.455,38	1.671,13
A042	PUGLIA	LE	Acquarica del Capo	51.315,50	57.152,45	5.836,95
A050	MOLISE	CB	Acquaviva Collecroce	45.582,21	48.127,30	2.545,09
A048	PUGLIA	BA	Acquaviva delle Fonti	490.046,66	530.365,96	40.319,30
A047	MARCHE	AP	Acquaviva Picena	82.442,27	86.506,22	4.063,95
A049	SICILIA	CL	Acquaviva Platani	35.324,28	30.886,25	- 4.438,03
A052	PIEMONTE	AL	Acqui Terme	202.028,73	204.528,77	2.500,04
A056	SICILIA	CT	Adrano	- 15.710,46	- 14.000,45	1.710,01
A060	LOMBARDIA	BS	Adro	107.488,27	125.294,95	17.806,68
A061	VENETO	VR	Affi	55.564,11	58.631,33	3.067,22
A067	EMILIAROMAGNA	PC	Agazzano	80.678,83	83.950,62	3.271,79
A070	SICILIA	EN	Agira	-	-	-
A074	PIEMONTE	TO	Agliè	8.827,70	6.642,21	- 2.185,49
H848	SARDEGNA	OT	Aglientu	- 9.720,02	- 9.720,02	-
A084	LAZIO	RM	Agosta	25.666,14	21.867,53	- 3.798,61
A088	PIEMONTE	NO	Agrate Conturbia	39.060,76	43.446,66	4.385,90
A089	SICILIA	AG	Agrigento	1.134.921,65	1.084.525,25	- 50.396,40
A091	CAMPANIA	SA	Agropoli	92.105,38	96.052,39	3.947,01
A097	SARDEGNA	OR	Aidomaggiore	88.898,19	70.691,14	- 18.207,05
A098	SICILIA	EN	Aidone	-	-	-
A101	CAMPANIA	AV	Aiello del Sabato	43.901,90	48.057,45	4.155,55
A106	CAMPANIA	CE	Ailano	64.216,93	68.126,79	3.909,86
A112	LOMBARDIA	LC	Airuno	10.431,33	11.150,57	719,24
A120	ABRUZZO	PE	Alanno	150.661,17	152.473,60	1.812,43
A122	LIGURIA	SV	Alassio	33.403,60	38.885,99	5.482,39
A128	CAMPANIA	SA	Albanella	115.370,05	126.670,55	11.300,50
A132	LAZIO	RM	Albano Laziale	171.363,71	180.539,84	9.176,13
A129	LOMBARDIA	BG	Albano Sant'Alessandro	16.086,94	16.640,27	553,33
A149	PUGLIA	BA	Alberobello	103.928,25	128.827,69	24.899,44
A157	PIEMONTE	TO	Albiano d'Ivrea	32.028,62	30.591,78	- 1.436,84
A162	EMILIAROMAGNA	RE	Albinea	64.512,86	71.199,36	6.686,50
A164	LOMBARDIA	CO	Albiolo	7.589,93	7.967,75	377,82
A166	LIGURIA	SV	Albisola Superiore	56.047,45	63.179,90	7.132,45
A165	LIGURIA	SV	Albissola Marina	10.766,66	10.437,92	- 328,74
A167	LOMBARDIA	VA	Albizzate	7.640,64	7.577,78	- 62,86
A173	PIEMONTE	AT	Albugnano	22.302,11	24.439,38	2.137,27
A182	PIEMONTE	AL	Alessandria	260.549,53	61.509,42	- 199.040,11
A181	SICILIA	AG	Alessandria della Rocca	183.850,17	146.086,16	- 37.764,01
A184	PUGLIA	LE	Alessano	63.021,25	68.717,53	5.696,28
A186	CAMPANIA	SA	Alfano	14.490,78	12.547,28	- 1.943,50
A189	PIEMONTE	AL	Alfiano Natta	76.308,12	84.830,08	8.521,96
A194	SICILIA	ME	Alì	39.673,90	34.072,55	- 5.601,35
A195	SICILIA	PA	Alia	- 148.205,93	- 148.205,93	-
A197	PIEMONTE	AL	Alice Bel Colle	- 34.400,57	- 34.400,57	-
A198	PIEMONTE	VC	Alice Castello	29.427,93	31.346,23	1.918,30

A200	CAMPANIA	CE	Alife	166.289,89	126.209,34	-	40.080,55
A203	SICILIA	PA	Aliminusa	35.032,22	34.548,07	-	484,15
A214	LOMBARDIA	BG	Almè	5.787,77	5.952,96		165,19
A220	VENETO	VI	Alonte	70.661,14	80.333,73		9.672,59
A222	PIEMONTE	TO	Alpignano	26.603,59	24.256,09	-	2.347,50
A223	EMILIAROMAGNA	PC	Alseno	78.077,27	76.925,72	-	1.151,55
A224	LOMBARDIA	CO	Alserio	5.189,20	5.660,33		471,13
A225	PUGLIA	BA	Altamura	658.072,61	676.023,65		17.951,04
A228	CAMPANIA	AV	Altavilla Irpina	66.388,20	66.724,97		336,77
A229	SICILIA	PA	Altavilla Milicia	117.354,94	101.161,49	-	16.193,45
A227	PIEMONTE	AL	Altavilla Monferrato	61.689,92	70.046,98		8.357,06
A230	CAMPANIA	SA	Altavilla Silentina	245.955,53	268.631,48		22.675,95
A231	VENETO	VI	Altavilla Vicentina	68.728,55	73.544,52		4.815,97
A234	CALABRIA	CS	Altilia	14.642,86	14.559,55	-	83,31
A235	ABRUZZO	CH	Altino	37.509,33	41.178,29		3.668,96
A239	SICILIA	PA	Altofonte	119.568,16	126.403,59		6.835,43
A240	CALABRIA	CS	Altomonte	125.284,92	111.759,89	-	13.525,03
A242	UMBRIA	TR	Alviano	64.327,52	70.306,71		5.979,19
A243	CAMPANIA	CE	Alvignano	156.725,86	160.050,69		3.324,83
A249	LOMBARDIA	CO	Alzate Brianza	20.596,87	20.642,11		45,24
A253	CALABRIA	CS	Amantea	92.407,65	90.011,71	-	2.395,94
A255	CALABRIA	CZ	Amaroni	29.215,35	26.524,19	-	2.691,16
A257	CALABRIA	CZ	Amato	43.492,88	40.467,54	-	3.025,34
A259	LOMBARDIA	BG	Ambivere	11.962,87	12.422,90		460,03
A261	LIGURIA	SP	Ameglia	5.283,45	10.176,85		4.893,40
A262	UMBRIA	TR	Amelia	306.583,64	329.595,93		23.012,29
A264	PIEMONTE	NO	Ameno	15.975,19	15.957,95	-	17,24
A269	LAZIO	FR	Anagni	392.422,91	402.829,60		10.406,69
A270	ABRUZZO	TE	Ancarano	48.369,33	49.916,19		1.546,86
A271	MARCHE	AN	Ancona	259.741,86	269.913,85		10.171,99
A272	CALABRIA	CZ	Andali	-	-		-
A275	PIEMONTE	TO	Andezeno	55.144,52	58.652,50		3.507,98
A281	PUGLIA	LE	Andrano	39.664,99	43.447,25		3.782,26
A285	PUGLIA	BT	Andria	1.039.962,50	1.182.326,53		142.364,03
A290	LOMBARDIA	VA	Angera	33.003,04	35.432,40		2.429,36
A297	LAZIO	RM	Anguillara Sabazia	352.573,48	362.644,46		10.070,98
A301	LOMBARDIA	LC	Annone di Brianza	14.210,23	14.690,22		479,99
A319	LOMBARDIA	CO	Anzano del Parco	10.352,24	11.563,89		1.211,65
A328	CAMPANIA	BN	Apice	140.349,65	148.060,59		7.710,94
A330	CAMPANIA	BN	Apollosa	63.670,46	66.880,93		3.210,47
A333	LOMBARDIA	CO	Appiano Gentile	29.277,42	31.374,40		2.096,98
A339	PUGLIA	FG	Apricena	234.483,85	191.529,32	-	42.954,53
A348	LAZIO	FR	Aquino	86.542,91	88.579,85		2.036,94
A351	SICILIA	AG	Aragona	232.902,62	204.237,84	-	28.664,78
A352	PIEMONTE	AT	Aramengo	31.981,93	36.098,34		4.116,41
A363	LAZIO	FR	Arce	95.157,66	97.837,51		2.679,85
A366	MARCHE	AN	Arcevia	146.349,56	165.248,19		18.898,63
A373	LIGURIA	SP	Arcola	60.989,32	65.579,02		4.589,70
A377	VENETO	VI	Arcugnano	110.977,21	145.420,38		34.443,17
A379	SARDEGNA	SS	Ardara	81.376,71	71.063,01	-	10.313,70
A380	SARDEGNA	OR	Ardauli	28.085,98	23.177,07	-	4.908,91
A385	CALABRIA	RC	Ardore	177.076,63	160.984,86	-	16.091,77
A390	TOSCANA	AR	Arezzo	926.799,86	1.009.911,66		83.111,80
A397	CALABRIA	CZ	Argusto	24.439,22	23.237,31	-	1.201,91
A398	ABRUZZO	CH	Ari	58.726,20	67.874,11		9.147,91
A401	LAZIO	RM	Ariccia	119.164,31	128.559,22		9.394,91
A402	ABRUZZO	CH	Arielli	74.940,03	76.798,05		1.858,02

A403	CAMPANIA	CE	Arienzo	29.554,80	24.839,96	- 4.714,84
A405	PIEMONTE	TO	Arignano	59.143,74	64.413,85	5.270,11
A412	LAZIO	VT	Arlena di Castro	115.282,13	128.723,30	13.441,17
A421	LAZIO	FR	Arnara	37.338,34	39.055,10	1.716,76
A429	PIEMONTE	NO	Arona	19.730,72	26.484,80	6.754,08
A430	LOMBARDIA	CO	Arosio	5.442,75	5.263,98	- 178,77
A431	CAMPANIA	BN	Arpaia	1.407,63	1.012,22	- 395,41
A432	CAMPANIA	BN	Arpaise	25.683,02	27.029,93	1.346,91
A433	LAZIO	FR	Arpino	158.922,11	178.118,67	19.196,56
A434	VENETO	PD	Arquà Petrarca	53.944,48	60.361,96	6.417,48
A436	PIEMONTE	AL	Arquata Scrivia	30.929,97	35.961,45	5.031,48
A441	LOMBARDIA	VA	Arsago Seprio	25.245,90	27.527,44	2.281,54
A449	LAZIO	RM	Artena	133.748,89	130.909,84	- 2.839,05
A461	TOSCANA	SI	Asciano	284.373,43	293.196,98	8.823,55
A462	MARCHE	AP	Ascoli Piceno	337.592,63	370.519,18	32.926,55
A463	PUGLIA	FG	Ascoli Satriano	706.570,04	734.174,00	27.603,96
A471	VENETO	TV	Asolo	151.891,58	166.285,17	14.393,59
A478	SICILIA	EN	Assoro	-	-	-
A479	PIEMONTE	AT	Asti	489.115,04	541.091,06	51.976,02
A484	CAMPANIA	SA	Atena Lucana	-	-	-
A485	ABRUZZO	CH	Atessa	322.202,17	352.933,39	30.731,22
A488	ABRUZZO	TE	Atri	352.903,48	371.752,51	18.849,03
A489	CAMPANIA	AV	Atripalda	- 13.303,10	- 13.303,10	-
A495	CAMPANIA	SA	Auletta	97.398,20	97.217,11	- 181,09
A502	LAZIO	FR	Ausonia	68.629,07	64.773,78	- 3.855,29
A508	CAMPANIA	AV	Avella	33.934,93	26.587,00	- 7.347,93
A509	CAMPANIA	AV	Avellino	- 47.556,86	- 47.556,86	-
A518	PIEMONTE	TO	Avigliana	12.814,58	13.342,76	528,18
A525	PIEMONTE	TO	Azeglio	24.048,01	20.121,68	- 3.926,33
A527	PIEMONTE	AT	Azzano d'Asti	13.923,23	15.064,82	1.141,59
A531	LOMBARDIA	VA	Azzate	14.787,54	16.181,20	1.393,66
A552	CALABRIA	RC	Bagnara Calabra	139.769,71	123.196,80	- 16.572,91
A564	TOSCANA	FI	Bagno a Ripoli	97.797,84	103.149,42	5.351,58
A572	PUGLIA	LE	Bagnolo del Salento	15.320,49	16.720,75	1.400,26
A571	PIEMONTE	CN	Bagnolo Piemonte	65.643,74	70.016,81	4.373,07
A577	LAZIO	VT	Bagnoregio	156.301,08	171.707,56	15.406,48
A579	CAMPANIA	CE	Baia e Latina	83.184,14	87.014,27	3.830,13
A580	CAMPANIA	AV	Baiano	45.361,09	34.696,29	- 10.664,80
A584	PIEMONTE	TO	Bairo	19.244,94	21.013,21	1.768,27
A588	PIEMONTE	AT	Baldichieri d'Asti	19.744,58	22.415,20	2.670,62
A590	PIEMONTE	TO	Baldissero Canavese	5.555,35	6.185,88	630,53
A589	PIEMONTE	CN	Baldissero d'Alba	51.487,24	59.797,86	8.310,62
A591	PIEMONTE	TO	Baldissero Torinese	58.687,63	63.315,21	4.627,58
A606	SARDEGNA	SS	Banari	23.752,31	19.610,98	- 4.141,33
A607	PIEMONTE	TO	Banchette	7.318,57	6.500,05	- 818,52
A613	VENETO	PD	Baone	121.909,72	138.106,25	16.196,53
A614	SARDEGNA	OR	Baradili	17.179,55	14.429,42	- 2.750,13
A617	CAMPANIA	NA	Barano d'Ischia	69.602,01	69.602,01	-
A619	LOMBARDIA	VA	Barasso	- 1.695,89	- 493,72	1.202,17
A625	PIEMONTE	TO	Barbania	- 6.737,85	1.392,45	8.130,30
A626	MARCHE	AN	Barbara	34.955,93	39.620,63	4.664,70
A628	LAZIO	VT	Barbarano Romano	87.398,15	87.511,49	113,34
A627	VENETO	VI	Barbarano Vicentino	92.524,50	102.859,79	10.335,29
A633	TOSCANA	FI	Barberino Val d'Elsa	153.595,59	160.341,26	6.745,67
A638	SICILIA	ME	Barcellona Pozzo di Gotto	150.610,79	113.462,71	- 37.148,08
A639	MARCHE	PU	Barchi	57.731,94	63.515,20	5.783,26
A645	LOMBARDIA	VA	Bardello	5.234,51	5.479,58	245,07

A653	PIEMONTE	NO	Barengo	30.887,50	32.765,29	1.877,79
A655	SARDEGNA	OR	Baressa	22.254,94	19.704,92	- 2.550,02
A660	PIEMONTE	CN	Barge	948,10	1.001,35	53,25
A663	SARDEGNA	OG	Bari Sardo	42.858,38	35.499,20	- 7.359,18
A666	BASILICATA	PZ	Barile	60.896,35	60.545,92	- 350,43
A671	PIEMONTE	CN	Barolo	- 26.555,05	- 26.555,05	-
A673	PIEMONTE	TO	Barone Canavese	3.192,42	2.940,75	- 251,67
A674	CAMPANIA	SA	Baronissi	108.046,15	108.738,30	692,15
A676	SICILIA	EN	Barrafranca	227.161,70	187.195,42	- 39.966,28
A677	SARDEGNA	CA	Barrali	24.025,43	23.579,57	- 445,86
A681	SARDEGNA	VS	Barumini	64.181,32	59.685,38	- 4.495,94
A683	LOMBARDIA	LC	Barzago	9.567,39	9.586,23	18,84
A684	LOMBARDIA	BG	Barzana	8.733,26	9.396,17	662,91
A686	LOMBARDIA	LC	Barzanò	11.311,30	10.772,31	- 538,99
A691	UMBRIA	TR	Baschi	141.533,49	144.646,98	3.113,49
A698	SICILIA	ME	Basicò	40.271,37	39.273,30	- 998,07
A703	VENETO	VI	Bassano del Grappa	33.142,04	26.336,77	- 6.805,27
A706	LAZIO	VT	Bassano in Teverina	34.727,44	41.408,87	6.681,43
A704	LAZIO	VT	Bassano Romano	118.724,56	126.765,64	8.041,08
A708	PIEMONTE	AL	Bassignana	31.459,97	33.186,32	1.726,35
A709	PIEMONTE	CN	Bastia Mondovì	18.933,02	24.607,61	5.674,59
A714	VENETO	PD	Battaglia Terme	26.808,14	26.958,62	150,48
A719	SICILIA	PA	Baucina	74.116,03	71.288,11	- 2.827,92
A721	SARDEGNA	OR	Bauladu	55.889,33	49.543,57	- 6.345,76
A735	PIEMONTE	CN	Beinette	- 10.296,17	- 10.296,17	-
A736	CALABRIA	CZ	Belcastro	180.736,07	161.315,88	- 19.420,19
A738	PIEMONTE	AL	Belforte Monferrato	11.270,29	14.741,25	3.470,96
A742	PIEMONTE	VB	Belgirate	4.424,01	4.556,72	132,71
A746	ABRUZZO	TE	Bellante	249.976,21	273.022,91	23.046,70
A749	LAZIO	RM	Bellegra	-	-	-
M294	CAMPANIA	SA	Bellizzi	144.859,36	137.121,39	- 7.737,97
A764	SICILIA	PA	Belmonte Mezzagno	69.650,44	61.537,44	- 8.113,00
A760	MARCHE	FM	Belmonte Piceno	29.385,24	31.762,72	2.377,48
A766	SICILIA	CT	Belpasso	1.584.470,78	1.407.939,88	- 176.530,90
A772	CALABRIA	KR	Belvedere di Spinello	58.526,91	50.110,41	- 8.416,50
A769	MARCHE	AN	Belvedere Ostrense	86.285,52	97.038,08	10.752,56
A779	PIEMONTE	CN	Bene Vagienna	- 47.488,45	- 47.488,45	-
A780	CALABRIA	RC	Benestare	91.305,60	79.567,38	- 11.738,22
A783	CAMPANIA	BN	Benevento	773.045,09	826.718,49	53.673,40
A791	LOMBARDIA	CO	Beregazzo con Figliaro	10.114,00	9.690,46	- 423,54
A793	PIEMONTE	AL	Bergamasco	85.534,43	94.976,37	9.441,94
A796	LIGURIA	SV	Bergeggi	3.655,42	3.783,41	127,99
A801	BASILICATA	MT	Bernalda	766.273,88	596.209,11	- 170.064,77
A809	EMILIAROMAGNA	FC	Bertinoro	193.534,82	209.018,73	15.483,91
A812	PIEMONTE	AT	Berzano di San Pietro	14.992,01	17.348,16	2.356,15
A813	PIEMONTE	AL	Berzano di Tortona	20.322,52	22.153,79	1.831,27
A818	LOMBARDIA	MB	Besana in Brianza	- 7.298,63	- 7.298,63	-
A825	LOMBARDIA	VA	Besnate	17.335,38	17.124,23	- 211,15
A826	LOMBARDIA	VA	Besozzo	32.684,13	35.685,83	3.001,70
A832	UMBRIA	PG	Bettona	122.502,06	131.833,83	9.331,77
A835	UMBRIA	PG	Bevagna	189.038,75	203.177,98	14.139,23
A841	SICILIA	CT	Biancavilla	- 53.996,54	- 36.588,09	17.408,45
A843	CALABRIA	RC	Bianco	207.545,21	188.006,00	- 19.539,21
A845	LOMBARDIA	VA	Biandronno	12.151,24	12.997,82	846,58
A852	TOSCANA	LI	Bibbona	72.466,52	60.188,96	- 12.277,56
A854	PUGLIA	FG	Biccari	260.968,32	297.654,54	36.686,22
A856	SARDEGNA	OR	Bidonì	10.990,76	9.553,83	- 1.436,93

A859	PIEMONTE	BI	Biella	2.990,19	11.047,81	8.057,62
A870	LOMBARDIA	CO	Binago	20.381,68	20.177,30	- 204,38
A882	SICILIA	PA	Bisacquino	-	-	-
A889	PIEMONTE	AL	Bistagno	90.698,05	102.419,29	11.721,24
A893	PUGLIA	BA	Bitonto	678.485,60	728.328,01	49.842,41
A896	SICILIA	AG	Bivona	143.091,48	117.638,82	- 25.452,66
A898	LOMBARDIA	CO	Bizzarone	5.169,70	5.238,59	68,89
A857	LAZIO	VT	Blera	309.819,07	277.969,00	- 31.850,07
A911	PIEMONTE	NO	Boca	44.929,57	51.190,75	6.261,18
A918	LOMBARDIA	VA	Bodio Lomnago	9.442,59	10.810,97	1.368,38
A922	LIGURIA	GE	Bogliasco	7.246,79	6.131,91	- 1.114,88
A929	PIEMONTE	NO	Bogogno	30.914,02	41.527,51	10.613,49
A932	LIGURIA	SP	Bolano	25.477,78	27.350,01	1.872,23
A941	PIEMONTE	TO	Bollengo	29.699,23	32.312,75	2.613,52
A944	EMILIAROMAGNA	BO	Bologna	98.031,68	73.198,10	- 24.833,58
A945	ABRUZZO	PE	Bolognano	53.696,99	55.767,77	2.070,78
A946	SICILIA	PA	Bolognetta	90.268,30	86.761,00	- 3.507,30
A949	LAZIO	VT	Bolsena	105.435,95	111.402,65	5.966,70
A953	PIEMONTE	NO	Bolzano Novarese	8.378,73	8.843,86	465,13
A955	LAZIO	VT	Bomarzo	152.855,39	156.071,42	3.216,03
A957	SICILIA	CL	Bompensiere	44.737,30	37.537,42	- 7.199,88
A970	CAMPANIA	BN	Bonea	14.862,49	12.765,41	- 2.097,08
A971	MOLISE	CB	Bonefro	-	-	-
A975	CAMPANIA	AV	Bonito	68.885,65	66.798,61	- 2.087,04
A976	SARDEGNA	SS	Bonnanaro	44.055,66	42.974,05	- 1.081,61
A991	SICILIA	PA	Borgetto	107.954,71	97.432,63	- 10.522,08
B001	EMILIAROMAGNA	FC	Borghi	71.791,55	76.870,47	5.078,92
B002	CALABRIA	CZ	Borgia	148.609,92	129.759,93	- 18.849,99
B005	LIGURIA	SV	Borgio Verezzi	26.798,37	29.614,66	2.816,29
B009	PIEMONTE	VC	Borgo d'Ale	72.879,01	69.013,17	- 3.865,84
B033	PIEMONTE	CN	Borgo San Dalmazzo	- 4.857,75	- 4.857,75	-
B043	PIEMONTE	NO	Borgo Ticino	32.055,57	34.862,97	2.807,40
B015	PIEMONTE	TO	Borgofranco d'Ivrea	29.398,91	24.832,86	- 4.566,05
B019	PIEMONTE	NO	Borgomanero	126.449,45	145.142,71	18.693,26
B021	PIEMONTE	TO	Borgomasino	29.512,62	31.220,03	1.707,41
B025	EMILIAROMAGNA	PC	Borgonovo Val Tidone	113.346,90	123.971,48	10.624,58
B029	PIEMONTE	AL	Borgoratto Alessandrino	19.329,88	16.530,81	- 2.799,07
B055	SARDEGNA	OR	Boroneddu	11.245,28	9.283,41	- 1.961,87
B056	SARDEGNA	NU	Borore	78.690,62	62.568,90	- 16.121,72
B058	PIEMONTE	BI	Borriana	- 748,68	- 748,68	-
B061	VENETO	TV	Borso del Grappa	62.395,93	69.947,92	7.551,99
B064	SARDEGNA	SS	Borutta	8.879,16	7.533,79	- 1.345,37
B081	LOMBARDIA	LC	Bosisio Parini	15.361,64	17.311,25	1.949,61
B086	PUGLIA	LE	Botrugno	32.335,89	34.182,02	1.846,13
B091	LOMBARDIA	BS	Botticino	67.985,92	79.503,26	11.517,34
B099	CALABRIA	RC	Bova Marina	134.422,33	132.131,44	- 2.290,89
B098	CALABRIA	RC	Bovalino	171.988,43	156.268,34	- 15.720,09
B101	PIEMONTE	CN	Boves	66.280,36	70.681,19	4.400,83
A720	LAZIO	FR	Boville Ernica	90.663,25	89.250,97	- 1.412,28
B104	PUGLIA	FG	Bovino	-	-	-
B111	PIEMONTE	CN	Bra	- 81.843,80	- 81.843,80	-
B114	LAZIO	RM	Bracciano	465.926,45	484.093,23	18.166,78
B118	CALABRIA	RC	Brancaleone	178.619,34	162.211,66	- 16.407,68
B126	LOMBARDIA	VA	Brebbia	16.288,03	17.684,38	1.396,35
B131	LOMBARDIA	VA	Bregano	7.416,31	7.775,23	358,92
B132	VENETO	VI	Breganze	3.540,99	2.169,62	- 1.371,37
B134	LOMBARDIA	CO	Bregnano	- 4.408,20	- 4.408,20	-

B143	VENETO	VI	Brendola	156.169,11	174.932,57	18.763,46
B144	LOMBARDIA	CO	Brenna	10.458,21	11.125,29	667,08
B169	CALABRIA	VV	Briatico	147.862,94	145.928,38	- 1.934,56
B176	PIEMONTE	NO	Briga Novarese	14.544,24	15.291,45	747,21
B183	PIEMONTE	NO	Briona	34.043,94	37.116,96	3.073,02
B188	EMILIAROMAGNA	RA	Brisighella	498.389,33	509.239,93	10.850,60
B194	LOMBARDIA	LC	Brivio	17.709,59	17.679,27	- 30,32
B195	LAZIO	FR	Broccostella	39.756,48	40.931,02	1.174,54
B196	VENETO	VI	Brogliano	41.555,91	53.292,07	11.736,16
B209	PIEMONTE	TO	Brozolo	39.059,39	40.505,38	1.445,99
B216	PIEMONTE	TO	Bruino	- 312,30	- 312,30	-
B219	LOMBARDIA	VA	Brunello	4.206,24	4.402,60	196,36
B221	PIEMONTE	AT	Bruno	34.803,65	38.000,83	3.197,18
B225	PIEMONTE	TO	Brusasco	37.201,41	38.009,43	808,02
B229	PIEMONTE	BI	Brusnengo	- 7.013,92	- 5.539,07	1.474,85
B234	CALABRIA	RC	Bruzzano Zeffirio	87.201,54	73.935,88	- 13.265,66
B237	SICILIA	SR	Buccheri	-	-	-
B238	ABRUZZO	CH	Bucchianico	146.585,40	159.233,83	12.648,43
B239	CAMPANIA	BN	Bucciano	8.775,32	9.090,95	315,63
B242	CAMPANIA	SA	Buccino	-	-	-
B243	TOSCANA	AR	Bucine	242.310,15	262.888,38	20.578,23
B251	TOSCANA	PT	Buggiano	31.114,69	26.313,87	- 4.800,82
B258	LOMBARDIA	VA	Buguggiate	5.888,76	6.456,92	568,16
B261	LOMBARDIA	LC	Bulciago	8.593,43	8.418,80	- 174,63
B262	LOMBARDIA	CO	Bulgarograsso	- 176,36	- 176,36	-
B265	SARDEGNA	SS	Bulzi	55.340,12	51.571,16	- 3.768,96
B267	CAMPANIA	BN	Buonalbergo	71.124,77	74.481,20	3.356,43
B269	TOSCANA	SI	Buonconvento	155.403,13	164.993,55	9.590,42
B278	PIEMONTE	TO	Buriasco	- 27.317,97	- 27.317,97	-
B279	PIEMONTE	TO	Burolo	13.236,93	11.705,10	- 1.531,83
B281	SARDEGNA	OR	Busachi	63.796,56	50.347,10	- 13.449,46
B284	PIEMONTE	TO	Busano	- 4.448,33	- 4.448,33	-
B285	PIEMONTE	CN	Busca	- 12.244,27	- 11.579,19	665,08
B288	SICILIA	TP	Buseto Palizzolo	187.446,67	201.018,02	13.571,35
B302	SICILIA	CL	Butera	1.376.318,36	1.178.952,73	- 197.365,63
B303	TOSCANA	PI	Buti	26.249,09	28.579,54	2.330,45
B305	PIEMONTE	TO	Buttigliera Alta	6.296,78	10.583,44	4.286,66
B306	PIEMONTE	AT	Buttigliera d'Asti	1.581,51	2.145,79	564,28
B313	LOMBARDIA	CO	Cabiate	4.768,05	5.037,58	269,53
B314	SARDEGNA	OR	Cabras	238.130,89	196.265,18	- 41.865,71
B346	LOMBARDIA	CO	Cadorago	- 2.880,54	- 2.880,54	-
B347	LOMBARDIA	VA	Cadrezzate	11.799,92	12.598,84	798,92
B359	LOMBARDIA	CO	Cagno	9.311,78	9.579,10	267,32
B361	CAMPANIA	CE	Caianello	72.670,40	79.693,15	7.022,75
B362	CAMPANIA	CE	Caiazzo	160.272,53	170.873,07	10.600,54
B368	LOMBARDIA	VA	Cairate	40.735,07	43.301,81	2.566,74
B377	SICILIA	AG	Calamonaci	156.693,95	148.338,75	- 8.355,20
B379	CALABRIA	RC	Calanna	43.967,85	40.481,55	- 3.486,30
B383	SARDEGNA	CI	Calasetta	41.697,63	41.697,63	-
B384	SICILIA	CT	Calatabiano	96.176,26	72.145,56	- 24.030,70
B385	SICILIA	TP	Calatafimi-Segesta	656.343,24	655.551,95	- 791,29
B388	LAZIO	VT	Calcata	30.603,99	27.946,38	- 2.657,61
B390	TOSCANA	PI	Calci	27.731,32	32.289,05	4.557,73
B396	LOMBARDIA	LC	Calco	12.282,89	12.262,27	- 20,62
B406	TOSCANA	FI	Calenzano	59.351,46	65.033,17	5.681,71
B413	PUGLIA	LE	Calimera	29.768,72	31.024,91	1.256,19
B424	CALABRIA	CS	Calopezzati	31.989,31	33.204,31	1.215,00

B425	PIEMONTE	AT	Calosso	- 61.015,83	- 61.015,83	-
B427	SICILIA	AG	Caltabellotta	-	-	-
B428	SICILIA	CT	Caltagirone	-	-	-
B429	SICILIA	CL	Caltanissetta	1.315.769,20	1.282.194,75	- 33.574,45
B435	PIEMONTE	TO	Caluso	65.727,86	52.998,58	- 12.729,28
B436	LOMBARDIA	BS	Calvagese della Riviera	73.412,27	80.613,13	7.200,86
B444	CAMPANIA	BN	Calvi	103.394,58	111.303,13	7.908,55
B447	LOMBARDIA	PV	Calvignano	30.035,21	42.956,84	12.921,63
B453	PIEMONTE	AL	Camagna Monferrato	58.591,16	66.828,18	8.237,02
B455	TOSCANA	LU	Camaiore	- 33.317,81	- 28.225,58	5.092,23
B460	SICILIA	AG	Camastra	63.643,01	58.487,21	- 5.155,80
B462	PIEMONTE	TO	Cambiano	21.946,07	20.038,97	- 1.907,10
B469	PIEMONTE	AT	Camerano Casasco	18.582,67	21.293,66	2.710,99
B479	EMILIAROMAGNA	PC	Caminata	9.602,60	10.266,28	663,68
B481	CALABRIA	RC	Camini	65.679,56	53.454,56	- 12.225,00
B482	PIEMONTE	AL	Camino	66.387,33	74.577,60	8.190,27
B489	PIEMONTE	CN	Camo	16.878,66	17.105,44	226,78
B490	LIGURIA	GE	Camogli	21.653,70	29.407,75	7.754,05
B496	LAZIO	RM	Campagnano di Roma	188.961,26	192.639,70	3.678,44
B497	TOSCANA	GR	Campagnatico	280.897,68	297.826,69	16.929,01
B509	TOSCANA	LI	Campiglia Marittima	77.237,47	62.192,60	- 15.044,87
B512	PIEMONTE	TO	Campiglione Fenile	- 39.443,52	- 39.443,52	-
B515	ABRUZZO	TE	Campli	166.021,14	178.765,02	12.743,88
B516	CALABRIA	RC	Campo Calabro	73.152,27	68.527,39	- 4.624,88
B519	MOLISE	CB	Campobasso	- 2.334,46	- 2.334,46	-
B520	SICILIA	AG	Campobello di Licata	418.283,13	383.505,83	- 34.777,30
B533	SICILIA	PA	Campofelice di Fitalia	- 163.633,84	- 163.633,84	-
B541	CAMPANIA	BN	Campolattaro	40.684,59	43.270,17	2.585,58
B542	CAMPANIA	BN	Campoli del Monte Taburno	28.999,56	30.822,21	1.822,65
B550	MOLISE	CB	Campomarino	593.487,98	594.100,63	612,65
B556	SICILIA	PA	Camporeale	201.408,68	176.046,07	- 25.362,61
B559	LIGURIA	IM	Camporosso	141.385,94	114.085,27	- 27.300,67
B561	SICILIA	CT	Camporotondo Etneo	21.076,79	20.081,62	- 995,17
B576	LAZIO	RM	Canale Monterano	108.987,30	88.190,45	- 20.796,85
B584	PUGLIA	FG	Candela	205.401,13	221.337,68	15.936,55
B586	PIEMONTE	BI	Candelo	- 12.495,28	- 12.495,28	-
B588	PIEMONTE	TO	Candia Canavese	7.561,05	9.232,69	1.671,64
B590	CAMPANIA	AV	Candida	17.178,30	18.909,01	1.730,71
B599	LOMBARDIA	PV	Canevino	19.202,65	21.501,57	2.298,92
B602	SICILIA	AG	Canicattì	443.809,84	440.849,18	- 2.960,66
B603	SICILIA	SR	Canicattini Bagni	- 10.260,23	- 10.260,23	-
B604	LAZIO	VT	Canino	664.329,02	701.487,74	37.158,72
B609	UMBRIA	PG	Cannara	88.906,99	97.338,71	8.431,72
B616	PUGLIA	LE	Cannole	37.287,04	41.074,45	3.787,41
B620	ABRUZZO	CH	Canosa Sannita	104.248,41	107.968,37	3.719,96
B631	LAZIO	RI	Cantalupo in Sabina	43.831,05	47.085,50	3.254,45
B633	PIEMONTE	AT	Cantarana	36.032,12	41.142,33	5.110,21
B639	LOMBARDIA	CO	Cantù	57.935,33	61.226,58	3.291,25
B640	ABRUZZO	TE	Canzano	55.021,13	58.520,51	3.499,38
B644	CAMPANIA	SA	Capaccio	- 132.400,63	- 96.260,60	36.140,03
B645	SICILIA	PA	Capaci	19.731,35	15.125,73	- 4.605,62
B646	TOSCANA	GR	Capalbio	548.604,48	594.336,04	45.731,56
B648	TOSCANA	LU	Capannori	169.023,59	128.243,08	- 40.780,51
B649	LAZIO	RM	Capena	205.246,76	201.204,56	- 4.042,20
B653	LOMBARDIA	CO	Capiago Intimiano	15.172,77	16.813,35	1.640,58
B663	LAZIO	VT	Capodimonte	114.513,79	126.576,58	12.062,79
B670	TOSCANA	AR	Capolona	80.963,42	79.374,34	- 1.589,08

B678	VENETO	TV	Cappella Maggiore	52.398,51	58.303,62	5.905,11
B684	TOSCANA	FI	Capraia e Limite	28.235,21	29.710,71	1.475,50
B688	LAZIO	VT	Capranica	285.714,06	296.789,38	11.075,32
B691	LAZIO	VT	Caprarola	325.079,88	390.508,58	65.428,70
B695	SICILIA	ME	Capri Leone	- 553,89	433,37	987,26
B701	PIEMONTE	AL	Capriata d'Orba	117.339,10	124.602,81	7.263,71
B706	CAMPANIA	AV	Capriglia Irpina	29.184,82	31.131,16	1.946,34
B707	PIEMONTE	AT	Capriglio	11.856,62	14.746,19	2.889,57
B709	VENETO	VR	Caprino Veronese	112.922,86	128.055,56	15.132,70
B711	LOMBARDIA	BS	Capriolo	70.826,98	74.971,54	4.144,56
B718	CALABRIA	RC	Caraffa del Bianco	41.647,49	36.829,95	- 4.817,54
B717	CALABRIA	CZ	Caraffa di Catanzaro	57.102,74	58.195,67	1.092,93
B719	PIEMONTE	CN	Caraglio	- 17.454,35	- 12.311,53	5.142,82
B726	LIGURIA	GE	Carasco	26.181,07	27.273,88	1.092,81
B727	MARCHE	AP	Carassai	71.730,62	75.382,31	3.651,69
B732	LOMBARDIA	VA	Caravate	12.536,33	13.617,15	1.080,82
B733	PIEMONTE	TO	Caravino	33.773,16	36.077,46	2.304,30
B735	LAZIO	VT	Carbognano	147.199,26	168.302,42	21.103,16
B736	PIEMONTE	AL	Carbonara Scrivia	15.394,17	17.559,86	2.165,69
B758	CALABRIA	CZ	Cardinale	- 512,12	- 512,12	-
B765	PIEMONTE	AL	Carentino	59.589,88	67.776,27	8.186,39
B769	PIEMONTE	AL	Carezzano	41.398,66	53.772,81	12.374,15
B772	SARDEGNA	SS	Cargeghe	24.423,47	21.914,71	- 2.508,76
B774	CALABRIA	CS	Cariati	53.788,55	52.946,69	- 841,86
B778	LOMBARDIA	CO	Carimate	10.165,80	10.729,46	563,66
B780	SICILIA	PA	Carini	209.709,74	160.438,30	- 49.271,44
B787	SICILIA	SR	Carlentini	1.402.865,09	1.245.499,09	- 157.366,00
B789	SARDEGNA	CI	Carloforte	44.073,47	44.073,47	-
B794	TOSCANA	PO	Carmignano	54.777,80	60.996,13	6.218,33
B796	LOMBARDIA	VA	Carnago	17.781,02	19.377,78	1.596,76
B801	LOMBARDIA	BG	Carobbio degli Angeli	35.114,69	38.790,49	3.675,80
B802	CALABRIA	CS	Carolei	-	-	-
B807	LOMBARDIA	VA	Caronno Varesino	17.835,84	18.829,25	993,41
B812	EMILIAROMAGNA	PC	Carpaneto Piacentino	130.765,99	136.961,21	6.195,22
B818	PIEMONTE	AL	Carpeneto	74.805,34	79.326,07	4.520,73
B822	PUGLIA	LE	Carpignano Salentino	111.644,31	122.548,47	10.904,16
B832	TOSCANA	MS	Carrara	26.348,01	21.186,98	- 5.161,03
B835	VENETO	VI	Carrè	40.745,19	44.608,14	3.862,95
B841	PIEMONTE	CN	Carrù	- 30.811,39	- 30.811,39	-
B846	MARCHE	PU	Cartoceto	89.199,64	96.619,38	7.419,74
B851	LOMBARDIA	CO	Carugo	7.548,97	8.134,17	585,20
B854	LOMBARDIA	BG	Carvico	14.056,69	13.817,16	- 239,53
B857	CALABRIA	KR	Casabona	124.880,46	116.490,16	- 8.390,30
B859	ABRUZZO	CH	Casacanditella	35.005,72	37.192,75	2.187,03
B895	CAMPANIA	SA	Casal Velino	58.561,40	53.013,79	- 5.547,61
B865	ABRUZZO	CH	Casalbordino	304.304,70	331.021,73	26.717,03
B867	PIEMONTE	TO	Casalborgone	88.086,37	97.012,97	8.926,60
B873	CAMPANIA	BN	Casalduni	48.312,59	48.894,72	582,13
B875	LOMBARDIA	VA	Casale Litta	30.618,70	32.564,57	1.945,87
B878	TOSCANA	PI	Casale Marittimo	29.023,08	32.288,47	3.265,39
B885	PIEMONTE	AL	Casale Monferrato	70.953,09	76.441,56	5.488,47
B880	EMILIAROMAGNA	BO	Casalecchio di Reno	74.266,96	68.330,54	- 5.936,42
B893	EMILIAROMAGNA	RE	Casalgrande	23.860,68	23.322,41	- 538,27
B896	ABRUZZO	CH	Casalincontrada	52.278,41	55.411,85	3.133,44
B917	PUGLIA	FG	Casalvecchio di Puglia	85.535,15	93.188,68	7.653,53
B919	LAZIO	FR	Casalvieri	98.852,68	98.473,81	- 378,87
B923	PUGLIA	BA	Casamassima	354.310,04	360.251,02	5.940,98

B924	CAMPANIA	NA	Casamicciola Terme	34.475,20	34.475,20	-
B936	PUGLIA	LE	Casarano	123.653,72	133.856,17	10.202,45
B943	LOMBARDIA	LC	Casatenovo	49.101,01	50.242,46	1.141,45
B949	LOMBARDIA	VA	Casciago	12.144,75	12.489,72	344,97
M327	TOSCANA	PI	Casciana Terme Lari	289.479,30	257.201,97	- 32.277,33
B953	PIEMONTE	TO	Cascinette d'Ivrea	3.037,85	2.772,84	- 265,01
B966	CALABRIA	RC	Casignana	88.034,90	71.552,90	- 16.482,00
B977	LOMBARDIA	CO	Casnate con Bernate	15.250,24	14.753,24	- 497,00
B980	CAMPANIA	NA	Casola di Napoli	6.905,48	5.445,18	- 1.460,30
B983	CALABRIA	CS	Casole Bruzio	-	-	-
B984	TOSCANA	SI	Casole d'Elsa	186.656,85	192.206,41	5.549,56
B985	ABRUZZO	CH	Casoli	162.183,94	162.924,60	740,66
B987	LOMBARDIA	VA	Casorate Sempione	- 1.070,46	- 1.070,46	-
B996	LOMBARDIA	LC	Cassago Brianza	9.650,82	10.051,83	401,01
B998	PUGLIA	BA	Cassano delle Murge	191.535,70	206.840,58	15.304,88
B997	CAMPANIA	AV	Cassano Irpino	31.621,83	32.023,30	401,47
C004	LOMBARDIA	VA	Cassano Magnago	46.684,44	47.042,04	357,60
C005	PIEMONTE	AL	Cassano Spinola	35.771,09	34.377,52	- 1.393,57
C020	LOMBARDIA	CO	Cassina Rizzardi	10.448,86	9.590,46	- 858,40
C027	PIEMONTE	AL	Cassine	121.269,73	130.153,36	8.883,63
C034	LAZIO	FR	Cassino	288.653,76	302.006,67	13.352,91
C044	TOSCANA	LI	Castagneto Carducci	153.697,95	135.238,30	- 18.459,65
C045	PIEMONTE	TO	Castagneto Po	47.392,57	50.892,80	3.500,23
C046	PIEMONTE	CN	Castagnito	- 18.575,03	- 18.575,03	-
C050	LOMBARDIA	PV	Castana	- 13.633,01	- 13.633,01	-
C056	VENETO	VI	Castegnero	60.450,19	65.914,44	5.464,25
C058	CAMPANIA	AV	Castel Baronia	-	-	-
C064	PIEMONTE	AT	Castel Boglione	63.508,11	68.109,48	4.601,37
C065	EMILIAROMAGNA	RA	Castel Bolognese	91.292,08	101.238,62	9.946,54
B494	CAMPANIA	CE	Castel Campagnano	92.675,62	97.416,96	4.741,34
C085	TOSCANA	GR	Castel del Piano	-	-	-
C091	SICILIA	CT	Castel di Iudica	280.041,14	236.179,09	- 43.862,05
C097	CAMPANIA	CE	Castel di Sasso	54.846,49	54.296,59	- 549,90
C114	ABRUZZO	CH	Castel Frentano	78.796,15	78.187,07	- 609,08
C116	LAZIO	RM	Castel Gandolfo	50.748,03	52.148,89	1.400,86
C211	CAMPANIA	CE	Castel Morrone	99.371,85	101.861,16	2.489,31
C252	UMBRIA	PG	Castel Ritaldi	86.836,82	89.303,64	2.466,82
C253	PIEMONTE	AT	Castel Rocchero	- 13.207,25	- 13.207,25	-
C261	EMILIAROMAGNA	PC	Castel San Giovanni	39.660,46	45.839,43	6.178,97
C265	EMILIAROMAGNA	BO	Castel San Pietro Terme	141.236,16	143.775,01	2.538,85
C269	LAZIO	VT	Castel Sant'Elia	71.340,37	75.224,18	3.883,81
C060	MARCHE	AN	Castelbellino	17.287,84	18.622,18	1.334,34
C073	VENETO	TV	Castelcucco	34.628,59	39.046,74	4.418,15
C074	SICILIA	PA	Casteldaccia	99.866,25	76.402,61	- 23.463,64
C101	TOSCANA	FI	Castelfiorentino	143.010,67	146.694,88	3.684,21
C104	LAZIO	LT	Castelforte	38.967,51	40.879,63	1.912,12
C105	CAMPANIA	AV	Castelfranci	29.363,49	31.780,24	2.416,75
M322	TOSCANA	AR	Castelfranco Piandiscò	109.288,52	117.129,19	7.840,67
C119	VENETO	VI	Castelgomberto	64.061,63	71.558,29	7.496,66
C125	CAMPANIA	SA	Castellabate	79.170,57	81.666,80	2.496,23
C127	PIEMONTE	AT	Castell'Alfero	98.680,29	110.869,07	12.188,78
C130	SICILIA	TP	Castellammare del Golfo	378.896,55	400.705,17	21.808,62
C129	CAMPANIA	NA	Castellammare di Stabia	21.045,92	14.707,31	- 6.338,61
C134	PUGLIA	BA	Castellana Grotte	213.704,16	248.301,46	34.597,30
C135	SICILIA	PA	Castellana Sicula	-	-	-
C136	PUGLIA	TA	Castellaneta	800.325,05	678.015,48	- 122.309,57
C142	PIEMONTE	AL	Castellar Guidobono	3.610,96	3.400,90	- 210,06

C141	EMILIAROMAGNA	RE	Castellarano	121.642,16	127.164,31	5.522,15
C145	EMILIAROMAGNA	PC	Castell'Arquato	161.817,27	176.331,57	14.514,30
C152	MARCHE	AN	Castelleone di Suasa	47.889,60	53.965,93	6.076,33
C154	PIEMONTE	AT	Castellero	19.002,89	21.980,89	2.978,00
C155	PIEMONTE	BI	Castelletto Cervo	12.338,94	11.829,16	- 509,78
C158	PIEMONTE	AL	Castelletto d'Orba	69.528,53	76.780,89	7.252,36
C160	PIEMONTE	AL	Castelletto Merli	62.185,20	68.160,37	5.975,17
C162	PIEMONTE	AL	Castelletto Monferrato	71.274,23	85.739,40	14.465,17
C166	PIEMONTE	NO	Castelletto sopra Ticino	33.303,71	36.186,23	2.882,52
C165	PIEMONTE	CN	Castelletto Stura	- 21.186,74	- 21.186,74	-
C079	LOMBARDIA	BG	Castelli Calepio	46.432,64	49.013,18	2.580,54
C172	TOSCANA	SI	Castellina in Chianti	180.976,35	191.777,44	10.801,09
C174	TOSCANA	PI	Castellina Marittima	58.803,06	60.405,06	1.602,00
C173	PIEMONTE	CN	Castellinaldo	- 31.079,97	- 31.079,97	-
C177	LAZIO	FR	Castelliri	48.736,64	51.001,95	2.265,31
C187	LOMBARDIA	LC	Castello di Brianza	10.329,20	10.893,48	564,28
C198	PUGLIA	FG	Castelluccio dei Sauri	128.497,26	155.113,87	26.616,61
C051	SICILIA	ME	Castell'Umberto	-	-	-
C226	PIEMONTE	AT	Castelnuovo Belbo	42.145,22	46.880,93	4.735,71
C227	TOSCANA	SI	Castelnuovo Berardenga	257.870,21	282.387,46	24.517,25
C229	PIEMONTE	AL	Castelnuovo Bormida	52.467,68	48.061,37	- 4.406,31
C220	LOMBARDIA	CO	Castelnuovo Bozzente	9.385,45	8.780,05	- 605,40
C231	CAMPANIA	SA	Castelnuovo Cilento	40.363,23	37.047,67	- 3.315,56
C222	PUGLIA	FG	Castelnuovo della Daunia	133.070,14	150.190,65	17.120,51
C224	LAZIO	RI	Castelnuovo di Farfa	28.022,88	28.985,33	962,45
C237	LAZIO	RM	Castelnuovo di Porto	142.070,70	133.925,87	- 8.144,83
C232	PIEMONTE	AT	Castelnuovo Don Bosco	87.275,39	95.868,08	8.592,69
C240	LIGURIA	SP	Castelnuovo Magra	66.355,15	70.222,47	3.867,32
C223	LAZIO	FR	Castelnuovo Parano	19.385,67	19.504,65	118,98
C248	MARCHE	AN	Castelplanio	47.060,65	49.156,80	2.096,15
C250	CAMPANIA	BN	Castelpoto	34.967,33	38.503,87	3.536,54
C272	SARDEGNA	SS	Castelsardo	30.525,72	24.895,55	- 5.630,17
C273	LOMBARDIA	VA	Castelseprio	12.419,86	13.554,92	1.135,06
C275	SICILIA	AG	Casteltermini	230.982,44	210.909,57	- 20.072,87
C287	EMILIAROMAGNA	MO	Castelvetro di Modena	173.610,60	187.025,62	13.415,02
C318	TOSCANA	AR	Castiglion Fibocchi	34.033,66	36.552,56	2.518,90
C319	TOSCANA	AR	Castiglion Fiorentino	365.761,28	385.701,86	19.940,58
C308	ABRUZZO	PE	Castiglione a Casauria	29.360,85	30.545,29	1.184,44
C301	CALABRIA	CS	Castiglione Cosentino	32.471,85	32.378,97	- 92,88
C309	UMBRIA	PG	Castiglione del Lago	631.338,61	598.268,10	- 33.070,51
C310	TOSCANA	GR	Castiglione della Pescaia	169.505,61	142.809,09	- 26.696,52
C312	LOMBARDIA	MN	Castiglione delle Stiviere	204.690,91	221.373,76	16.682,85
C314	PIEMONTE	CN	Castiglione Falletto	- 13.522,31	- 13.522,31	-
C315	LAZIO	VT	Castiglione in Teverina	72.702,74	74.293,50	1.590,76
C300	LOMBARDIA	VA	Castiglione Olona	20.866,21	22.305,13	1.438,92
C317	PIEMONTE	CN	Castiglione Tinella	88.395,89	94.884,19	6.488,30
C307	PIEMONTE	TO	Castiglione Torinese	29.127,14	28.157,46	- 969,68
C331	MARCHE	AP	Castorano	53.114,64	56.934,40	3.819,76
C335	PUGLIA	LE	Castrignano de' Greci	32.540,63	35.316,24	2.775,61
C336	PUGLIA	LE	Castrignano del Capo	38.912,43	41.876,59	2.964,16
C339	EMILIAROMAGNA	FC	Castrocaro Terme e Terra del Sol	88.951,78	98.582,04	9.630,26
C340	LAZIO	FR	Castrocielo	128.421,76	136.478,31	8.056,55
C341	SICILIA	AG	Castrofilippo	90.594,64	76.584,20	- 14.010,44
C108	CALABRIA	CS	Castrolibero	26.519,42	25.018,59	- 1.500,83
C343	LOMBARDIA	VA	Castronno	8.668,67	9.496,65	827,98
C347	SICILIA	ME	Castroreale	157.974,92	149.973,04	- 8.001,88
C352	CALABRIA	CZ	Catanzaro	384.386,54	348.056,25	- 36.330,29

C353	SICILIA	EN	Catenanuova	47.738,01	47.049,33	- 688,68
C354	ABRUZZO	PE	Catignano	87.955,50	93.173,80	5.218,30
C356	SICILIA	AG	Cattolica Eraclea	298.447,70	277.292,06	- 21.155,64
C285	CALABRIA	RC	Caulonia	405.004,62	354.648,50	- 50.356,12
C361	CAMPANIA	SA	Cava de' Tirreni	194.723,86	213.477,41	18.753,55
C363	PIEMONTE	BI	Cavaglià	82.743,81	87.696,41	4.952,60
C364	PIEMONTE	NO	Cavaglietto	19.004,34	20.306,10	1.301,76
C365	PIEMONTE	NO	Cavaglio d'Agogna	30.902,42	32.813,82	1.911,40
C369	PIEMONTE	TO	Cavagnolo	40.542,04	41.754,85	1.212,81
C370	VENETO	VR	Cavaion Veronese	92.810,03	107.597,87	14.787,84
C374	LOMBARDIA	CO	Cavallasca	5.435,06	5.663,09	228,03
C376	PIEMONTE	CN	Cavallermaggiore	- 88.897,08	- 88.897,08	-
C378	PIEMONTE	NO	Cavallirio	35.778,07	40.029,11	4.251,04
C382	LOMBARDIA	VA	Cavaria con Premezzo	6.841,19	6.897,43	56,24
C384	VENETO	TV	Cavaso del Tomba	44.019,36	51.826,15	7.806,79
C390	LAZIO	RM	Cave	87.142,81	96.299,53	9.156,72
C404	PIEMONTE	TO	Cavour	- 119.033,38	- 84.003,67	35.029,71
C406	LOMBARDIA	MN	Cavriana	216.116,20	241.594,95	25.478,75
C407	TOSCANA	AR	Cavriglia	95.094,88	97.539,21	2.444,33
C409	LOMBARDIA	VA	Cazzago Brabbia	6.644,24	6.872,97	228,73
C412	VENETO	VR	Cazzano di Tramigna	84.643,40	94.487,78	9.844,38
C413	LAZIO	FR	Ceccano	116.147,45	112.060,46	- 4.086,99
C420	SICILIA	PA	Cefalà Diana	29.660,92	28.774,27	- 886,65
C421	SICILIA	PA	Cefalù	178.331,89	195.435,13	17.103,24
C424	PUGLIA	BR	Ceglie Messapica	414.309,97	464.221,04	49.911,07
C438	PIEMONTE	AT	Cellarengo	- 1.129,42	2.212,70	3.342,12
C439	LOMBARDIA	BS	Cellatica	44.698,94	52.043,51	7.344,57
C443	LIGURIA	SV	Celle Ligure	26.773,11	31.056,83	4.283,72
C446	LAZIO	VT	Celleno	92.796,25	100.501,22	7.704,97
C447	LAZIO	VT	Cellere	145.287,75	153.377,34	8.089,59
C457	LOMBARDIA	BG	Cenate Sotto	16.645,16	17.885,71	1.240,55
C466	PIEMONTE	CN	Centallo	- 114.778,61	- 114.778,61	-
C472	CALABRIA	CZ	Centrache	19.031,87	17.715,13	- 1.316,74
C471	SICILIA	EN	Centuripe	- 139.008,60	- 139.008,60	-
C476	CAMPANIA	BN	Ceppaloni	112.447,74	121.007,52	8.559,78
C479	LAZIO	FR	Ceprano	84.357,76	87.379,19	3.021,43
C496	SICILIA	PA	Cerda	146.505,79	141.349,01	- 5.156,78
C503	PIEMONTE	AL	Cereseto	62.342,03	70.344,67	8.002,64
C504	PIEMONTE	CN	Ceresole Alba	- 38.848,61	- 28.534,67	10.313,94
C516	LOMBARDIA	CO	Cermenate	27.488,07	25.346,68	- 2.141,39
C521	LOMBARDIA	LC	Cernusco Lombardone	17.659,32	18.520,25	860,93
C528	PIEMONTE	AT	Cerreto d'Asti	12.465,60	13.524,35	1.058,75
C507	PIEMONTE	AL	Cerreto Grue	27.939,38	32.904,17	4.964,79
C531	PIEMONTE	AL	Cerrina Monferrato	76.842,50	86.682,23	9.839,73
C532	PIEMONTE	BI	Cerrione	33.723,10	34.849,72	1.126,62
C540	TOSCANA	FI	Certaldo	229.696,71	234.694,29	4.997,58
C545	LAZIO	FR	Cervaro	117.813,05	119.861,79	2.048,74
C550	PIEMONTE	CN	Cervere	- 34.213,93	- 34.213,93	-
C552	LAZIO	RM	Cerveteri	445.370,76	356.977,17	- 88.393,59
C554	CALABRIA	CS	Cervicati	24.535,60	24.545,65	10,05
C557	CAMPANIA	AV	Cervinara	22.409,69	20.088,02	- 2.321,67
C558	CAMPANIA	CE	Cervino	52.158,67	51.787,21	- 371,46
C559	LIGURIA	IM	Cervo	20.030,65	16.265,51	- 3.765,14
C573	EMILIAROMAGNA	FC	Cesena	105.477,58	72.836,07	- 32.641,51
C576	CAMPANIA	AV	Cesinali	21.914,32	22.612,78	698,46
C581	CALABRIA	VV	Cessaniti	70.481,37	63.172,99	- 7.308,38
C587	TOSCANA	SI	Cetona	83.210,11	88.002,46	4.792,35

C589	PIEMONTE	CN	Ceva	31.710,14	45.316,10	13.605,96
C599	PIEMONTE	CN	Cherasco	- 117.242,63	- 117.242,63	-
C605	VENETO	VI	Chiampo	42.298,83	45.820,32	3.521,49
C606	CAMPANIA	AV	Chianche	16.490,69	16.653,05	162,36
C608	TOSCANA	SI	Chianciano Terme	54.978,70	55.473,18	494,48
C609	TOSCANA	PI	Chianni	75.965,67	71.909,82	- 4.055,85
C612	SICILIA	RG	Chiaramonte Gulfi	-	-	-
C616	CALABRIA	CZ	Chiaravalle Centrale	86.966,41	91.906,47	4.940,06
C621	LIGURIA	GE	Chiavari	47.314,59	57.250,79	9.936,20
C624	PIEMONTE	TO	Chiaverano	33.695,99	36.884,49	3.188,50
C627	PIEMONTE	TO	Chieri	66.267,88	70.519,52	4.251,64
C632	ABRUZZO	CH	Chieti	9.391,03	30.900,62	21.509,59
C649	LOMBARDIA	BG	Chiuduno	38.695,54	41.346,49	2.650,95
C650	VENETO	VI	Chiuppano	16.202,98	16.800,77	597,79
C658	PIEMONTE	AT	Chiusano d'Asti	10.670,20	11.667,78	997,58
C661	TOSCANA	SI	Chiusdino	144.929,81	138.861,40	- 6.068,41
C662	TOSCANA	SI	Chiusi	120.668,75	118.449,14	- 2.219,61
C668	SICILIA	AG	Cianciana	94.741,56	79.894,70	- 14.846,86
C684	LOMBARDIA	PV	Cigognola	- 25.964,05	- 25.964,05	-
C696	SICILIA	PA	Ciminna	178.564,78	163.902,95	- 14.661,83
C701	PIEMONTE	AT	Cinaglio	19.663,29	21.428,36	1.765,07
C704	MARCHE	MC	Cingoli	-	-	-
C705	TOSCANA	GR	Cinigiano	208.756,53	218.642,67	9.886,14
C708	SICILIA	PA	Cinisi	74.449,88	57.696,12	- 16.753,76
C710	CALABRIA	RC	Cinquefrondi	96.481,55	95.870,67	- 610,88
C713	VENETO	PD	Cinto Euganeo	89.938,34	100.171,12	10.232,78
C715	PIEMONTE	TO	Cinzano	23.690,76	26.596,03	2.905,27
C716	CAMPANIA	CE	Ciorlano	49.188,92	44.644,30	- 4.544,62
C718	LIGURIA	IM	Cipressa	58.384,57	49.492,75	- 8.891,82
C722	PIEMONTE	TO	Ciriè	- 26.536,66	- 26.536,66	-
C724	LOMBARDIA	CO	Cirimido	- 2.530,93	- 2.530,93	-
C725	CALABRIA	KR	Cirò	186.147,41	156.336,44	- 29.810,97
C726	CALABRIA	KR	Cirò Marina	261.538,62	230.929,39	- 30.609,23
C728	LOMBARDIA	BG	Cisano Bergamasco	21.246,48	22.314,74	1.068,26
C735	VENETO	TV	Cison di Valmarino	55.516,50	61.765,76	6.249,26
C739	PIEMONTE	AT	Cisterna d'Asti	27.188,13	30.946,60	3.758,47
C741	PUGLIA	BR	Cisternino	165.691,42	188.977,80	23.286,38
C750	ABRUZZO	PE	Città Sant'Angelo	- 137.176,07	- 137.176,07	-
C747	CALABRIA	RC	Cittanova	252.174,88	270.600,48	18.425,60
C755	LIGURIA	IM	Civezza	16.339,68	18.844,48	2.504,80
C765	LAZIO	VT	Civita Castellana	406.502,87	396.244,47	- 10.258,40
C771	ABRUZZO	PE	Civitaquana	84.555,46	86.948,28	2.392,82
C773	LAZIO	RM	Civitavecchia	305.932,71	312.238,94	6.306,23
C780	LAZIO	VT	Civitella d'Agliano	142.496,48	151.174,98	8.678,50
C781	ABRUZZO	TE	Civitella del Tronto	153.174,39	164.369,34	11.194,95
C777	EMILIAROMAGNA	FC	Civitella di Romagna	158.700,83	183.655,68	24.954,85
C774	TOSCANA	AR	Civitella in Val di Chiana	363.126,80	392.499,57	29.372,77
C782	TOSCANA	GR	Civitella Paganico	185.564,20	183.177,82	- 2.386,38
C784	LAZIO	RM	Civitella San Paolo	55.806,21	57.774,63	1.968,42
C792	PIEMONTE	CN	Clavesana	20.304,92	27.013,22	6.708,30
C795	CALABRIA	CS	Cleto	45.671,09	43.479,42	- 2.191,67
C804	PIEMONTE	AT	Coazzolo	- 13.633,79	- 13.633,79	-
C807	PIEMONTE	AT	Cocconato	45.418,21	51.052,50	5.634,29
C813	LOMBARDIA	PV	Codevilla	110.447,84	125.198,72	14.750,88
C818	SARDEGNA	SS	Codrongianos	63.729,51	56.117,68	- 7.611,83
C826	LIGURIA	GE	Cogorno	32.585,50	35.429,52	2.844,02
C829	PIEMONTE	NO	Colazza	3.384,28	3.364,33	- 19,95

C836	LAZIO	FR	Colfelice	41.315,46	42.566,08	1.250,62
C845	UMBRIA	PG	Collazzone	143.372,98	152.084,80	8.711,82
C847	TOSCANA	SI	Colle di Val d'Elsa	219.714,89	234.399,46	14.684,57
C848	VENETO	TV	Colle Umberto	69.356,26	75.547,08	6.190,82
C850	LOMBARDIA	BS	Collebeato	30.015,86	32.870,65	2.854,79
C852	EMILIAROMAGNA	PR	Collecchio	24.173,82	26.763,16	2.589,34
C858	LAZIO	RM	Colleferro	87.546,87	85.064,97	- 2.481,90
C860	PIEMONTE	TO	Collegno	- 17.386,98	- 17.386,98	-
C865	PUGLIA	LE	Collepasso	54.261,68	57.843,20	3.581,52
C868	PIEMONTE	TO	Colleretto Giacosa	7.051,64	6.092,27	- 959,37
C869	TOSCANA	LI	Collesalvetti	24.701,65	31.291,00	6.589,35
C875	MOLISE	CB	Colletorto	71.123,71	75.142,54	4.018,83
C876	LAZIO	RI	Collevecchio	104.577,13	109.755,66	5.178,53
C882	SARDEGNA	VS	Collinas	33.295,28	33.484,75	189,47
C901	ABRUZZO	TE	Colonnella	- 4.636,46	4.238,82	8.875,28
M336	LOMBARDIA	CO	Colverde	22.059,27	22.572,80	513,53
C911	LOMBARDIA	VA	Comabbio	9.593,97	9.838,70	244,73
C922	LOMBARDIA	VA	Comerio	4.242,42	3.227,29	- 1.015,13
C926	PIEMONTE	NO	Comignago	10.404,16	11.621,89	1.217,73
C928	SICILIA	AG	Comitini	49.509,41	46.300,23	- 3.209,18
C933	LOMBARDIA	CO	Como	74.860,12	80.569,16	5.709,04
C939	CAMPANIA	CE	Conca della Campania	114.555,27	113.032,91	- 1.522,36
C956	SICILIA	ME	Condrò	34.013,83	29.458,24	- 4.555,59
C957	VENETO	TV	Conegliano	135.657,76	143.377,02	7.719,26
C962	PIEMONTE	AL	Coniolo	23.704,99	25.815,73	2.110,74
C968	SICILIA	PA	Contessa Entellina	458.153,21	439.204,67	- 18.948,54
C971	CAMPANIA	AV	Contrada	30.096,88	32.213,82	2.116,94
C972	ABRUZZO	TE	Controguerra	116.437,93	125.039,87	8.601,94
C974	CAMPANIA	SA	Contursi Terme	56.228,11	60.645,25	4.417,14
C975	PUGLIA	BA	Conversano	332.134,95	361.459,53	29.324,58
C977	PIEMONTE	AL	Conzano	83.491,50	96.977,60	13.486,10
C983	PUGLIA	BA	Corato	1.083.368,59	1.057.260,96	- 26.107,63
C988	LAZIO	VT	Corchiano	157.803,44	177.391,67	19.588,23
C992	VENETO	TV	Cordignano	120.275,09	134.175,55	13.900,46
C999	ABRUZZO	AQ	Corfinio	- 3.169,17	- 1.128,07	2.041,10
D003	LAZIO	LT	Cori	487.798,26	528.669,93	40.871,67
D004	EMILIAROMAGNA	RN	Coriano	116.973,33	114.758,61	- 2.214,72
D005	CALABRIA	CS	Corigliano Calabro	441.691,53	325.844,38	- 115.847,15
D006	PUGLIA	LE	Corigliano d'Otranto	83.270,96	91.698,01	8.427,05
D007	MARCHE	AN	Corinaldo	169.237,94	188.014,58	18.776,64
D020	VENETO	VI	Cornedo Vicentino	79.634,53	87.176,02	7.541,49
D030	VENETO	TV	Cornuda	56.607,61	60.369,15	3.761,54
D043	ABRUZZO	TE	Corropoli	98.611,55	95.783,67	- 2.827,88
D044	PUGLIA	LE	Corsano	25.441,56	28.243,47	2.801,91
D046	PIEMONTE	AT	Corsione	26.263,87	29.734,48	3.470,61
D049	CALABRIA	CZ	Cortale	68.242,48	71.691,09	3.448,61
D050	PIEMONTE	AT	Cortandone	17.550,18	20.591,26	3.041,08
D051	PIEMONTE	AT	Cortanze	13.994,13	15.697,97	1.703,84
D052	PIEMONTE	AT	Cortazzone	37.526,76	42.920,57	5.393,81
D058	LOMBARDIA	BS	Corte Franca	115.251,85	131.849,16	16.597,31
D072	PIEMONTE	AT	Cortiglione	41.722,59	46.957,93	5.235,34
D077	TOSCANA	AR	Cortona	806.630,79	840.991,03	34.360,24
D086	CALABRIA	CS	Cosenza	143.837,85	140.730,66	- 3.107,19
D093	PIEMONTE	CN	Cossano Belbo	131.195,06	142.637,51	11.442,45
D092	PIEMONTE	TO	Cossano Canavese	17.187,56	22.385,45	5.197,89
D094	PIEMONTE	BI	Cossato	5.183,18	4.430,40	- 752,78
D096	MARCHE	AP	Cossignano	48.152,67	50.299,75	2.147,08

D101	PIEMONTE	AT	Cossombrato	24.626,89	27.677,99	3.051,10
D112	LOMBARDIA	LC	Costa Masnaga	16.296,14	17.359,23	1.063,09
D114	LIGURIA	IM	Costarainera	36.916,11	-	- 36.916,11
D118	VENETO	VR	Costermano	58.323,36	67.158,86	8.835,50
D120	PIEMONTE	CN	Costigliole Saluzzo	- 12.744,46	- 8.297,06	4.447,40
D128	BASILICATA	MT	Craco	119.321,13	117.083,33	- 2.237,80
D136	VENETO	VI	Creazzo	39.689,25	42.792,86	3.103,61
D143	LOMBARDIA	LC	Cremella	5.974,78	6.135,99	161,21
D149	PIEMONTE	AL	Cremolino	55.672,77	59.329,22	3.656,45
D157	VENETO	TV	Crespano del Grappa	50.298,59	54.702,33	4.403,74
M328	TOSCANA	PI	Crespina Lorenzana	86.053,04	91.723,91	5.670,87
D162	PIEMONTE	NO	Cressa	18.720,97	20.284,20	1.563,23
D171	PUGLIA	TA	Crispiano	93.524,53	88.509,40	- 5.015,13
C670	VENETO	TV	Crocetta del Montello	100.368,32	110.343,74	9.975,42
D181	CALABRIA	CZ	Cropani	153.662,99	145.865,27	- 7.797,72
D184	CALABRIA	CS	Crosia	72.533,57	76.256,46	3.722,89
D185	LOMBARDIA	VA	Crosio della Valle	6.274,25	6.332,52	58,27
D189	CALABRIA	KR	Crucoli	102.632,25	89.402,61	- 13.229,64
D194	PIEMONTE	AL	Cuccaro Monferrato	38.536,22	43.588,48	5.052,26
D196	LOMBARDIA	CO	Cucciago	9.954,26	11.074,84	1.120,58
D197	PIEMONTE	TO	Cuceglio	2.450,50	1.842,32	- 608,18
D201	ABRUZZO	PE	Cugnoli	61.902,34	64.874,66	2.972,32
D202	PIEMONTE	TO	Cumiana	54.323,05	46.190,34	- 8.132,71
D205	PIEMONTE	CN	Cuneo	- 210.469,75	- 210.469,75	-
D207	PIEMONTE	AT	Cunico	32.754,98	36.392,46	3.637,48
D209	ABRUZZO	CH	Cupello	215.197,64	220.714,97	5.517,33
D211	MARCHE	AN	Cupramontana	85.493,55	97.056,93	11.563,38
D216	PIEMONTE	NO	Cureggio	- 2.995,85	5.858,95	8.854,80
D218	CALABRIA	CZ	Curinga	282.462,45	290.373,87	7.911,42
D223	PUGLIA	LE	Cursi	25.752,69	28.359,80	2.607,11
D253	CALABRIA	VV	Dasà	27.180,97	23.902,32	- 3.278,65
D256	LOMBARDIA	VA	Daverio	12.619,37	14.349,05	1.729,68
D257	CALABRIA	CZ	Davoli	- 33.221,83	- 18.850,79	14.371,04
D260	SARDEGNA	CA	Decimoputzu	147.456,02	126.068,09	- 21.387,93
D267	SICILIA	CL	Delia	57.664,49	54.118,57	- 3.545,92
D269	PUGLIA	FG	Deliceto	141.180,48	180.746,64	39.566,16
D279	UMBRIA	PG	Deruta	144.699,16	157.456,57	12.757,41
D284	LOMBARDIA	BS	Desenzano del Garda	250.156,06	269.562,86	19.406,80
D293	LIGURIA	IM	Diano Arentino	508,33	1.942,47	1.434,14
D296	LIGURIA	IM	Diano Castello	19.223,77	20.793,70	1.569,93
D291	PIEMONTE	CN	Diano d'Alba	75.192,48	78.703,79	3.511,31
D297	LIGURIA	IM	Diano Marina	25.928,54	23.907,47	- 2.021,07
D298	LIGURIA	IM	Diano San Pietro	22.465,75	24.600,93	2.135,18
D305	PUGLIA	LE	Diso	34.701,07	37.913,33	3.212,26
D309	PIEMONTE	NO	Divignano	14.579,12	15.873,02	1.293,90
D314	PIEMONTE	CN	Dogliani	109.913,03	124.064,62	14.151,59
D319	LIGURIA	IM	Dolcedo	35.628,56	40.534,53	4.905,97
D327	LOMBARDIA	LC	Dolzago	6.527,04	6.393,74	- 133,30
D344	SARDEGNA	CA	Donori	76.338,18	68.987,58	- 7.350,60
D347	PIEMONTE	NO	Dormelletto	7.583,19	7.989,65	406,46
D350	PIEMONTE	BI	Dorzano	1.051,59	4.030,56	2.978,97
D357	EMILIAROMAGNA	FC	Dovadola	85.066,40	93.312,26	8.245,86
D360	EMILIAROMAGNA	BO	Dozza	60.001,18	63.063,80	3.062,62
D361	CAMPANIA	CE	Dragoni	94.595,50	92.105,79	- 2.489,71
D364	CALABRIA	VV	Drapia	74.791,41	76.048,68	1.257,27
D373	PIEMONTE	TO	Druento	26.209,84	19.928,54	- 6.281,30
D376	SARDEGNA	NU	Dualchi	31.226,98	24.664,73	- 6.562,25

D380	CAMPANIA	BN	Dugenta	154.765,01	167.598,28	12.833,27
D386	CAMPANIA	BN	Durazzano	- 11.203,66	- 11.203,66	-
D388	PIEMONTE	AT	Dusino San Michele	29.115,68	32.151,04	3.035,36
D394	ABRUZZO	PE	Elice	61.205,39	49.660,25	- 11.545,14
D412	PIEMONTE	CN	Envie	16.609,00	18.886,29	2.277,29
D421	LOMBARDIA	BS	Erbusco	128.385,06	143.832,05	15.446,99
H243	CAMPANIA	NA	Ercolano	255.805,88	196.615,04	- 59.190,84
D423	SICILIA	TP	Erice	-	-	-
M292	SARDEGNA	SS	Erula	- 1.216,05	- 1.216,05	-
D431	SARDEGNA	CA	Escolca	30.863,94	24.993,78	- 5.870,16
D452	LAZIO	VT	Fabrica di Roma	161.861,64	178.091,07	16.229,43
D458	EMILIAROMAGNA	RA	Faenza	577.629,39	643.369,84	65.740,45
D469	CAMPANIA	BN	Faicchio	124.914,32	132.770,48	7.856,16
D474	SICILIA	ME	Falcone	35.696,07	32.242,10	- 3.453,97
D475	LAZIO	VT	Faleria	109.029,57	115.481,27	6.451,70
D477	MARCHE	FM	Falerone	68.273,16	75.553,19	7.280,03
D482	LOMBARDIA	CO	Faloppio	9.982,64	11.426,74	1.444,10
D483	LAZIO	FR	Falvaterra	25.843,21	27.362,89	1.519,68
D494	ABRUZZO	CH	Fara Filiorum Petri	40.103,27	41.511,06	1.407,79
D493	LAZIO	RI	Fara in Sabina	166.856,75	171.432,71	4.575,96
D492	PIEMONTE	NO	Fara Novarese	31.578,02	32.783,91	1.205,89
D496	VENETO	VI	Fara Vicentino	63.246,69	81.250,74	18.004,05
D499	PIEMONTE	CN	Farigliano	64.459,36	66.723,10	2.263,74
D503	LAZIO	VT	Farnese	132.739,74	136.498,11	3.758,37
D505	VENETO	TV	Farra di Soligo	141.098,36	152.350,33	11.251,97
D508	PUGLIA	BR	Fasano	298.864,22	277.920,36	- 20.943,86
D510	TOSCANA	PI	Fauglia	131.234,75	140.904,09	9.669,34
D514	SICILIA	AG	Favara	304.273,78	277.528,34	- 26.745,44
D520	PIEMONTE	TO	Favria	- 36.543,18	- 36.543,18	-
D526	EMILIAROMAGNA	PR	Felino	52.082,46	55.632,98	3.550,52
D528	PIEMONTE	AL	Felizzano	31.672,64	29.116,06	- 2.556,58
D531	LOMBARDIA	CO	Fenegrò	- 3.244,78	- 3.244,78	-
D539	LAZIO	FR	Ferentino	346.802,01	366.553,48	19.751,47
D542	MARCHE	FM	Fermo	- 180.498,45	- 180.498,45	-
D544	CALABRIA	CZ	Feroleto Antico	86.649,35	85.889,75	- 759,60
D547	BASILICATA	MT	Ferrandina	354.316,48	329.003,69	- 25.312,79
D554	PIEMONTE	AT	Ferrere	43.818,15	49.626,61	5.808,46
D557	CALABRIA	RC	Ferruzzano	45.740,39	38.256,24	- 7.484,15
D562	PIEMONTE	TO	Fiano	9.233,64	12.627,15	3.393,51
D561	LAZIO	RM	Fiano Romano	237.218,97	249.693,91	12.474,94
D569	SICILIA	ME	Ficarra	93.985,97	82.640,19	- 11.345,78
B034	EMILIAROMAGNA	PR	Fidenza	188.625,46	182.862,30	- 5.763,16
D575	TOSCANA	FI	Fiesole	74.403,78	86.038,90	11.635,12
D579	LOMBARDIA	CO	Figino Serenza	10.203,50	10.834,68	631,18
M321	TOSCANA	FI	Figline e Incisa Valdarno	212.060,20	228.433,85	16.373,65
D582	CALABRIA	CS	Figline Vegliaturo	- 6.823,92	- 6.823,92	-
D586	LAZIO	RM	Filacciano	38.568,58	43.090,59	4.522,01
D589	CALABRIA	VV	Filandari	60.179,98	62.063,31	1.883,33
D592	ABRUZZO	CH	Filetto	36.921,23	41.694,45	4.773,22
D596	CALABRIA	VV	Filogaso	55.434,16	48.762,95	- 6.671,21
D600	LIGURIA	SV	Finale Ligure	119.675,40	134.720,52	15.045,12
D605	LOMBARDIA	CO	Fino Mornasco	22.021,06	21.755,92	- 265,14
D608	PIEMONTE	TO	Fiorano Canavese	9.407,41	8.848,22	- 559,19
D607	EMILIAROMAGNA	MO	Fiorano Modenese	56.687,02	56.565,98	- 121,04
D614	CALABRIA	CS	Firmo	16.868,77	15.159,20	- 1.709,57
D615	CAMPANIA	SA	Fisciano	177.572,05	185.620,20	8.048,15
D619	CALABRIA	RC	Fiumara	72.625,41	62.692,25	- 9.933,16

D637	SARDEGNA	SS	Florinas	70.152,31	62.533,48	- 7.618,83
D638	CAMPANIA	AV	Flumeri	-	-	-
D644	CAMPANIA	BN	Foglianise	48.027,54	53.904,66	5.877,12
D649	TOSCANA	AR	Foiano della Chiana	167.078,53	183.179,68	16.101,15
D652	MARCHE	AP	Folignano	47.692,99	52.994,76	5.301,77
D654	VENETO	TV	Follina	37.683,35	42.652,97	4.969,62
D656	TOSCANA	GR	Follonica	44.175,47	37.521,01	- 6.654,46
D662	LAZIO	LT	Fondi	62.527,71	42.851,62	- 19.676,09
D671	CAMPANIA	AV	Fontanarosa	63.031,93	71.934,31	8.902,38
D675	PIEMONTE	NO	Fontaneto d'Agogna	52.737,71	54.257,13	1.519,42
D680	VENETO	TV	Fonte	82.981,50	92.382,86	9.401,36
D682	LAZIO	FR	Fontechiari	44.132,69	47.769,04	3.636,35
D689	LAZIO	RI	Forano	67.387,79	71.286,44	3.898,65
D693	CAMPANIA	BN	Forchia	4.258,26	3.234,94	- 1.023,32
D701	CAMPANIA	AV	Forino	- 13.412,10	- 11.283,57	2.128,53
D704	EMILIAROMAGNA	FC	Forlì	261.143,23	211.242,34	- 49.900,89
D707	LAZIO	RM	Formello	86.078,60	79.970,91	- 6.107,69
D708	LAZIO	LT	Formia	128.914,58	149.602,59	20.688,01
D728	EMILIAROMAGNA	PR	Fornovo di Taro	75.019,79	78.655,52	3.635,73
D733	SICILIA	ME	Forza d'Agrò	38.688,96	32.347,99	- 6.340,97
D742	PIEMONTE	CN	Fossano	- 404.419,28	- 404.419,28	-
D755	CAMPANIA	BN	Fragneto l'Abate	38.872,56	39.908,21	1.035,65
D756	CAMPANIA	BN	Fragneto Monforte	83.734,78	87.458,53	3.723,75
D762	CALABRIA	VV	Francavilla Angitola	120.518,24	110.229,42	- 10.288,82
D759	PIEMONTE	AL	Francavilla Bisio	30.341,23	40.700,23	10.359,00
D767	CALABRIA	VV	Francica	98.919,56	78.755,67	- 20.163,89
D768	SICILIA	SR	Francofonte	- 453.778,08	- 453.778,08	-
D770	PIEMONTE	AL	Frascaro	30.868,13	32.130,42	1.262,29
D773	LAZIO	RM	Frascati	- 5.315,92	- 4.665,14	650,78
D785	LAZIO	RI	Frasso Sabino	7.757,78	9.984,29	2.226,51
D784	CAMPANIA	BN	Frasso Telesino	37.744,63	33.468,02	- 4.276,61
D791	MARCHE	PU	Fratte Rosa	36.281,31	39.975,28	3.693,97
D793	SICILIA	ME	Frazzanò	26.820,43	25.039,87	- 1.780,56
D798	CAMPANIA	AV	Frigento	-	-	-
D805	PIEMONTE	TO	Front	20.593,09	22.042,03	1.448,94
D810	LAZIO	FR	Frosinone	135.284,10	133.325,60	- 1.958,50
D814	PIEMONTE	AL	Fubine	164.967,23	188.104,56	23.137,33
D818	VENETO	VR	Fumane	81.068,14	90.672,69	9.604,55
D824	SICILIA	ME	Furci Siculo	40.096,62	31.511,23	- 8.585,39
D827	SARDEGNA	VS	Furtei	89.319,70	73.717,95	- 15.601,75
D835	PIEMONTE	AL	Gabiano	64.465,15	71.247,39	6.782,24
D843	LAZIO	LT	Gaeta	113.095,36	122.507,83	9.412,47
D844	SICILIA	ME	Gaggi	67.145,80	62.619,21	- 4.526,59
D848	PIEMONTE	BI	Gaglianico	- 8.018,93	- 8.018,93	-
D851	PUGLIA	LE	Gagliano del Capo	34.542,86	38.237,01	3.694,15
D852	CALABRIA	CZ	Gagliato	17.330,36	14.537,90	- 2.792,46
D858	TOSCANA	SI	Gaiole in Chianti	98.768,96	113.421,53	14.652,57
D870	LAZIO	VT	Gallese	171.796,32	180.864,96	9.068,64
D871	LOMBARDIA	VA	Galliate Lombardo	7.618,18	11.592,85	3.974,67
D875	LAZIO	RM	Gallicano nel Lazio	83.974,45	81.064,30	- 2.910,15
D885	SICILIA	ME	Gallodoro	17.306,29	14.757,57	- 2.548,72
D886	CAMPANIA	CE	Galluccio	137.839,29	132.139,31	- 5.699,98
D889	VENETO	PD	Galzignano Terme	82.633,15	88.343,12	5.709,97
D890	PIEMONTE	AL	Gamalero	53.618,09	54.719,65	1.101,56
D895	TOSCANA	FI	Gambassi Terme	29.492,17	42.608,01	13.115,84
D902	VENETO	VI	Gambugliano	23.987,60	26.105,00	2.117,40
D913	LOMBARDIA	LC	Garbagnate Monastero	7.654,29	8.123,67	469,38

D915	VENETO	VR	Garda	25.097,85	33.280,39	8.182,54
D921	PIEMONTE	NO	Gargallo	8.925,69	9.534,79	609,10
D931	PIEMONTE	TO	Garzigliana	- 5.452,35	- 5.452,35	-
D932	CALABRIA	CZ	Gasperina	30.243,20	28.502,80	- 1.740,40
D933	PIEMONTE	TO	Gassino Torinese	61.062,96	64.040,57	2.977,61
D937	PIEMONTE	NO	Gattico	52.798,17	59.218,32	6.420,15
D938	PIEMONTE	VC	Gattinara	31.839,95	31.131,93	- 708,02
D941	PIEMONTE	AL	Gavazzana	12.644,35	15.587,64	2.943,29
D944	PIEMONTE	AL	Gavi	167.042,43	191.252,21	24.209,78
D945	LAZIO	RM	Gavignano	56.628,97	55.932,66	- 696,31
D948	TOSCANA	GR	Gavorrano	392.334,73	416.920,48	24.585,75
D951	LOMBARDIA	VA	Gazzada Schianno	15.004,59	15.232,08	227,49
D958	EMILIAROMAGNA	PC	Gazzola	97.334,29	102.870,09	5.535,80
D961	EMILIAROMAGNA	RN	Gemmano	62.222,96	68.080,18	5.857,22
D964	LAZIO	RM	Genazzano	195.063,85	207.598,78	12.534,93
D967	PIEMONTE	CN	Genola	- 33.017,29	- 33.017,29	-
D968	SARDEGNA	OR	Genoni	49.740,19	39.330,93	- 10.409,26
D970	SARDEGNA	VS	Genuri	16.171,81	14.898,12	- 1.273,69
D971	BASILICATA	PZ	Genzano di Lucania	630.621,28	588.900,40	- 41.720,88
D972	LAZIO	RM	Genzano di Roma	128.437,56	143.095,56	14.658,00
D975	CALABRIA	RC	Gerace	84.516,12	71.343,72	- 13.172,40
D982	SARDEGNA	CA	Gergei	78.866,07	62.724,24	- 16.141,83
D994	SARDEGNA	CA	Gesico	42.976,27	35.884,68	- 7.091,59
D997	SARDEGNA	VS	Gesturi	53.621,41	51.146,46	- 2.474,95
D998	CAMPANIA	AV	Gesualdo	-	-	-
E001	PIEMONTE	NO	Ghemme	59.058,43	60.680,21	1.621,78
E004	SARDEGNA	OR	Ghilarza	80.533,23	65.018,18	- 15.515,05
E013	SICILIA	PA	Giardinello	40.169,96	35.894,37	- 4.275,59
E014	SICILIA	ME	Giardini-Naxos	- 11.963,20	- 10.192,33	1.770,87
E021	VENETO	TV	Giavera del Montello	112.787,14	123.308,93	10.521,79
E022	SARDEGNA	CI	Giba	64.042,11	53.346,69	- 10.695,42
E023	SICILIA	TP	Gibellina	182.118,91	179.995,55	- 2.123,36
E026	CAMPANIA	SA	Giffoni Sei Casali	49.165,45	51.844,20	2.678,75
E027	CAMPANIA	SA	Giffoni Valle Piana	37.258,66	42.642,66	5.384,00
E033	BASILICATA	PZ	Ginestra	- 1.624,47	449,29	2.073,76
E036	PUGLIA	TA	Ginosa	425.146,95	411.460,20	- 13.686,75
E038	PUGLIA	BA	Gioia del Colle	471.702,02	521.324,08	49.622,06
E044	CALABRIA	RC	Gioiosa Ionica	71.423,72	58.716,77	- 12.706,95
E043	SICILIA	ME	Gioiosa Marea	126.508,67	125.424,13	- 1.084,54
E049	SARDEGNA	OG	Girasole	16.803,41	14.188,09	- 2.615,32
E053	PUGLIA	LE	Giuggianello	37.833,88	40.048,06	2.214,18
E055	SICILIA	PA	Giuliana	-	-	-
E056	ABRUZZO	CH	Giuliano Teatino	61.566,96	64.696,31	3.129,35
E060	CAMPANIA	SA	Giungano	47.281,69	48.557,21	1.275,52
E061	PUGLIA	LE	Giurdignano	31.676,93	35.915,58	4.238,65
E068	CALABRIA	CZ	Gizzeria	- 14.016,93	- 14.016,93	-
E079	LOMBARDIA	VA	Golasecca	18.287,45	18.613,62	326,17
E081	LOMBARDIA	PV	Golferenzo	24.293,36	25.959,83	1.666,47
M274	SARDEGNA	OT	Golfo Aranci	1.665,87	1.301,15	- 364,72
E086	SARDEGNA	CI	Gonnesa	40.192,82	36.824,00	- 3.368,82
E087	SARDEGNA	OR	Gonnoscodina	19.466,48	16.410,16	- 3.056,32
E088	SARDEGNA	OR	Gonnostramatza	36.598,11	29.171,66	- 7.426,45
E100	LOMBARDIA	BG	Gorlago	24.585,62	25.640,79	1.055,17
E104	LOMBARDIA	VA	Gornate Olona	12.689,59	13.200,83	511,24
E118	PIEMONTE	CN	Govone	- 35.907,26	- 35.907,26	-
E120	PIEMONTE	NO	Gozzano	28.816,12	30.643,58	1.827,46
E128	LAZIO	VT	Graffignano	154.616,34	162.473,19	7.856,85

E131	CAMPANIA	NA	Gragnano	52.785,91	43.784,54	- 9.001,37
E133	SICILIA	CT	Grammichele	281.481,31	239.290,15	- 42.191,16
E134	PIEMONTE	AT	Grana	- 8.260,65	- 8.260,65	-
E138	VENETO	VI	Grancona	40.671,88	45.233,95	4.562,07
E139	LOMBARDIA	CO	Grandate	6.615,89	6.075,90	- 539,99
E142	SICILIA	ME	Graniti	54.903,97	50.240,12	- 4.663,85
E147	BASILICATA	MT	Grassano	98.371,01	106.480,52	8.109,51
E156	SICILIA	CT	Gravina di Catania	- 13.524,81	- 13.524,81	-
E155	PUGLIA	BA	Gravina in Puglia	869.712,78	850.325,04	- 19.387,74
E159	PIEMONTE	AT	Grazzano Badoglio	- 12.388,55	- 12.388,55	-
E169	TOSCANA	FI	Greve in Chianti	225.131,98	242.999,08	17.867,10
E171	VENETO	VR	Grezzana	100.751,93	108.922,43	8.170,50
E177	PIEMONTE	NO	Grignasco	35.074,90	38.124,02	3.049,12
E188	PIEMONTE	AL	Grognardo	22.072,28	24.883,40	2.811,12
E196	EMILIAROMAGNA	PC	Gropparello	123.662,51	126.626,55	2.964,04
E203	PIEMONTE	TO	Grosso	8.473,52	8.178,58	- 294,94
E204	LAZIO	RM	Grottaferrata	19.794,30	22.441,29	2.646,99
E205	PUGLIA	TA	Grottaglie	385.545,73	312.124,21	- 73.421,52
E206	CAMPANIA	AV	Grottaminarda	120.076,71	122.508,87	2.432,16
E208	MARCHE	FM	Grottazzolina	39.015,43	42.296,67	3.281,24
E209	SICILIA	AG	Grotte	80.325,40	76.320,56	- 4.004,84
E212	CALABRIA	RC	Grotteria	103.805,37	85.379,00	- 18.426,37
E213	BASILICATA	MT	Grottole	240.253,34	220.192,30	- 20.061,04
E214	CAMPANIA	AV	Grottolella	28.034,05	29.902,94	1.868,89
E216	PIEMONTE	TO	Grugliasco	- 11.169,62	- 11.169,62	-
E223	PUGLIA	BA	Grumo Appula	196.089,87	209.473,00	13.383,13
E233	SICILIA	ME	Gualtieri Sicaminò	57.632,79	54.709,61	- 2.923,18
E234	SARDEGNA	CA	Guamaggiore	39.944,10	32.614,70	- 7.329,40
E235	LOMBARDIA	CO	Guanzate	- 4.215,55	- 4.215,55	-
E241	UMBRIA	TR	Guardea	75.749,41	83.268,02	7.518,61
E249	CAMPANIA	BN	Guardia Sanframondi	- 18.948,96	- 18.948,96	-
E243	ABRUZZO	CH	Guardiagrele	56.987,67	62.735,41	5.747,74
E250	TOSCANA	PI	Guardistallo	34.602,58	37.161,18	2.558,60
E251	PIEMONTE	CN	Guarene	- 44.710,17	- 44.710,17	-
E252	SARDEGNA	CA	Guasila	80.769,74	68.651,04	- 12.118,70
E259	MOLISE	CB	Guglionesi	305.957,13	336.767,28	30.810,15
E263	LAZIO	RM	Guidonia Montecelio	291.913,94	287.099,16	- 4.814,78
E271	LOMBARDIA	BS	Gussago	125.687,92	144.161,43	18.473,51
E284	VENETO	VR	Illasi	208.459,58	267.371,68	58.912,10
E287	LOMBARDIA	LC	Imbersago	10.468,13	11.422,78	954,65
E289	EMILIAROMAGNA	BO	Imola	651.347,90	697.638,52	46.290,62
E290	LIGURIA	IM	Imperia	289.233,03	314.367,47	25.134,44
E291	TOSCANA	FI	Impruneta	75.129,56	83.095,28	7.965,72
E292	LOMBARDIA	VA	Inarzo	7.770,61	8.441,01	670,40
E295	PIEMONTE	AT	Incisa Scapaccino	35.478,72	36.031,18	552,46
E309	LOMBARDIA	CO	Inverigo	29.829,66	29.638,57	- 191,09
E314	PIEMONTE	NO	Invorio	31.465,62	40.734,43	9.268,81
E321	CALABRIA	VV	Ionadi	27.929,58	27.640,64	- 288,94
E326	BASILICATA	MT	Irsina	762.850,78	688.009,08	- 74.841,70
E330	LAZIO	VT	Ischia di Castro	333.169,31	344.433,42	11.264,11
E348	TOSCANA	GR	Isola del Giglio	- 1.573,15	- 1.573,15	-
E340	LAZIO	FR	Isola del Liri	60.426,17	63.294,11	2.867,94
E350	SICILIA	PA	Isola delle Femmine	8.463,66	8.511,51	47,85
E366	SICILIA	RG	Ispica	862.239,82	823.179,14	- 39.060,68
E367	LOMBARDIA	VA	Ispra	18.906,50	19.821,46	914,96
E374	SICILIA	ME	Itala	17.037,29	13.106,61	- 3.930,68
E376	SARDEGNA	SS	Ittireddu	30.465,23	25.193,45	- 5.271,78

E377	SARDEGNA	SS	Ittiri	145.357,35	144.418,71	- 938,64
E379	PIEMONTE	TO	Ivrea	44.124,93	39.051,92	- 5.073,01
E274	CALABRIA	CZ	Jacurso	45.180,39	47.314,49	2.134,10
E386	LOMBARDIA	VA	Jerago con Orago	10.602,11	10.968,77	366,66
E390	SICILIA	AG	Joppolo Giancaxio	61.516,93	60.531,63	- 985,30
E430	PIEMONTE	CN	La Morra	- 70.371,71	- 70.371,71	-
E463	LIGURIA	SP	La Spezia	48.239,97	42.357,79	- 5.882,18
E392	LAZIO	RM	Labico	22.893,38	24.579,91	1.686,53
E401	SARDEGNA	SS	Laerru	52.250,63	45.129,25	- 7.121,38
E402	CALABRIA	RC	Laganadi	24.463,82	23.081,31	- 1.382,51
E406	PIEMONTE	CN	Lagnasco	- 156.514,85	- 156.514,85	-
E414	LIGURIA	SV	Laigueglia	4.554,66	5.263,87	709,21
E413	TOSCANA	PI	Lajatico	90.830,10	96.279,38	5.449,28
E428	LOMBARDIA	CO	Lambrugo	5.278,72	5.311,74	33,02
M208	CALABRIA	CZ	Lamezia Terme	11.709,62	3.562,12	- 8.147,50
E432	TOSCANA	PT	Lamporecchio	31.724,25	31.347,25	- 377,00
E435	ABRUZZO	CH	Lanciano	339.244,77	355.868,47	16.623,70
E438	EMILIAROMAGNA	PR	Langhirano	155.292,98	171.087,93	15.794,95
C767	LAZIO	RM	Lanuvio	256.758,50	256.581,51	- 176,99
E447	MARCHE	FM	Lapedona	62.292,44	67.706,36	5.413,92
E448	CAMPANIA	AV	Lapio	43.784,43	45.791,54	2.007,11
E450	CALABRIA	CS	Lappano	-	-	-
A345	ABRUZZO	AQ	L'Aquila	- 9.739,32	- 9.739,32	-
E451	TOSCANA	PT	Larciano	23.871,14	20.435,69	- 3.435,45
E456	MOLISE	CB	Larino	298.307,53	309.263,66	10.956,13
E464	SARDEGNA	VS	Las Plassas	25.878,50	23.164,19	- 2.714,31
E459	SICILIA	PA	Lascari	92.494,48	91.994,69	- 499,79
E466	TOSCANA	FI	Lastra a Signa	77.604,18	83.388,01	5.783,83
E468	TOSCANA	AR	Laterina	77.176,50	83.473,85	6.297,35
E469	PUGLIA	TA	Laterza	272.406,27	275.504,75	3.098,48
E475	CALABRIA	CS	Lattarico	77.076,37	75.260,79	- 1.815,58
E479	CALABRIA	RC	Laureana di Borrello	- 69.480,11	- 48.234,58	21.245,53
E484	PIEMONTE	TO	Lauriano	45.997,67	46.922,22	924,55
E487	CAMPANIA	AV	Lauro	4.139,78	2.750,89	- 1.388,89
E488	LIGURIA	GE	Lavagna	53.429,27	58.361,75	4.932,48
E493	BASILICATA	PZ	Lavello	624.318,70	662.173,92	37.855,22
E507	LOMBARDIA	LC	Lecco	40.346,32	40.054,95	- 291,37
E510	LOMBARDIA	VA	Leggiuno	16.773,28	21.156,22	4.382,94
E519	LIGURIA	GE	Leivi	26.429,20	29.028,53	2.599,33
E523	SICILIA	ME	Leni	- 2.382,10	- 2.382,10	-
E536	SICILIA	EN	Leonforte	-	-	-
E539	PIEMONTE	CN	Lequio Tanaro	- 7.074,16	- 7.074,16	-
E541	SICILIA	PA	Lercara Friddi	-	-	-
E542	LIGURIA	SP	Lerici	17.843,84	15.153,92	- 2.689,92
E544	PIEMONTE	NO	Lesa	17.674,73	19.417,55	1.742,82
E546	PIEMONTE	CN	Lesegno	12.677,51	14.405,89	1.728,38
E547	EMILIAROMAGNA	PR	Lesignano de' Bagni	73.559,50	84.838,39	11.278,89
E551	PIEMONTE	TO	Lessolo	13.272,08	11.445,33	- 1.826,75
E552	PIEMONTE	BI	Lessona	23.926,80	26.471,92	2.545,12
E557	CAMPANIA	NA	Lettere	63.886,02	65.674,45	1.788,43
E571	SICILIA	ME	Librizzi	86.830,81	74.782,67	- 12.048,14
E573	SICILIA	AG	Licata	793.143,74	709.571,63	- 83.572,11
E578	SICILIA	CT	Licodia Eubea	446.347,19	385.283,35	- 61.063,84
E590	CALABRIA	VV	Limbadi	188.856,76	193.201,55	4.344,79
E594	SICILIA	ME	Limina	20.215,32	15.824,12	- 4.391,20
E607	LOMBARDIA	CO	Lipomo	5.546,21	5.128,18	- 418,03
E608	LOMBARDIA	PV	Lirio	16.527,11	18.486,92	1.959,81

E625	TOSCANA	LI	Livorno	50.936,46	41.245,36	- 9.691,10
E632	LIGURIA	SV	Loano	74.624,06	67.286,49	- 7.337,57
E644	SARDEGNA	OG	Loceri	19.249,89	19.191,89	- 58,00
E645	PUGLIA	BA	Locorotondo	146.072,62	193.655,70	47.583,08
D976	CALABRIA	RC	Locri	158.614,37	133.264,86	- 25.349,51
E649	SARDEGNA	NU	Lodine	- 228,00	- 228,00	-
E656	LOMBARDIA	LC	Lomagna	12.511,09	12.467,64	- 43,45
E659	LOMBARDIA	CO	Lomazzo	- 5.982,60	- 5.982,60	-
E665	LOMBARDIA	VA	Lonate Ceppino	16.646,12	17.592,76	946,64
M312	LOMBARDIA	BS	Lonato del Garda	388.607,70	422.653,31	34.045,61
E671	VENETO	VI	Longare	31.032,82	32.355,64	1.322,82
E675	EMILIAROMAGNA	FC	Longiano	89.572,22	92.325,99	2.753,77
E682	VENETO	VI	Lonigo	472.638,29	515.546,23	42.907,94
E683	PIEMONTE	TO	Loranzè	7.538,01	7.532,92	- 5,09
E691	ABRUZZO	PE	Loreto Aprutino	49.603,53	36.512,16	- 13.091,37
E694	MARCHE	MC	Loro Piceno	82.712,48	92.773,15	10.060,67
E700	SARDEGNA	OG	Lotzorai	22.821,12	20.675,07	- 2.146,05
E707	LOMBARDIA	VA	Lozza	6.121,59	5.681,12	- 440,47
E709	VENETO	PD	Lozzo Atestino	128.116,49	144.007,25	15.890,76
E711	PIEMONTE	VC	Lozzolo	8.766,51	10.524,18	1.757,67
E712	PIEMONTE	AL	Lu	120.524,35	132.654,23	12.129,88
E713	LAZIO	VT	Lubriano	39.752,23	42.247,77	2.495,54
E715	TOSCANA	LU	Lucca	55.245,26	78.399,21	23.153,95
E714	SICILIA	AG	Lucca Sicula	51.797,15	42.494,46	- 9.302,69
E718	TOSCANA	AR	Lucignano	107.800,38	114.479,19	6.678,81
E726	EMILIAROMAGNA	PC	Lugagnano Val d'Arda	172.206,73	189.628,42	17.421,69
E731	VENETO	VI	Lugo di Vicenza	27.725,03	31.032,90	3.307,87
E735	LOMBARDIA	CO	Luisago	6.178,44	5.952,82	- 225,62
E742	SARDEGNA	VS	Lunamatrona	55.258,40	51.741,58	- 3.516,82
E746	CAMPANIA	AV	Luogosano	12.584,24	13.190,93	606,69
E749	LOMBARDIA	CO	Lurago d'Erba	15.655,08	16.356,13	701,05
E750	LOMBARDIA	CO	Lurago Marinone	- 3.640,37	- 3.640,37	-
E753	LOMBARDIA	CO	Lurate Caccivio	15.557,55	15.260,67	- 296,88
E769	LOMBARDIA	VA	Luvinate	4.925,55	4.055,03	- 870,52
E782	PIEMONTE	TO	Macello	- 55.914,28	- 55.914,28	-
E783	MARCHE	MC	Macerata	- 82.962,11	- 82.962,11	-
E803	PIEMONTE	NO	Maggiora	35.022,35	37.921,21	2.898,86
E809	PIEMONTE	CN	Magliano Alfieri	- 15.229,65	- 15.229,65	-
E808	PIEMONTE	CN	Magliano Alpi	- 6.740,77	- 5.895,83	844,94
E807	MARCHE	FM	Magliano di Tenna	26.518,95	29.602,66	3.083,71
E810	TOSCANA	GR	Magliano in Toscana	487.176,94	514.462,31	27.285,37
E813	LAZIO	RM	Magliano Romano	47.913,23	47.168,86	- 744,37
E812	LAZIO	RI	Magliano Sabina	151.661,51	156.902,14	5.240,63
E815	PUGLIA	LE	Maglie	87.180,17	91.755,62	4.575,45
E817	PIEMONTE	TO	Maglione	30.781,26	33.393,33	2.612,07
E834	CALABRIA	CZ	Maida	183.350,18	183.800,41	450,23
E836	CALABRIA	VV	Maierato	158.532,92	145.537,74	- 12.995,18
E837	MARCHE	AN	Maiolati Spontini	65.365,96	69.210,04	3.844,08
E856	LOMBARDIA	VA	Malgesso	6.672,71	7.218,03	545,32
E863	LOMBARDIA	VA	Malnate	25.268,84	23.203,50	- 2.065,34
E868	MARCHE	AP	Maltignano	24.053,87	25.303,92	1.250,05
B632	LAZIO	RM	Mandela	25.342,30	20.778,80	- 4.563,50
E883	LOMBARDIA	BS	Manerba del Garda	42.777,94	46.965,46	4.187,52
E885	PUGLIA	FG	Manfredonia	- 96.719,55	- 64.645,02	32.074,53
E887	PIEMONTE	CN	Mango	103.790,11	110.235,16	6.445,05
E891	CAMPANIA	AV	Manocalzati	40.396,91	44.372,90	3.975,99
E892	ABRUZZO	PE	Manoppello	177.330,73	187.508,53	10.177,80

E894	PIEMONTE	CN	Manta	- 100.322,50	- 100.322,50	-
E900	LAZIO	RM	Manziana	96.799,63	95.648,71	- 1.150,92
E901	LOMBARDIA	BG	Mapello	33.280,26	35.208,18	1.927,92
E902	SARDEGNA	SS	Mara	36.539,59	36.800,02	260,43
E904	EMILIAROMAGNA	MO	Maranello	102.528,16	111.596,00	9.067,84
E911	VENETO	VR	Marano di Valpolicella	86.025,19	94.683,77	8.658,58
E908	LAZIO	RM	Marano Equo	19.534,81	17.467,74	- 2.067,07
E914	CALABRIA	CS	Marano Marchesato	9.182,48	8.491,76	- 690,72
E915	CALABRIA	CS	Marano Principato	11.971,74	11.266,77	- 704,97
E905	EMILIAROMAGNA	MO	Marano sul Panaro	107.733,87	113.988,17	6.254,30
E907	PIEMONTE	NO	Marano Ticino	32.587,98	34.630,33	2.042,35
E923	CALABRIA	CZ	Marcedusa	37.000,82	30.634,09	- 6.366,73
E925	CALABRIA	CZ	Marcellinara	35.107,97	32.347,52	- 2.760,45
E933	TOSCANA	AR	Marciano della Chiana	139.568,75	141.155,81	1.587,06
E939	PIEMONTE	CN	Marene	- 50.358,08	- 50.358,08	-
E941	PIEMONTE	TO	Marentino	67.414,88	72.110,49	4.695,61
E944	PIEMONTE	AT	Maretto	23.406,05	27.528,99	4.122,94
E945	PIEMONTE	CN	Margarita	- 7.944,64	- 7.944,64	-
E951	LOMBARDIA	CO	Mariano Comense	35.764,31	38.903,61	3.139,30
E953	SICILIA	CL	Marianopoli	-	-	-
E956	CALABRIA	RC	Marina di Gioiosa Ionica	97.514,30	87.302,73	- 10.211,57
E958	LAZIO	RM	Marino	27.357,64	19.100,88	- 8.256,76
E968	CALABRIA	RC	Maropati	72.012,19	74.329,10	2.316,91
E970	VENETO	VI	Marostica	55.870,98	56.949,32	1.078,34
E975	UMBRIA	PG	Marsciano	695.608,22	707.104,56	11.496,34
E978	LAZIO	VT	Marta	86.322,76	96.434,14	10.111,38
E979	PUGLIA	LE	Martano	69.482,91	76.887,84	7.404,93
E984	PUGLIA	LE	Martignano	18.787,23	21.238,27	2.451,04
E986	PUGLIA	TA	Martina Franca	548.231,96	620.899,88	72.667,92
E992	SARDEGNA	SS	Martis	49.278,35	43.255,53	- 6.022,82
E998	CAMPANIA	CE	Marzano Appio	114.161,29	122.493,31	8.332,02
M270	SARDEGNA	CI	Masainas	56.916,72	47.894,73	- 9.021,99
F004	SICILIA	CT	Mascali	471.154,46	479.039,65	7.885,19
F005	SICILIA	CT	Mascalucia	25.868,71	26.851,32	982,61
F006	BASILICATA	PZ	Maschito	91.102,97	-	- 91.102,97
F009	VENETO	TV	Maser	151.552,07	164.036,25	12.484,18
F015	PIEMONTE	AL	Masio	19.628,43	22.707,23	3.078,80
F019	VENETO	VI	Mason Vicentino	8.394,79	7.660,97	- 733,82
F023	TOSCANA	MS	Massa	25.575,32	19.311,18	- 6.264,14
F025	TOSCANA	PT	Massa e Cozzile	24.049,35	21.661,07	- 2.388,28
F021	MARCHE	FM	Massa Fermana	18.918,22	19.942,28	1.024,06
F030	CAMPANIA	NA	Massa Lubrense	71.785,99	58.070,11	- 13.715,88
F027	PUGLIA	TA	Massafra	- 71.201,32	- 60.975,79	10.225,53
F042	PIEMONTE	BI	Masserano	- 14.454,96	- 7.059,35	7.395,61
F050	SARDEGNA	OR	Masullas	46.394,38	37.887,30	- 8.507,08
F052	BASILICATA	MT	Matera	820.485,54	854.035,92	33.550,38
F053	PIEMONTE	TO	Mathi	5.067,57	4.342,14	- 725,43
F054	PUGLIA	LE	Matino	131.483,26	145.887,30	14.404,04
F064	LAZIO	RM	Mazzano Romano	83.717,16	87.368,04	3.650,88
F065	SICILIA	CL	Mazzarino	951.501,54	813.672,80	- 137.828,74
M271	SICILIA	CT	Mazzarrone	- 51.524,94	- 51.524,94	-
F067	PIEMONTE	TO	Mazzè	26.927,94	23.093,24	- 3.834,70
F082	EMILIAROMAGNA	PR	Medesano	147.376,75	163.368,73	15.991,98
F093	PIEMONTE	NO	Meina	10.807,97	12.016,18	1.208,21
F096	PIEMONTE	AL	Melazzo	90.762,63	101.761,28	10.998,65
F097	EMILIAROMAGNA	FC	Meldola	113.639,10	149.534,30	35.895,20
F101	PUGLIA	LE	Melendugno	239.054,99	266.125,51	27.070,52

F105	CALABRIA	RC	Melicuccà	67.289,66	61.298,72	- 5.990,94
F107	SICILIA	SR	Melilli	- 96.744,71	- 96.744,71	-
F112	CALABRIA	RC	Melito di Porto Salvo	222.438,57	203.524,67	- 18.913,90
F110	CAMPANIA	AV	Melito Irpino	56.062,34	52.890,34	- 3.172,00
F113	CAMPANIA	BN	Melizzano	94.885,57	98.208,98	3.323,41
F117	PUGLIA	LE	Melpignano	31.199,78	32.923,11	1.723,33
F127	LAZIO	RM	Mentana	147.049,94	132.949,79	- 14.100,15
F133	LOMBARDIA	LC	Merate	39.241,85	38.333,00	- 908,85
F134	LOMBARDIA	VA	Mercallo	10.104,17	11.130,33	1.026,16
F138	CAMPANIA	SA	Mercato San Severino	85.818,82	64.581,01	- 21.237,81
F140	PIEMONTE	TO	Mercenasco	36.930,02	37.111,89	181,87
F141	CAMPANIA	AV	Mercogliano	11.238,88	10.785,24	- 453,64
F145	MARCHE	AN	Mergo	16.104,07	18.047,13	1.943,06
F151	LOMBARDIA	CO	Merone	7.339,35	7.247,64	- 91,71
F158	SICILIA	ME	Messina	198.976,20	149.547,58	- 49.428,62
F172	VENETO	VR	Mezzane di Sotto	106.689,25	116.514,32	9.825,07
F184	SICILIA	PA	Mezzojuso	154.296,31	150.971,16	- 3.325,15
F188	PIEMONTE	NO	Mezzomerico	39.394,17	44.427,37	5.033,20
F190	VENETO	TV	Miane	61.117,24	65.738,87	4.621,63
F191	PIEMONTE	NO	Miasino	8.050,91	8.866,68	815,77
F194	PUGLIA	LE	Miggiano	23.866,84	26.332,06	2.465,22
F201	BASILICATA	MT	Miglionico	157.073,86	166.360,35	9.286,49
E618	SICILIA	CL	Milena	72.578,88	59.821,32	- 12.757,56
F207	CALABRIA	VV	Mileto	136.665,29	127.901,32	- 8.763,97
F209	SICILIA	CT	Militello in Val di Catania	352.628,50	304.227,99	- 48.400,51
F217	SICILIA	CT	Mineo	826.504,82	524.118,95	- 302.385,87
F221	PUGLIA	LE	Minervino di Lecce	64.632,71	69.342,14	4.709,43
F220	PUGLIA	BT	Minervino Murge	567.418,37	540.748,71	- 26.669,66
F224	LAZIO	LT	Minturno	163.323,43	174.152,94	10.829,51
F230	CAMPANIA	AV	Mirabella Eclano	132.118,44	138.134,62	6.016,18
F231	SICILIA	CT	Mirabella Imbaccari	44.557,92	39.094,09	- 5.463,83
F232	PIEMONTE	AL	Mirabello Monferrato	12.903,06	10.900,24	- 2.002,82
F242	SICILIA	ME	Mirto	- 29.037,99	- 12.975,77	16.062,22
F246	SICILIA	PA	Misilmeri	428.370,38	449.583,55	21.213,17
F248	LOMBARDIA	LC	Missaglia	40.418,00	41.542,37	1.124,37
F258	SICILIA	RG	Modica	- 58.678,57	9.040,35	67.718,92
F259	EMILIAROMAGNA	FC	Modigliana	215.680,25	228.880,46	13.200,21
F268	MARCHE	MC	Mogliano	- 27.733,11	- 27.733,11	-
F274	CAMPANIA	BN	Moiano	18.396,01	14.019,88	- 4.376,13
F277	SICILIA	ME	Moio Alcantara	9.206,91	7.444,59	- 1.762,32
F301	CALABRIA	RC	Molochio	106.114,26	102.657,37	- 3.456,89
F304	LOMBARDIA	LC	Molteno	6.654,85	6.448,56	- 206,29
F306	VENETO	VI	Molvena	33.108,85	37.245,25	4.136,40
F310	MARCHE	PU	Mombaroccio	87.889,13	101.132,55	13.243,42
F315	PIEMONTE	TO	Mombello di Torino	28.508,45	31.101,54	2.593,09
F313	PIEMONTE	AL	Mombello Monferrato	112.316,61	127.724,32	15.407,71
F323	PIEMONTE	AT	Monale	40.853,73	47.434,45	6.580,72
F324	CALABRIA	RC	Monasterace	164.433,30	142.961,74	- 21.471,56
F330	PIEMONTE	CN	Monasterolo di Savigliano	- 31.964,53	- 31.964,53	-
F335	PIEMONTE	TO	Moncalieri	82.624,37	80.195,84	- 2.428,53
F336	PIEMONTE	AT	Moncalvo	- 17.219,28	- 17.219,28	-
F337	PIEMONTE	AL	Moncestino	23.643,51	30.008,96	6.365,45
F338	PIEMONTE	CN	Monchiero	18.305,99	19.320,53	1.014,54
F342	PIEMONTE	VC	Moncrivello	15.937,53	16.433,96	496,43
F343	PIEMONTE	AT	Moncucco Torinese	43.561,68	50.293,67	6.731,99
F346	EMILIAROMAGNA	RN	Mondaino	68.335,24	77.564,23	9.228,99
F347	MARCHE	PU	Mondavio	84.481,80	92.619,16	8.137,36

F351	PIEMONTE	CN	Mondovì	1.911,36	35.470,93	33.559,57
F358	PIEMONTE	CN	Monforte d'Alba	- 82.487,21	- 55.405,81	27.081,40
F359	SICILIA	ME	Monforte San Giorgio	157.297,19	153.157,33	- 4.139,86
F360	VENETO	TV	Monfumo	43.455,91	48.949,76	5.493,85
F361	PIEMONTE	AT	Mongardino	- 15.138,00	- 15.138,00	-
F372	LOMBARDIA	CO	Monguzzo	9.592,32	9.681,46	89,14
F373	LOMBARDIA	BS	Moniga del Garda	22.669,44	25.764,94	3.095,50
F377	SICILIA	PA	Monreale	2.205.922,16	1.983.609,41	- 222.312,75
F379	MARCHE	FM	Monsampietro Morico	23.032,62	24.958,78	1.926,16
F382	VENETO	PD	Monselice	316.236,37	350.717,25	34.480,88
F384	TOSCANA	PT	Monsummano Terme	35.499,52	31.916,72	- 3.582,80
F385	PIEMONTE	CN	Montà	61.121,66	86.068,78	24.947,12
F386	PIEMONTE	AT	Montabone	22.582,84	23.534,19	951,35
F390	PIEMONTE	AT	Montafia	44.617,83	48.694,73	4.076,90
F395	SICILIA	ME	Montagnareale	56.893,04	51.450,87	- 5.442,17
F398	TOSCANA	FI	Montaione	135.039,63	105.607,80	- 29.431,83
F399	BASILICATA	MT	Montalbano Jonico	533.161,47	448.846,12	- 84.315,35
F402	TOSCANA	SI	Montalcino	309.804,66	321.862,14	12.057,48
F403	PIEMONTE	AL	Montaldeo	18.942,20	20.645,36	1.703,16
F404	PIEMONTE	AL	Montaldo Bormida	- 7.399,89	- 7.399,89	-
F405	PIEMONTE	CN	Montaldo di Mondovì	- 475,94	- 475,94	-
F408	PIEMONTE	CN	Montaldo Roero	27.916,54	36.052,17	8.135,63
F407	PIEMONTE	TO	Montaldo Torinese	28.095,68	30.354,32	2.258,64
F410	TOSCANA	PT	Montale	69.482,88	79.938,05	10.455,17
F411	PIEMONTE	TO	Montalenghe	2.344,76	1.728,56	- 616,20
F414	SICILIA	AG	Montallegro	112.416,00	102.760,57	- 9.655,43
F415	MARCHE	AP	Montalto delle Marche	100.703,64	103.059,46	2.355,82
F420	PIEMONTE	TO	Montalto Dora	16.451,62	15.077,12	- 1.374,50
F416	CALABRIA	CS	Montalto Uffugo	143.818,23	147.685,89	3.867,66
F424	PIEMONTE	CN	Montanera	- 13.300,58	- 13.300,58	-
F427	LOMBARDIA	CO	Montano Lucino	14.958,84	15.882,98	924,14
F428	MARCHE	FM	Montappone	23.000,64	25.278,39	2.277,75
F432	CALABRIA	CZ	Montauro	43.522,38	41.144,50	- 2.377,88
F476	EMILIAROMAGNA	RN	Monte Colombo	- 2.584,64	5.458,80	8.043,44
F477	LAZIO	RM	Monte Compatri	149.560,65	144.882,85	- 4.677,80
F486	VENETO	VI	Monte di Malo	48.237,79	62.466,60	14.228,81
F517	MARCHE	FM	Monte Giberto	37.971,70	42.506,23	4.534,53
F589	MARCHE	PU	Monte Porzio	78.142,13	83.885,70	5.743,57
F599	MARCHE	FM	Monte Rinaldo	25.099,18	25.666,89	567,71
F600	MARCHE	AN	Monte Roberto	44.439,61	49.049,20	4.609,59
F603	LAZIO	VT	Monte Romano	373.998,72	195.678,57	- 178.320,15
F620	LAZIO	FR	Monte San Giovanni Campano	97.559,25	95.040,13	- 2.519,12
F628	TOSCANA	AR	Monte San Savino	323.397,88	333.706,87	10.308,99
F664	MARCHE	FM	Monte Vidon Combatte	37.911,66	39.793,30	1.881,64
F665	MARCHE	FM	Monte Vidon Corrado	14.239,70	15.146,51	906,81
D746	CALABRIA	RC	Montebello Ionico	195.899,21	178.466,49	- 17.432,72
F450	MARCHE	PU	Montecalvo in Foglia	39.726,10	41.057,47	1.331,37
F448	CAMPANIA	AV	Montecalvo Irpino	-	-	-
F449	LOMBARDIA	PV	Montecalvo Versiggia	65.019,04	69.344,59	4.325,55
F453	MARCHE	AN	Montecarotto	67.188,39	73.049,70	5.861,31
F455	PIEMONTE	AL	Montecastello	32.201,38	33.772,23	1.570,85
A561	TOSCANA	PT	Montecatini-Terme	20.265,37	20.233,34	- 32,03
F461	VENETO	VR	Montecchia di Crosara	212.087,45	237.159,63	25.072,18
F462	UMBRIA	TR	Montecchio	99.837,77	105.858,13	6.020,36
F464	VENETO	VI	Montecchio Maggiore	138.330,12	148.262,84	9.932,72
F468	PIEMONTE	AT	Montechiaro d'Asti	44.125,25	49.340,34	5.215,09
F474	MARCHE	PU	Monteciccardo	65.019,56	73.123,88	8.104,32

F475	MOLISE	CB	Montecilfone	45.979,93	50.384,70	4.404,77
F480	CAMPANIA	SA	Montecorvino Pugliano	138.162,41	134.903,14	- 3.259,27
F481	CAMPANIA	SA	Montecorvino Rovella	163.658,85	172.448,16	8.789,31
F489	SICILIA	CL	Montedoro	45.868,56	44.819,74	- 1.048,82
F491	CAMPANIA	AV	Montefalcione	43.575,17	47.114,30	3.539,13
F492	UMBRIA	PG	Montefalco	274.116,52	291.215,44	17.098,92
F499	LAZIO	VT	Montefiascone	257.957,04	298.421,68	40.464,64
F502	EMILIAROMAGNA	RN	Montefiore Conca	90.289,52	99.944,07	9.654,55
F501	MARCHE	AP	Montefiore dell'Aso	100.577,30	100.160,14	- 417,16
F506	CAMPANIA	AV	Monteforte Irpino	18.187,90	19.227,25	1.039,35
F511	CAMPANIA	AV	Montefredane	47.967,79	52.850,84	4.883,05
F520	MARCHE	FM	Montegiorgio	158.279,65	173.055,10	14.775,45
F523	EMILIAROMAGNA	RN	Montegridolfo	28.160,29	32.708,03	4.547,74
F529	VENETO	PD	Montegrotto Terme	66.606,80	71.181,28	4.574,48
F533	MARCHE	PU	Montelabbate	74.131,70	81.945,71	7.814,01
F536	MARCHE	FM	Monteleone di Fermo	23.140,02	26.039,94	2.899,92
F542	SARDEGNA	SS	Monteleone Rocca Doria	13.403,24	11.735,58	- 1.667,66
F544	SICILIA	PA	Montelepre	33.112,35	34.735,22	1.622,87
F545	LAZIO	RM	Montelibretti	300.013,61	210.903,43	- 89.110,18
F548	MOLISE	CB	Montelongo	24.474,80	22.599,01	- 1.875,79
F550	PIEMONTE	CN	Montelupo Albese	33.458,18	35.495,49	2.037,31
F551	TOSCANA	FI	Montelupo Fiorentino	33.396,05	32.558,93	- 837,12
F553	SICILIA	PA	Montemaggiore Belsito	38.608,95	34.340,41	- 4.268,54
F563	PUGLIA	TA	Montemesola	33.511,58	35.599,21	2.087,63
F566	CAMPANIA	AV	Montemiletto	64.847,55	69.762,74	4.915,19
F568	BASILICATA	PZ	Montemilone	422.657,52	397.384,23	- 25.273,29
F572	TOSCANA	PO	Montemurlo	47.369,50	54.013,77	6.644,27
F576	MOLISE	CB	Montenero di Bisaccia	280.617,76	318.454,82	37.837,06
F582	ABRUZZO	CH	Monteodorisio	99.435,25	108.580,58	9.145,33
F586	CALABRIA	CZ	Montepaone	65.788,19	61.225,45	- 4.562,74
F592	TOSCANA	SI	Montepulciano	-	-	-
F597	EMILIAROMAGNA	BO	Monterenzio	- 11.006,38	- 11.006,38	-
F598	TOSCANA	SI	Monteriggioni	190.408,13	209.930,02	19.521,89
F605	TOSCANA	SI	Monteroni d'Arbia	200.013,06	213.054,12	13.041,06
F606	LAZIO	VT	Monterosi	43.511,48	42.041,67	- 1.469,81
F607	CALABRIA	VV	Monterosso Calabro	46.733,04	46.447,44	- 285,60
F611	LAZIO	RM	Monterotondo	180.654,83	186.637,81	5.982,98
F614	MARCHE	FM	Monterubbiano	99.379,04	106.820,48	7.441,44
F623	PUGLIA	LE	Montesano Salentino	30.746,73	33.736,00	2.989,27
F636	CAMPANIA	BN	Montesarchio	- 45.831,63	- 45.831,63	-
F637	BASILICATA	MT	Montescaglioso	665.190,42	604.174,20	- 61.016,22
F640	TOSCANA	PI	Montescudaio	55.062,43	58.749,98	3.687,55
F641	EMILIAROMAGNA	RN	Montescudo	66.617,58	70.469,18	3.851,60
F648	TOSCANA	FI	Montespertoli	345.648,52	369.625,01	23.976,49
F651	PIEMONTE	TO	Monteu da Po	12.462,46	11.609,93	- 852,53
F654	PIEMONTE	CN	Monteu Roero	117.377,34	129.225,10	11.847,76
F655	SICILIA	AG	Montevago	116.748,70	113.918,02	- 2.830,68
F656	TOSCANA	AR	Montevarchi	118.215,48	126.114,02	7.898,54
F657	LOMBARDIA	LC	Montevecchia	15.491,10	16.626,47	1.135,37
F662	VENETO	VI	Monteviale	39.277,16	47.827,73	8.550,57
F668	EMILIAROMAGNA	FC	Montiano	38.038,78	42.538,15	4.499,37
F674	LOMBARDIA	LC	Monticello Brianza	14.996,58	15.691,50	694,92
F669	PIEMONTE	CN	Monticello d'Alba	- 12.162,88	- 12.162,88	-
M302	PIEMONTE	AT	Montiglio Monferrato	146.150,24	162.350,36	16.200,12
F679	TOSCANA	MS	Montignoso	15.744,69	14.052,88	- 1.691,81
F687	LAZIO	RI	Montopoli di Sabina	98.643,31	110.351,00	11.707,69
F686	TOSCANA	PI	Montopoli in Val d'Arno	46.205,42	48.798,07	2.592,65

F688	LOMBARDIA	CO	Montorfano	8.913,53	8.917,19	3,66
F689	MOLISE	CB	Montorio nei Frentani	-	-	-
F692	LAZIO	RM	Montorio Romano	50.861,51	52.430,82	1.569,31
M330	CAMPANIA	AV	Montoro	99.931,24	109.419,07	9.487,83
F696	VENETO	VI	Montorso Vicentino	50.047,38	55.314,43	5.267,05
F697	MARCHE	FM	Montottone	51.694,84	55.703,50	4.008,66
F703	LOMBARDIA	VA	Monvalle	6.584,86	7.627,54	1.042,68
F705	LOMBARDIA	MN	Monzambano	160.099,18	181.199,01	21.099,83
F709	PIEMONTE	AT	Moransengo	11.979,38	14.018,12	2.038,74
F711	LOMBARDIA	VA	Morazzone	17.057,03	18.485,40	1.428,37
F716	PUGLIA	LE	Morciano di Leuca	24.962,31	27.500,41	2.538,10
F721	SARDEGNA	SS	Mores	135.412,94	117.710,80	- 17.702,14
F722	MARCHE	FM	Moresco	26.343,38	28.295,00	1.951,62
F729	VENETO	TV	Moriago della Battaglia	60.962,65	65.104,76	4.142,11
F730	LAZIO	RM	Moricone	91.939,93	89.792,38	- 2.147,55
F733	PIEMONTE	TO	Moriondo Torinese	43.975,16	47.831,99	3.856,83
F734	LAZIO	RM	Morlupo	78.022,29	73.742,08	- 4.280,21
F736	LOMBARDIA	VA	Mornago	35.138,23	38.303,62	3.165,39
F739	LOMBARDIA	PV	Mornico Losana	- 21.236,06	- 21.236,06	-
F743	PIEMONTE	CN	Morozzo	- 36.300,63	- 36.300,63	-
F747	ABRUZZO	TE	Morro d'Oro	111.623,08	116.178,22	4.555,14
F751	PIEMONTE	AL	Morsasco	53.761,99	60.296,33	6.534,34
F762	CAMPANIA	AV	Moschiano	41.154,86	31.757,79	- 9.397,07
F764	ABRUZZO	TE	Mosciano Sant'Angelo	247.641,86	262.713,29	15.071,43
F768	VENETO	VI	Mossano	72.538,10	81.691,75	9.153,65
F779	CALABRIA	RC	Motta San Giovanni	134.294,94	118.521,59	- 15.773,35
F776	PIEMONTE	BI	Mottalciata	5.216,19	6.536,49	1.320,30
F784	PUGLIA	TA	Mottola	425.512,34	440.084,67	14.572,33
F785	ABRUZZO	CH	Mozzagrogna	94.044,80	88.221,37	- 5.823,43
F798	CAMPANIA	AV	Mugnano del Cardinale	27.955,86	24.108,02	- 3.847,84
F814	PIEMONTE	AL	Murisengo	67.601,79	76.268,61	8.666,82
F815	TOSCANA	SI	Murlo	56.135,11	59.764,53	3.629,42
F816	PUGLIA	LE	Muro Leccese	53.848,36	61.034,24	7.185,88
F818	SARDEGNA	SS	Muros	24.827,71	23.706,21	- 1.121,50
F820	LOMBARDIA	BS	Muscoline	54.898,14	62.491,20	7.593,06
F822	SARDEGNA	CI	Musei	23.257,76	23.969,40	711,64
F830	SICILIA	CL	Mussomeli	-	-	-
F838	VENETO	VI	Nanto	69.068,93	74.524,55	5.455,62
F840	SARDEGNA	OR	Narbolia	68.794,44	71.357,41	2.562,97
F844	UMBRIA	TR	Narni	507.650,07	541.731,31	34.081,24
F845	SICILIA	AG	Naro	934.766,92	836.967,75	- 97.799,17
F846	PIEMONTE	CN	Narzole	- 27.471,15	- 27.471,15	-
F848	SICILIA	ME	Naso	123.890,37	125.673,30	1.782,93
F857	LAZIO	RM	Nazzano	52.719,86	49.177,30	- 3.542,56
F861	VENETO	VR	Negrar	145.629,17	161.588,85	15.959,68
F863	PIEMONTE	CN	Neive	- 48.963,98	- 48.963,98	-
F865	LAZIO	RM	Nemi	27.806,43	28.739,36	932,93
F868	LAZIO	VT	Nepi	408.721,53	403.672,42	- 5.049,11
F870	ABRUZZO	TE	Nereto	32.586,18	33.744,40	1.158,22
F871	LAZIO	RM	Nerola	71.174,87	75.553,41	4.378,54
F883	PIEMONTE	CN	Neviglie	51.642,83	52.941,29	1.298,46
F885	EMILIAROMAGNA	PC	Nibbiano	156.600,09	171.804,17	15.204,08
F887	LOMBARDIA	LC	Nibionno	12.151,21	12.712,86	561,65
F893	CALABRIA	VV	Nicotera	281.549,41	293.794,98	12.245,57
F895	PIEMONTE	CN	Niella Tanaro	21.602,69	24.178,08	2.575,39
F899	SICILIA	CL	Niscemi	467.166,04	400.919,46	- 66.246,58
F901	SICILIA	ME	Nizza di Sicilia	18.430,99	13.932,58	- 4.498,41

F908	ABRUZZO	PE	Nocciano	75.930,81	75.748,40	- 182,41
F912	CAMPANIA	SA	Nocera Inferiore	63.774,82	47.178,26	- 16.596,56
F913	CAMPANIA	SA	Nocera Superiore	26.361,33	19.769,33	- 6.592,00
F910	CALABRIA	CZ	Nocera Terinese	103.591,75	106.179,64	2.587,89
F914	EMILIAROMAGNA	PR	Noceto	70.820,90	74.419,12	3.598,22
F915	PUGLIA	BA	Noci	244.390,57	278.016,27	33.625,70
F916	PUGLIA	LE	Nociglia	37.387,73	39.925,36	2.537,63
F925	PIEMONTE	TO	Nole	- 3.147,28	- 2.161,43	985,85
F926	LIGURIA	SV	Noli	16.965,74	20.297,54	3.331,80
F933	SARDEGNA	NU	Noragugume	30.998,46	24.414,48	- 6.583,98
F934	SARDEGNA	OR	Norbello	47.697,77	38.136,55	- 9.561,22
F942	ABRUZZO	TE	Notaresco	186.203,47	191.325,68	5.122,21
F943	SICILIA	SR	Noto	3.881.831,94	3.571.793,35	- 310.038,59
F958	LOMBARDIA	CO	Novedrate	6.996,24	9.045,43	2.049,19
F961	PIEMONTE	CN	Novello	6.106,58	4.158,50	- 1.948,08
F965	PIEMONTE	AL	Novi Ligure	86.151,95	80.961,67	- 5.190,28
F977	SARDEGNA	SS	Nulvi	132.782,34	123.315,87	- 9.466,47
F981	SARDEGNA	CA	Nuragus	35.281,06	32.006,95	- 3.274,11
F982	SARDEGNA	CA	Nurallao	30.972,39	26.476,07	- 4.496,32
F989	LOMBARDIA	BS	Nuvolento	23.674,90	25.732,44	2.057,54
F990	LOMBARDIA	BS	Nuvolera	57.490,19	64.105,64	6.615,45
F995	PIEMONTE	AL	Occimiano	18.301,82	19.227,29	925,47
F997	PIEMONTE	AL	Odalengo Grande	47.332,60	52.662,99	5.330,39
F998	PIEMONTE	AL	Odalengo Piccolo	25.806,73	29.110,12	3.303,39
G003	MARCHE	AN	Offagna	28.006,96	31.210,20	3.203,24
G005	MARCHE	AP	Offida	176.399,41	188.610,86	12.211,45
G008	LOMBARDIA	VA	Oggiona con Santo Stefano	5.630,17	5.710,95	80,78
G009	LOMBARDIA	LC	Oggiono	18.679,71	19.619,56	939,85
G010	PIEMONTE	TO	Oglianico	- 4.925,78	- 4.925,78	-
G019	PIEMONTE	NO	Oleggio	161.794,91	184.420,47	22.625,56
G020	PIEMONTE	NO	Oleggio Castello	13.831,64	12.752,04	- 1.079,60
G022	LAZIO	RM	Olevano Romano	144.649,36	153.999,27	9.349,91
G025	LOMBARDIA	CO	Olgiate Comasco	26.597,94	27.146,92	548,98
G026	LOMBARDIA	LC	Olgiate Molgora	19.743,89	20.957,62	1.213,73
G032	LOMBARDIA	PV	Oliva Gessi	38.757,17	43.932,11	5.174,94
G034	CALABRIA	CZ	Olivadi	23.907,41	22.851,44	- 1.055,97
G036	SICILIA	ME	Oliveri	44.699,58	41.908,56	- 2.791,02
G043	SARDEGNA	OR	Ollastra	30.515,23	24.891,86	- 5.623,37
G046	SARDEGNA	SS	Olmedo	57.456,79	52.448,74	- 5.008,05
G056	LOMBARDIA	CO	Oltrona di San Mamette	6.977,18	6.773,77	- 203,41
G082	CALABRIA	RC	Oppido Mamertina	3.038,42	957,94	- 2.080,48
G088	TOSCANA	GR	Orbetello	681.926,26	746.291,94	64.365,68
G089	MARCHE	PU	Orciano di Pesaro	72.942,03	79.872,57	6.930,54
G090	TOSCANA	PI	Orciano Pisano	11.208,88	11.920,28	711,40
G095	VENETO	VI	Orgiano	105.076,41	115.228,19	10.151,78
G109	PIEMONTE	TO	Orio Canavese	10.281,21	7.848,06	- 2.433,15
G111	LAZIO	VT	Oriolo Romano	48.747,48	52.452,05	3.704,57
G125	PUGLIA	FG	Orsara di Puglia	- 26.490,18	- 26.490,18	-
G126	LOMBARDIA	CO	Orsenigo	13.229,75	13.218,27	- 11,48
G128	ABRUZZO	CH	Orsogna	67.412,15	71.230,35	3.818,20
G134	PIEMONTE	NO	Orta San Giulio	4.175,19	4.808,62	633,43
G133	SARDEGNA	CA	Ortacesus	63.795,34	54.310,08	- 9.485,26
G135	LAZIO	VT	Orte	266.921,85	279.609,67	12.687,82
G136	PUGLIA	LE	Ortelle	28.325,29	30.593,69	2.268,40
G137	MARCHE	FM	Ortezzano	33.770,73	33.700,58	- 70,15
G143	LIGURIA	SP	Ortonovo	54.399,66	58.598,57	4.198,91
G148	UMBRIA	TR	Orvieto	748.729,20	774.169,48	25.440,28

G151	PIEMONTE	TO	Osasco	- 12.166,19	- 12.166,19	-
E529	LOMBARDIA	VA	Osmate	5.989,32	6.536,20	546,88
G165	CAMPANIA	AV	Ospedaletto d'Alpinolo	- 1.608,53	- 1.608,53	-
G178	SARDEGNA	SS	Ossi	65.519,51	60.272,33	- 5.247,18
F401	MARCHE	AN	Ostra	154.917,56	175.971,61	21.054,05
F581	MARCHE	AN	Ostra Vetere	117.377,27	131.523,49	14.146,22
G187	PUGLIA	BR	Ostuni	474.374,40	491.514,30	17.139,90
G188	PUGLIA	LE	Otranto	146.340,01	153.232,54	6.892,53
G191	SARDEGNA	NU	Ottana	46.185,50	36.854,39	- 9.331,11
G190	CAMPANIA	NA	Ottaviano	88.673,24	69.324,54	- 19.348,70
G197	PIEMONTE	AL	Ovada	118.250,24	134.123,30	15.873,06
G199	PIEMONTE	AL	Oviglio	27.509,20	29.070,88	1.561,68
G202	PIEMONTE	TO	Ozegna	- 13.504,07	- 13.504,07	-
G203	SARDEGNA	SS	Ozieri	381.857,62	340.734,93	- 41.122,69
G205	EMILIAROMAGNA	BO	Ozzano dell'Emilia	- 33.303,12	- 28.981,58	4.321,54
G204	PIEMONTE	AL	Ozzano Monferrato	93.666,19	101.198,92	7.532,73
G212	UMBRIA	PG	Paciano	49.801,24	55.067,86	5.266,62
G213	LOMBARDIA	BS	Padenghe sul Garda	40.529,25	42.164,12	1.634,87
G215	PIEMONTE	AL	Paderna	22.357,62	29.192,70	6.835,08
G218	LOMBARDIA	LC	Paderno d'Adda	13.818,00	14.748,84	930,84
G221	VENETO	TV	Paderno del Grappa	37.455,44	41.139,23	3.683,79
G225	SARDEGNA	SS	Padria	62.576,00	58.670,07	- 3.905,93
M301	SARDEGNA	OT	Padru	- 543,00	- 543,00	-
G227	CAMPANIA	BN	Paduli	167.793,46	174.439,37	6.645,91
G230	CAMPANIA	SA	Pagani	151.722,01	121.654,58	- 30.067,43
G234	SICILIA	ME	Pagliara	32.745,03	24.859,96	- 7.885,07
G237	ABRUZZO	CH	Paglieta	194.298,96	206.785,67	12.486,71
G243	CAMPANIA	BN	Pago Veiano	87.216,13	91.429,51	4.213,38
G249	LOMBARDIA	BG	Paladina	8.542,12	9.277,81	735,69
G251	PUGLIA	TA	Palagianello	134.605,36	107.920,23	- 26.685,13
G254	TOSCANA	PI	Palaia	178.024,21	206.971,71	28.947,50
G257	MOLISE	CB	Palata	72.035,35	79.322,44	7.287,09
G262	PIEMONTE	TO	Palazzo Canavese	11.779,96	12.565,61	785,65
G261	BASILICATA	PZ	Palazzo San Gervasio	174.534,44	182.076,67	7.542,23
G267	SICILIA	SR	Palazzolo Acreide	-	-	-
G272	CALABRIA	CZ	Palermiti	57.983,46	48.832,48	- 9.150,98
G273	SICILIA	PA	Palermo	806.401,98	612.215,51	- 194.186,47
G274	LAZIO	RM	Palestrina	241.198,89	250.587,28	9.388,39
G276	LAZIO	FR	Paliano	240.564,55	244.312,89	3.748,34
G278	CALABRIA	KR	Pallagorio	- 672,55	- 672,55	-
G282	SICILIA	AG	Palma di Montechiaro	291.519,96	268.249,75	- 23.270,21
G285	PUGLIA	LE	Palmariggi	23.080,47	23.774,45	693,98
G288	CALABRIA	RC	Palmi	93.633,29	75.060,63	- 18.572,66
G291	PUGLIA	BA	Palo del Colle	266.807,08	284.062,15	17.255,07
G293	LAZIO	RM	Palombara Sabina	283.010,98	279.537,97	- 3.473,01
G292	CAMPANIA	SA	Palomonte	72.548,06	73.853,63	1.305,57
G315	SICILIA	TP	Pantelleria	183.716,05	183.716,05	-
G318	CAMPANIA	BN	Paolisi	15.124,05	11.490,50	- 3.633,55
G325	PUGLIA	LE	Parabita	102.432,57	111.623,98	9.191,41
G327	LOMBARDIA	BS	Paratico	21.674,66	24.167,14	2.492,48
G330	PIEMONTE	TO	Parella	5.047,84	4.432,27	- 615,57
G335	CALABRIA	VV	Parghelia	30.039,37	29.280,34	- 759,03
G338	PIEMONTE	AL	Parodi Ligure	46.173,05	53.594,51	7.421,46
G340	CAMPANIA	AV	Parolise	11.006,73	12.115,65	1.108,92
G347	SICILIA	TP	Partanna	447.890,19	412.012,97	- 35.877,22
G349	PIEMONTE	NO	Paruzzaro	8.917,84	9.449,19	531,35
G358	PIEMONTE	AT	Passerano Marmorito	26.912,91	29.653,43	2.740,52

G361	LOMBARDIA	BS	Passirano	112.798,93	128.326,54	15.527,61
G367	PIEMONTE	AL	Pasturana	22.093,01	24.771,02	2.678,01
M269	BASILICATA	PZ	Paterno	- 5.406,49	- 5.406,49	-
G370	CAMPANIA	AV	Paternopoli	77.378,39	83.118,63	5.740,24
G377	SICILIA	ME	Patti	214.619,37	191.025,95	- 23.593,42
G378	PUGLIA	LE	Patù	15.934,95	16.032,70	97,75
G382	SARDEGNA	VS	Pauli Arbarei	43.995,07	41.734,37	- 2.260,70
G386	CAMPANIA	BN	Paupisi	25.192,98	26.024,96	831,98
G387	PIEMONTE	TO	Pavarolo	21.408,05	22.494,57	1.086,52
G392	PIEMONTE	TO	Pavone Canavese	8.802,38	8.556,00	- 246,38
G395	TOSCANA	PI	Peccioli	216.694,21	238.661,00	21.966,79
G397	PIEMONTE	AL	Pecetto di Valenza	56.357,75	60.658,84	4.301,09
G398	PIEMONTE	TO	Pecetto Torinese	50.967,06	56.525,20	5.558,14
G399	EMILIAROMAGNA	PC	Pecorara	100.582,23	113.183,98	12.601,75
G408	VENETO	TV	Pederobba	73.171,44	84.301,92	11.130,48
G420	TOSCANA	FI	Pelago	72.948,29	81.675,24	8.726,95
G421	PIEMONTE	NO	Pella	3.048,57	3.142,03	93,46
G426	CAMPANIA	SA	Pellezzano	63.639,16	66.277,53	2.638,37
G438	ABRUZZO	PE	Penne	322.819,24	349.468,75	26.649,51
G441	ABRUZZO	CH	Perano	35.838,84	36.443,87	605,03
G448	LOMBARDIA	LC	Perego	11.602,40	11.477,67	- 124,73
G451	TOSCANA	AR	Pergine Valdarno	82.106,63	91.676,47	9.569,84
G462	PIEMONTE	TO	Perosa Canavese	8.598,76	7.080,55	- 1.518,21
G476	CAMPANIA	SA	Pertosa	27.579,63	28.080,00	500,37
G478	UMBRIA	PG	Perugia	1.549.167,59	1.627.274,17	78.106,58
G479	MARCHE	PU	Pesaro	314.992,28	337.924,60	22.932,32
G491	TOSCANA	PT	Pescia	405.040,13	433.323,50	28.283,37
G494	CAMPANIA	BN	Pesco Sannita	83.277,39	87.511,21	4.233,82
G506	MOLISE	CB	Petacciato	176.209,10	185.073,92	8.864,82
G516	MARCHE	FM	Petritoli	76.542,96	81.753,13	5.210,17
G517	CALABRIA	CZ	Petrizzi	63.838,56	55.717,67	- 8.120,89
G519	CAMPANIA	AV	Petruro Irpino	7.195,82	8.209,24	1.013,42
G520	PIEMONTE	NO	Pettenasco	7.078,60	8.219,78	1.141,18
G526	PIEMONTE	CN	Peveragno	42.597,68	39.140,53	- 3.457,15
G537	MARCHE	PU	Piagge	29.966,93	33.815,75	3.848,82
G541	CAMPANIA	CE	Piana di Monte Verna	41.798,59	42.990,70	1.192,11
G553	CALABRIA	CS	Piane Crati	- 306,23	- 306,23	-
G557	EMILIAROMAGNA	PC	Pianello Val Tidone	148.171,14	160.735,31	12.564,17
G559	PIEMONTE	TO	Pianezza	- 19.587,39	- 19.587,39	-
G560	VENETO	VI	Pianezze	23.720,38	26.767,04	3.046,66
G561	PIEMONTE	CN	Pianfei	3.909,11	2.843,87	- 1.065,24
G568	CAMPANIA	NA	Piano di Sorrento	18.982,66	14.415,33	- 4.567,33
D546	CALABRIA	CZ	Pianopoli	89.232,20	83.041,23	- 6.190,97
G570	EMILIAROMAGNA	BO	Pianoro	218.046,84	249.261,83	31.214,99
G571	LAZIO	VT	Piansano	100.630,26	116.034,33	15.404,07
G580	SICILIA	EN	Piazza Armerina	-	-	-
G589	ABRUZZO	PE	Picciano	36.142,56	40.116,90	3.974,34
G593	PIEMONTE	AT	Piea	32.294,72	36.116,31	3.821,59
G597	SICILIA	CT	Piedimonte Etneo	- 9.139,56	- 6.807,08	2.332,48
G598	LAZIO	FR	Piedimonte San Germano	52.285,63	50.717,73	- 1.567,90
G602	TOSCANA	SI	Pienza	123.729,57	124.710,32	980,75
G612	LOMBARDIA	PV	Pietra de' Giorgi	- 42.133,19	- 42.133,19	-
G605	LIGURIA	SV	Pietra Ligure	20.238,97	15.397,59	- 4.841,38
G619	PIEMONTE	AL	Pietra Marazzi	28.367,01	29.651,17	1.284,16
G611	CAMPANIA	AV	Pietradefusi	32.425,58	33.064,73	639,15
G620	CAMPANIA	CE	Pietramelara	84.202,91	80.977,54	- 3.225,37
G604	PUGLIA	FG	Pietramontecorvino	115.911,28	126.489,31	10.578,03

G624	SICILIA	EN	Pietraperzia	463.281,47	379.756,73	- 83.524,74
G629	CAMPANIA	AV	Pietrastornina	37.714,85	39.176,12	1.461,27
G630	CAMPANIA	CE	Pietravairano	124.552,36	128.286,36	3.734,00
G631	CAMPANIA	BN	Pietrelcina	132.393,37	141.508,22	9.114,85
G645	VENETO	TV	Pieve di Soligo	68.885,50	73.835,35	4.949,85
G646	LIGURIA	GE	Pieve Ligure	26.164,33	33.654,34	7.490,01
G662	LAZIO	FR	Pignataro Interamna	104.156,08	99.276,02	- 4.880,06
G669	SARDEGNA	CA	Pimentel	38.877,41	35.824,59	- 3.052,82
G674	PIEMONTE	TO	Pinerolo	- 20.358,57	- 17.096,39	3.262,18
F831	ABRUZZO	TE	Pineto	101.712,95	98.301,95	- 3.411,00
G676	PIEMONTE	AT	Pino d'Asti	13.948,19	14.968,43	1.020,24
G678	PIEMONTE	TO	Pino Torinese	94.921,20	102.240,33	7.319,13
G687	TOSCANA	LI	Piombino	129.621,86	108.384,95	- 21.236,91
G691	PIEMONTE	TO	Piossasco	- 14.687,40	- 8.538,14	6.149,26
G692	PIEMONTE	AT	Piovà Massaia	33.331,57	38.498,23	5.166,66
G694	VENETO	VI	Piovene Rocchette	31.102,10	31.787,26	685,16
G696	EMILIAROMAGNA	PC	Piozzano	107.740,48	120.806,98	13.066,50
G697	PIEMONTE	CN	Piozzo	- 24.645,99	- 24.645,99	-
G699	SICILIA	ME	Piraino	27.551,98	26.401,53	- 1.150,45
G703	PIEMONTE	NO	Pisano	6.826,15	7.253,49	427,34
G705	PIEMONTE	TO	Piscina	- 7.462,45	- 7.462,45	-
M291	SARDEGNA	CI	Piscinas	24.151,65	21.298,85	- 2.852,80
G707	CAMPANIA	SA	Pisciotta	67.157,72	67.294,10	136,38
G710	LOMBARDIA	BS	Pisogne	- 1.600,38	- 1.600,38	-
G712	BASILICATA	MT	Pisticci	336.741,13	350.116,50	13.375,37
G713	TOSCANA	PT	Pistoia	- 859.180,93	- 732.619,94	126.560,99
G719	PIEMONTE	TO	Piverone	24.927,68	23.230,96	- 1.696,72
G722	CALABRIA	VV	Pizzo	177.674,07	176.251,37	- 1.422,70
G729	CALABRIA	RC	Placanica	70.528,79	62.924,20	- 7.604,59
G740	SARDEGNA	SS	Ploaghe	180.592,17	175.583,02	- 5.009,15
G742	PIEMONTE	CN	Pocapaglia	57.769,98	70.259,47	12.489,49
G746	TOSCANA	MS	Podenzana	14.921,85	15.523,74	601,89
G749	LAZIO	FR	Pofi	97.357,41	99.799,34	2.441,93
G751	PUGLIA	LE	Poggiardo	60.114,35	65.851,95	5.737,60
G752	TOSCANA	SI	Poggibonsi	149.971,90	162.949,00	12.977,10
G765	LAZIO	RI	Poggio Nativo	32.050,87	33.950,88	1.900,01
G770	LAZIO	RI	Poggio San Lorenzo	10.297,40	11.034,17	736,77
G771	MARCHE	AN	Poggio San Marcello	40.874,01	44.244,53	3.370,52
M324	EMILIAROMAGNA	RN	Poggio Torriana	- 18.823,88	- 2.948,59	15.875,29
G760	ABRUZZO	CH	Poggiofiorito	64.254,33	66.105,18	1.850,85
G767	SICILIA	TP	Poggioreale	143.952,62	126.729,29	- 17.223,33
G769	PUGLIA	BA	Poggiorsini	135.408,45	129.277,04	- 6.131,41
G775	PIEMONTE	NO	Pogno	11.173,74	12.009,62	835,88
G777	PIEMONTE	TO	Poirino	30.406,62	34.155,41	3.748,79
G793	CAMPANIA	SA	Polla	129.381,25	132.440,83	3.059,58
F567	MARCHE	MC	Pollenza	143.134,71	156.961,32	13.826,61
G799	ABRUZZO	CH	Pollutri	185.798,56	202.510,43	16.711,87
G801	LOMBARDIA	BS	Polpenazze del Garda	49.102,92	53.049,09	3.946,17
G806	BASILICATA	MT	Pomarico	196.888,44	188.897,47	- 7.990,97
G807	PIEMONTE	AL	Pomaro Monferrato	13.193,57	12.511,73	- 681,84
G809	PIEMONTE	NO	Pombia	35.268,52	34.465,65	- 802,87
G817	SARDEGNA	OR	Pompu	10.363,42	8.174,33	- 2.189,09
G820	PIEMONTE	BI	Ponderano	- 7.831,82	- 7.831,82	-
G825	TOSCANA	FI	Pontassieve	133.144,69	150.903,59	17.758,90
G827	CAMPANIA	BN	Ponte	74.295,15	73.785,66	- 509,49
G842	EMILIAROMAGNA	PC	Ponte dell'Olio	109.579,02	112.967,42	3.388,40
G838	LAZIO	FR	Pontecorvo	340.544,06	348.937,92	8.393,86

G849	CAMPANIA	CE	Pontelatone	131.558,00	136.621,76	5.063,76
G853	LOMBARDIA	BG	Ponteranica	23.482,76	26.962,27	3.479,51
G858	PIEMONTE	AL	Pontestura	96.650,77	103.859,89	7.209,12
G861	PIEMONTE	AL	Ponti	47.709,08	53.393,92	5.684,84
G862	LOMBARDIA	MN	Ponti sul Mincio	53.900,92	58.589,29	4.688,37
G864	LOMBARDIA	BG	Pontida	32.060,24	34.667,22	2.606,98
G871	LAZIO	LT	Ponza	28.983,11	28.983,11	-
G873	MARCHE	FM	Ponzano di Fermo	45.800,34	49.262,85	3.462,51
G872	PIEMONTE	AL	Ponzano Monferrato	43.156,34	47.487,29	4.330,95
G874	LAZIO	RM	Ponzano Romano	94.553,69	92.292,89	- 2.260,80
G905	CALABRIA	RC	Portigliola	37.340,90	34.475,92	- 2.864,98
F299	SICILIA	AG	Porto Empedocle	111.583,58	104.884,44	- 6.699,14
G910	MOLISE	CB	Portocannone	78.154,70	78.296,39	141,69
G913	LIGURIA	GE	Portofino	6.109,81	6.573,95	464,14
G922	SARDEGNA	CI	Portoscuso	27.852,82	23.731,40	- 4.121,42
G925	LIGURIA	SP	Portovenere	3.167,48	3.167,48	-
G933	VENETO	TV	Possagno	21.638,85	25.029,70	3.390,85
G935	LAZIO	FR	Posta Fibreno	33.660,41	36.118,41	2.458,00
G943	VENETO	VI	Pove del Grappa	4.798,40	4.882,40	84,00
G953	SICILIA	RG	Pozzallo	70.257,39	63.840,96	- 6.416,43
G954	MOLISE	IS	Pozzilli	96.342,05	94.383,70	- 1.958,35
G959	LOMBARDIA	BS	Pozzolengo	129.934,75	146.951,11	17.016,36
G979	PIEMONTE	TO	Pralormo	- 822,28	4.058,06	4.880,34
G987	PIEMONTE	AL	Prasco	20.869,32	23.985,19	3.115,87
G990	CAMPANIA	AV	Prata di Principato Ultra	44.197,80	45.356,44	1.158,64
G995	CAMPANIA	CE	Pratella	64.617,38	68.759,71	4.142,33
G999	TOSCANA	PO	Prato	78.858,88	71.915,22	- 6.943,66
H001	PIEMONTE	NO	Prato Sesia	49.931,31	55.940,42	6.009,11
H007	ABRUZZO	AQ	Pratola Peligna	18.392,61	14.150,93	- 4.241,68
H006	CAMPANIA	AV	Pratola Serra	35.332,82	34.776,48	- 556,34
H017	EMILIAROMAGNA	FC	Predappio	173.248,39	187.219,76	13.971,37
H021	PIEMONTE	AL	Predosa	89.485,86	94.009,09	4.523,23
H045	CAMPANIA	CE	Presenzano	181.732,73	156.896,00	- 24.836,73
H047	PUGLIA	LE	Presicce	49.896,11	55.416,28	5.520,17
H055	LOMBARDIA	BS	Prevalle	18.289,38	18.838,02	548,64
G698	LAZIO	LT	Priverno	144.642,74	149.877,36	5.234,62
H078	LOMBARDIA	BS	Provaglio d'Iseo	54.651,58	62.595,03	7.943,45
H086	LOMBARDIA	BS	Puegnago sul Garda	54.511,44	59.049,08	4.537,64
H087	CAMPANIA	BN	Puglianello	61.420,32	64.221,20	2.800,88
H092	VENETO	BL	Puos d'Alpago	28.714,77	32.601,75	3.886,98
H095	SARDEGNA	SS	Putifigari	70.382,72	64.570,86	- 5.811,86
H096	PUGLIA	BA	Putignano	264.674,08	310.167,10	45.493,02
H100	PIEMONTE	TO	Quagliuzzo	8.331,79	8.972,73	640,94
H104	PIEMONTE	AL	Quargnento	78.015,28	78.814,30	799,02
H119	SARDEGNA	CA	Quartucciu	- 34.414,41	- 34.414,41	-
H122	EMILIAROMAGNA	RE	Quattro Castella	82.113,17	82.228,87	115,70
H128	CAMPANIA	AV	Quindici	76.767,02	61.566,39	- 15.200,63
H148	SICILIA	AG	Racalmuto	249.292,14	247.276,59	- 2.015,55
H153	TOSCANA	SI	Radda in Chianti	93.433,48	111.963,74	18.530,26
H154	SICILIA	CT	Raddusa	90.888,06	77.767,26	- 13.120,80
H159	SICILIA	AG	Raffadali	79.763,64	76.151,39	- 3.612,25
M287	SICILIA	CT	Ragalna	- 17.134,62	- 17.134,62	-
H163	SICILIA	RG	Ragusa	1.729.527,39	1.621.321,61	- 108.205,78
H166	ABRUZZO	AQ	Raiano	2.817,69	2.052,41	- 765,28
H168	SICILIA	CT	Ramacca	3.782.961,80	3.132.642,60	- 650.319,20
H174	LOMBARDIA	VA	Ranco	6.771,05	7.225,23	454,18
H182	MARCHE	FM	Rapagnano	43.330,77	46.829,06	3.498,29

H183	LIGURIA	GE	Rapallo	93.153,22	102.230,10	9.076,88
H185	TOSCANA	SI	Rapolano Terme	66.355,00	69.588,14	3.233,14
H186	BASILICATA	PZ	Rapolla	61.341,80	63.099,00	1.757,20
H194	SICILIA	AG	Ravanusa	168.429,85	158.585,83	- 9.844,02
H205	SICILIA	AG	Realmonte	92.482,08	91.009,60	- 1.472,48
H211	MARCHE	MC	Recanati	- 198.013,62	- 198.013,62	-
H212	LIGURIA	GE	Recco	21.967,12	22.224,28	257,16
H220	VENETO	TV	Refrontolo	65.567,99	72.772,65	7.204,66
H221	SICILIA	EN	Regalbuto	662.308,55	601.290,28	- 61.018,27
H222	TOSCANA	FI	Reggello	193.811,35	207.585,38	13.774,03
H224	CALABRIA	RC	Reggio di Calabria	1.206.910,22	1.156.862,86	- 50.047,36
H227	CAMPANIA	BN	Reino	42.806,42	43.231,77	425,35
H233	LOMBARDIA	MB	Renate	- 1.717,95	- 1.717,95	-
H235	CALABRIA	CS	Rende	145.140,59	148.161,27	3.020,68
H246	LOMBARDIA	PV	Retorbido	83.381,08	95.305,87	11.924,79
H247	PIEMONTE	CN	Revello	- 68.034,98	- 48.602,25	19.432,73
H256	LOMBARDIA	BS	Rezzato	20.385,42	19.445,85	- 939,57
H265	CALABRIA	RC	Riace	48.375,58	41.156,11	- 7.219,47
H267	LAZIO	RM	Riano	102.241,84	103.152,21	910,37
H268	CAMPANIA	CE	Riardo	79.576,68	81.718,05	2.141,37
H271	CALABRIA	VV	Ricadi	104.927,12	108.266,53	3.339,41
H272	PIEMONTE	AL	Ricaldone	- 25.503,03	- 25.503,03	-
H281	SICILIA	CL	Riesi	280.063,46	235.182,38	- 44.881,08
H282	LAZIO	RI	Rieti	- 178.593,04	- 178.593,04	-
H288	LAZIO	RM	Rignano Flaminio	124.129,94	125.933,63	1.803,69
H287	PUGLIA	FG	Rignano Garganico	196.023,86	204.493,03	8.469,17
H286	TOSCANA	FI	Rignano sull'Arno	125.842,64	144.579,67	18.737,03
H294	EMILIAROMAGNA	RN	Rimini	225.735,89	194.085,40	- 31.650,49
H301	SARDEGNA	OR	Riola Sardo	82.366,38	71.289,80	- 11.076,58
H302	EMILIAROMAGNA	RA	Riolo Terme	12.463,96	10.009,51	- 2.454,45
H304	LIGURIA	SP	Riomaggiore	2.998,72	4.356,73	1.358,01
H320	ABRUZZO	CH	Ripa Teatina	156.328,62	161.949,01	5.620,39
H312	BASILICATA	PZ	Ripacandida	-	-	-
H319	TOSCANA	PI	Riparbella	74.456,46	77.245,55	2.789,09
H321	MARCHE	AP	Ripatransone	226.747,13	221.653,21	- 5.093,92
H323	MARCHE	MC	Ripe San Ginesio	- 1.164,65	- 1.164,65	-
H324	LAZIO	FR	Ripi	105.233,37	110.436,75	5.203,38
H333	PIEMONTE	TO	Rivalba	46.327,54	49.583,12	3.255,58
H335	PIEMONTE	TO	Rivalta di Torino	14.663,32	10.577,50	- 4.085,82
H336	LOMBARDIA	PV	Rivanazzano Terme	221.460,24	246.028,39	24.568,15
H340	PIEMONTE	TO	Rivarolo Canavese	- 54.587,27	- 54.587,27	-
H343	PIEMONTE	AL	Rivarone	16.565,10	17.799,06	1.233,96
H344	PIEMONTE	TO	Rivarossa	10.376,41	11.648,70	1.272,29
H350	EMILIAROMAGNA	PC	Rivergaro	43.167,16	47.590,17	4.423,01
H355	PIEMONTE	TO	Rivoli	7.582,19	5.384,81	- 2.197,38
H356	VENETO	VR	Rivoli Veronese	64.184,82	68.542,31	4.357,49
H365	PIEMONTE	VC	Roasio	29.110,96	32.759,42	3.648,46
H366	PIEMONTE	AT	Roatto	30.428,77	34.390,74	3.961,97
H367	PIEMONTE	TO	Robassomero	- 4.443,23	- 4.443,23	-
G223	LOMBARDIA	LC	Robbiate	15.545,91	16.004,17	458,26
H376	PIEMONTE	AT	Robella	43.860,47	47.137,51	3.277,04
H386	PIEMONTE	TO	Rocca Canavese	53.356,77	58.251,33	4.894,56
H392	PIEMONTE	AT	Rocca d'Arazzo	30.535,42	32.654,18	2.118,76
H395	PIEMONTE	CN	Rocca de' Baldi	- 37.002,51	- 37.002,51	-
H396	LOMBARDIA	PV	Rocca de' Giorgi	43.972,68	50.015,12	6.042,44
H404	LAZIO	RM	Rocca di Papa	-	-	-
H414	PIEMONTE	AL	Rocca Grimalda	99.944,29	111.888,54	11.944,25

H432	LAZIO	RM	Rocca Priora	-	-	-
H382	CAMPANIA	AV	Roccabascerana	36.260,85	36.907,16	646,31
H383	CALABRIA	KR	Roccabernarda	236.112,72	203.470,76	- 32.641,96
H418	SICILIA	ME	Roccalumera	37.667,25	28.501,65	- 9.165,60
H422	SICILIA	PA	Roccamena	132.894,14	116.039,65	- 16.854,49
H423	CAMPANIA	CE	Roccamonfina	-	-	-
H424	ABRUZZO	CH	Roccamontepiano	15.230,24	15.002,53	- 227,71
H428	SICILIA	PA	Roccapalumba	99.794,78	98.118,62	- 1.676,16
H433	CAMPANIA	NA	Roccarainola	188.419,79	196.728,44	8.308,65
H436	CAMPANIA	CE	Roccaromana	61.687,37	60.418,14	- 1.269,23
H443	LAZIO	FR	Roccasecca	149.287,55	160.926,22	11.638,67
H449	TOSCANA	GR	Roccastrada	473.465,09	487.820,06	14.354,97
H380	SICILIA	ME	Roccavaldina	33.607,46	31.453,27	- 2.154,19
H456	CALABRIA	RC	Roccella Ionica	94.475,57	87.127,61	- 7.347,96
H466	PIEMONTE	AT	Rocchetta Palafea	22.280,31	23.734,55	1.454,24
H472	PIEMONTE	CN	Roddi	- 21.150,65	- 21.150,65	-
H473	PIEMONTE	CN	Roddino	-	-	-
H474	PIEMONTE	CN	Rodello	35.869,37	38.368,86	2.499,49
H477	LOMBARDIA	BS	Rodengo Saiano	87.998,78	103.113,39	15.114,61
H478	LOMBARDIA	CO	Rodero	6.186,32	6.704,59	518,27
H480	PUGLIA	FG	Rodi Garganico	86.723,46	87.599,86	876,40
H479	SICILIA	ME	Rodì Milici	142.704,17	123.801,88	- 18.902,29
H488	CALABRIA	CS	Roggiano Gravina	132.471,25	112.611,84	- 19.859,41
H501	LAZIO	RM	Roma	3.339.681,74	2.535.522,25	- 804.159,49
H503	CAMPANIA	SA	Romagnano al Monte	-	-	-
H502	PIEMONTE	NO	Romagnano Sesia	47.333,79	51.673,30	4.339,51
H507	SARDEGNA	SS	Romana	26.774,92	24.062,96	- 2.711,96
H511	PIEMONTE	TO	Romano Canavese	24.070,74	21.863,86	- 2.206,88
H512	VENETO	VI	Romano d'Ezzelino	- 1.103,49	- 1.024,27	79,22
H516	CALABRIA	VV	Rombiolo	89.349,06	88.343,96	- 1.005,10
H519	SICILIA	ME	Rometta	58.856,55	53.822,55	- 5.034,00
H521	LOMBARDIA	CO	Ronago	- 832,59	- 832,59	-
H522	VENETO	VR	Roncà	148.268,22	162.557,01	14.288,79
H534	LAZIO	VT	Ronciglione	377.461,49	420.244,07	42.782,58
H542	EMILIAROMAGNA	FC	Roncofreddo	131.316,36	139.274,54	7.958,18
H553	PIEMONTE	BI	Roppolo	28.612,72	31.566,23	2.953,51
H562	ABRUZZO	PE	Rosciano	74.739,14	63.717,86	- 11.021,28
F585	ABRUZZO	TE	Roseto degli Abruzzi	157.367,10	157.632,12	265,02
H570	TOSCANA	LI	Rosignano Marittimo	62.425,85	69.187,30	6.761,45
H574	SICILIA	SR	Rosolini	378.592,41	354.851,79	- 23.740,62
H575	MARCHE	AN	Rosora	23.561,73	29.731,55	6.169,82
H579	CALABRIA	CS	Rossano	131.231,35	100.327,27	- 30.904,08
H583	PIEMONTE	TO	Rosta	8.018,51	8.676,24	657,73
H589	MOLISE	CB	Rotello	195.163,80	198.609,02	3.445,22
H592	CAMPANIA	AV	Rotondi	15.135,33	11.503,99	- 3.631,34
H596	LOMBARDIA	LC	Rovagnate	11.264,51	11.359,84	95,33
H622	VENETO	PD	Rovolon	168.772,81	187.709,05	18.936,24
H632	PUGLIA	LE	Ruffano	117.641,50	128.914,00	11.272,50
H633	PIEMONTE	CN	Ruffia	- 11.162,73	- 11.162,73	-
H644	CAMPANIA	SA	Rutino	25.788,84	26.326,56	537,72
H165	CAMPANIA	CE	Ruviano	93.318,19	96.748,91	3.430,72
H645	PUGLIA	BA	Ruvo di Puglia	599.849,62	656.892,52	57.042,90
H658	LAZIO	RM	Sacrofano	73.545,99	75.308,92	1.762,93
H682	EMILIAROMAGNA	PR	Sala Baganza	37.772,44	38.456,39	683,95
H683	CAMPANIA	SA	Sala Consilina	-	-	-
H687	BASILICATA	MT	Salandra	90.574,96	92.240,14	1.665,18
H688	SICILIA	TP	Salaparuta	205.751,85	185.963,66	- 19.788,19

H691	PIEMONTE	TO	Salassa	- 2.794,41	- 2.794,41	-
H700	SICILIA	TP	Salemi	744.666,25	769.440,80	24.774,55
H686	CAMPANIA	SA	Salento	24.860,30	24.046,73	- 813,57
H702	PIEMONTE	TO	Salerano Canavese	2.090,83	1.922,17	- 168,66
H716	PIEMONTE	CN	Salmour	- 8.520,31	- 8.520,31	-
H720	EMILIAROMAGNA	PR	Salsomaggiore Terme	179.396,01	199.225,79	19.829,78
H724	EMILIAROMAGNA	RN	Saludecio	144.327,09	162.602,54	18.275,45
H726	PIEMONTE	BI	Salussola	- 57.979,57	- 48.825,88	9.153,69
H727	PIEMONTE	CN	Saluzzo	- 228.212,73	- 228.212,73	-
H729	PUGLIA	LE	Salve	68.781,02	76.019,31	7.238,29
H732	CAMPANIA	SA	Salvitelle	-	-	-
H733	CAMPANIA	AV	Salza Irpina	9.336,51	9.852,20	515,69
H739	SARDEGNA	CA	Samatzai	71.612,28	64.394,12	- 7.218,16
H743	SICILIA	AG	Sambuca di Sicilia	333.631,15	347.043,02	13.411,87
H749	PUGLIA	BA	Sammichele di Bari	183.849,36	197.841,61	13.992,25
H753	PIEMONTE	TO	Samone	5.909,87	4.751,16	- 1.158,71
H763	LIGURIA	IM	San Bartolomeo al Mare	19.616,87	17.734,80	- 1.882,07
H780	LIGURIA	IM	San Biagio della Cima	165.036,57	155.902,50	- 9.134,07
H778	SICILIA	AG	San Biagio Platani	139.122,78	116.184,92	- 22.937,86
H785	CALABRIA	VV	San Calogero	240.547,04	239.182,48	- 1.364,56
H789	PIEMONTE	TO	San Carlo Canavese	- 11.625,46	- 11.625,46	-
H791	TOSCANA	FI	San Casciano in Val di Pesa	221.816,35	250.531,17	28.714,82
M264	PUGLIA	LE	San Cassiano	24.292,46	26.234,78	1.942,32
H792	SICILIA	CL	San Cataldo	-	-	-
M295	LAZIO	RM	San Cesareo	- 26.521,45	- 26.521,45	-
H797	SICILIA	PA	San Cipirello	96.561,20	79.841,13	- 16.720,07
H800	CAMPANIA	SA	San Cipriano Picentino	99.200,74	97.997,19	- 1.203,55
H801	EMILIAROMAGNA	RN	San Clemente	41.909,00	43.637,88	1.728,88
H805	SICILIA	CT	San Cono	23.111,35	18.654,26	- 4.457,09
H807	CALABRIA	VV	San Costantino Calabro	25.994,05	26.599,28	605,23
H810	PIEMONTE	AL	San Cristoforo	18.177,68	20.153,19	1.975,51
H819	ABRUZZO	AQ	San Demetrio ne' Vestini	- 894,40	- 894,40	-
H826	PUGLIA	LE	San Donato di Lecce	64.019,30	71.734,84	7.715,54
H840	LOMBARDIA	CO	San Fermo della Battaglia	8.702,69	8.708,13	5,44
H846	CALABRIA	CZ	San Floro	50.331,53	47.517,11	- 2.814,42
H847	PIEMONTE	TO	San Francesco al Campo	- 17.666,59	- 17.666,59	-
H863	VENETO	VI	San Germano dei Berici	68.665,76	76.050,94	7.385,18
H867	MOLISE	CB	San Giacomo degli Schiavoni	36.975,71	37.865,59	889,88
H873	PIEMONTE	TO	San Gillio	10.373,07	8.375,42	- 1.997,65
H875	TOSCANA	SI	San Gimignano	232.751,92	241.956,78	9.204,86
H880	LAZIO	FR	San Giorgio a Liri	41.557,21	41.682,19	124,98
H890	PIEMONTE	TO	San Giorgio Canavese	- 24.054,56	- 24.054,56	-
H894	CAMPANIA	BN	San Giorgio del Sannio	106.074,34	111.890,34	5.816,00
H886	MARCHE	PU	San Giorgio di Pesaro	77.136,60	84.632,93	7.496,33
H878	PIEMONTE	AL	San Giorgio Monferrato	37.344,39	40.142,59	2.798,20
H887	EMILIAROMAGNA	PC	San Giorgio Piacentino	51.799,55	49.803,99	- 1.995,56
H911	TOSCANA	SI	San Giovanni d'Asso	80.368,67	84.109,89	3.741,22
H916	VENETO	VR	San Giovanni Ilarione	93.453,79	105.314,45	11.860,66
H917	LAZIO	FR	San Giovanni Incarico	71.794,00	71.981,46	187,46
H922	SICILIA	CT	San Giovanni la Punta	188.471,81	171.774,84	- 16.696,97
H926	PUGLIA	FG	San Giovanni Rotondo	492.425,52	557.906,34	65.480,82
G287	SARDEGNA	CI	San Giovanni Suergiu	123.320,34	110.901,60	- 12.418,74
H901	TOSCANA	AR	San Giovanni Valdarno	48.610,89	48.139,96	- 470,93
H929	MOLISE	CB	San Giuliano di Puglia	75.087,39	77.556,80	2.469,41
H933	SICILIA	PA	San Giuseppe Jato	145.437,16	125.666,60	- 19.770,56
H940	SICILIA	CT	San Gregorio di Catania	- 12.099,17	- 12.099,17	-
H941	CALABRIA	VV	San Gregorio d'Ippona	50.331,22	47.191,19	- 3.140,03

H945	EMILIAROMAGNA	BO	San Lazzaro di Savena	75.015,45	57.331,11	- 17.684,34
H953	CAMPANIA	BN	San Leucio del Sannio	44.904,45	51.557,90	6.653,45
H957	LIGURIA	IM	San Lorenzo al Mare	30.191,88	24.391,41	- 5.800,47
H962	CALABRIA	CS	San Lorenzo del Vallo	- 14.592,55	- 14.592,55	-
H958	MARCHE	PU	San Lorenzo in Campo	99.128,65	106.474,35	7.345,70
H967	CAMPANIA	BN	San Lorenzo Maggiore	97.321,29	97.223,96	- 97,33
H969	LAZIO	VT	San Lorenzo Nuovo	79.013,06	87.215,14	8.202,08
H973	CAMPANIA	BN	San Lupo	28.596,66	29.296,37	699,71
H976	CALABRIA	CZ	San Mango d'Aquino	16.310,85	15.261,16	- 1.049,69
H977	CAMPANIA	SA	San Mango Piemonte	35.266,74	39.264,09	3.997,35
H975	CAMPANIA	AV	San Mango sul Calore	23.621,27	25.679,31	2.058,04
H981	CALABRIA	CS	San Marco Argentano	169.463,68	168.560,79	- 902,89
H982	SICILIA	ME	San Marco d'Alunzio	83.277,16	72.301,27	- 10.975,89
H985	PUGLIA	FG	San Marco in Lamis	362.303,57	402.118,24	39.814,67
H997	PIEMONTE	TO	San Martino Canavese	15.741,60	16.615,79	874,19
H990	MOLISE	CB	San Martino in Pensilis	439.728,67	449.483,48	9.754,81
I002	CAMPANIA	BN	San Martino Sannita	17.342,49	18.227,35	884,86
H991	ABRUZZO	CH	San Martino sulla Marrucina	18.334,98	19.415,03	1.080,05
I016	CAMPANIA	AV	San Martino Valle Caudina	- 3.891,74	- 941,11	2.950,63
I017	PIEMONTE	AT	San Marzano Oliveto	- 29.174,89	- 29.174,89	-
I024	PIEMONTE	TO	San Maurizio Canavese	- 30.431,14	- 30.431,14	-
I025	PIEMONTE	NO	San Maurizio d'Opaglio	6.614,63	6.849,68	235,05
I026	CALABRIA	KR	San Mauro Marchesato	84.060,70	82.953,94	- 1.106,76
I030	PIEMONTE	TO	San Mauro Torinese	26.566,08	24.464,04	- 2.102,04
I035	SICILIA	CT	San Michele di Ganzaria	89.952,39	80.524,70	- 9.427,69
I034	CAMPANIA	AV	San Michele di Serino	- 5.300,04	- 5.300,04	-
I045	PUGLIA	BR	San Michele Salentino	118.569,36	132.978,47	14.409,11
I046	TOSCANA	PI	San Miniato	194.666,50	196.496,99	1.830,49
I049	CAMPANIA	BN	San Nazzaro	5.335,06	5.987,31	652,25
I062	CAMPANIA	BN	San Nicola Manfredi	83.559,03	89.536,85	5.977,82
B310	LOMBARDIA	BG	San Paolo d'Argon	19.786,04	21.775,92	1.989,88
I071	MARCHE	AN	San Paolo di Jesi	47.324,42	53.717,71	6.393,29
I076	PIEMONTE	AT	San Paolo Solbrito	49.676,46	55.516,54	5.840,08
I084	SICILIA	ME	San Pier Niceto	135.634,41	133.173,23	- 2.461,18
I086	SICILIA	ME	San Piero Patti	126.019,17	115.212,70	- 10.806,47
I093	CALABRIA	CZ	San Pietro a Maida	69.199,87	62.713,01	- 6.486,86
I089	CAMPANIA	SA	San Pietro al Tanagro	61.707,81	62.105,92	398,11
I098	SICILIA	CT	San Pietro Clarenza	11.948,38	11.340,97	- 607,41
I103	VENETO	TV	San Pietro di Feletto	110.402,44	119.420,56	9.018,12
I108	CALABRIA	CS	San Pietro in Amantea	20.346,74	20.460,57	113,83
I113	CAMPANIA	CE	San Pietro Infine	40.890,95	39.322,18	- 1.568,77
I123	EMILIAROMAGNA	RE	San Polo d'Enza	53.113,57	53.768,14	654,57
I126	PIEMONTE	TO	San Ponso	- 4.396,78	- 4.396,78	-
I129	CAMPANIA	AV	San Potito Ultra	23.202,97	24.782,93	1.579,96
I132	CALABRIA	RC	San Procopio	52.786,79	48.808,56	- 3.978,23
I135	TOSCANA	SI	San Quirico d'Orcia	50.857,78	50.011,40	- 846,38
I137	PIEMONTE	TO	San Raffaele Cimena	16.580,98	13.946,35	- 2.634,63
I147	SICILIA	ME	San Salvatore di Fitalia	-	-	-
I144	PIEMONTE	AL	San Salvatore Monferrato	123.407,82	141.452,85	18.045,03
I145	CAMPANIA	BN	San Salvatore Telesino	70.800,27	74.696,33	3.896,06
I148	ABRUZZO	CH	San Salvo	91.848,54	93.238,22	1.389,68
I152	PIEMONTE	TO	San Sebastiano da Po	74.681,61	77.641,48	2.959,87
I162	LOMBARDIA	CO	San Siro	- 1.040,04	- 1.040,04	-
I376	ABRUZZO	PE	San Valentino in Abruzzo Citerio	41.072,96	42.688,78	1.615,82
I384	SARDEGNA	OR	San Vero Milis	128.471,77	118.231,03	- 10.240,74
I390	TOSCANA	LI	San Vincenzo	24.771,95	27.810,72	3.038,77
I401	VENETO	VI	San Vito di Leguzzano	33.657,68	27.671,79	- 5.985,89

I400	LAZIO	RM	San Vito Romano	-	-	-
I393	CALABRIA	CZ	San Vito sullo Ionio	45.099,33	43.029,16	- 2.070,17
H757	PUGLIA	LE	Sanarica	43.483,73	46.828,35	3.344,62
H821	PIEMONTE	BI	Sandigliano	- 15.559,23	- 15.559,23	-
H851	PIEMONTE	CN	Sanfrè	33.682,40	36.040,12	2.357,72
H872	LOMBARDIA	VA	Sangiano	4.455,22	4.571,46	116,24
I053	PUGLIA	BA	Sannicandro di Bari	197.899,02	217.561,48	19.662,46
I059	PUGLIA	LE	Sannicola	129.068,11	140.416,25	11.348,14
I138	LIGURIA	IM	Sanremo	- 150.392,53	- 127.261,43	23.131,10
I171	CALABRIA	CS	Santa Caterina Albanese	32.398,84	32.603,13	204,29
I169	SICILIA	CL	Santa Caterina Villarmosa	-	-	-
I172	PUGLIA	LE	Santa Cesarea Terme	68.370,76	73.018,38	4.647,62
I178	SICILIA	RG	Santa Croce Camerina	318.275,26	305.625,00	- 12.650,26
I181	MOLISE	CB	Santa Croce di Magliano	-	-	-
I185	SICILIA	AG	Santa Elisabetta	39.280,10	32.551,79	- 6.728,31
I217	TOSCANA	PI	Santa Luce	60.173,19	64.581,47	4.408,28
I219	CAMPANIA	AV	Santa Lucia di Serino	4.970,11	4.173,60	- 796,51
I224	SICILIA	AG	Santa Margherita di Belice	294.795,45	316.039,03	21.243,58
I225	LIGURIA	GE	Santa Margherita Ligure	34.257,80	39.394,76	5.136,96
I237	LOMBARDIA	PV	Santa Maria della Versa	194.691,75	212.488,72	17.796,97
I240	SICILIA	CT	Santa Maria di Licodia	312.753,19	288.780,66	- 23.972,53
I243	LOMBARDIA	LC	Santa Maria Hoè	7.489,21	8.048,94	559,73
I244	ABRUZZO	CH	Santa Maria Imbaro	39.852,27	40.731,15	878,88
I255	LAZIO	RM	Santa Marinella	102.406,59	79.051,04	- 23.355,55
I291	SICILIA	TP	Santa Ninfa	227.020,39	223.064,07	- 3.956,32
I308	CALABRIA	KR	Santa Severina	89.351,10	82.999,37	- 6.351,73
I314	SICILIA	CT	Santa Venerina	239.018,56	219.705,62	- 19.312,94
I316	PIEMONTE	CN	Santa Vittoria d'Alba	37.599,10	38.538,95	939,85
I197	CAMPANIA	BN	Sant'Agata de' Goti	93.848,84	68.172,55	- 25.676,29
I190	PIEMONTE	AL	Sant'Agata Fossili	24.422,12	32.169,59	7.747,47
I202	SICILIA	CT	Sant'Agata li Battiati	- 3.825,74	- 3.825,74	-
I208	CAMPANIA	NA	Sant'Agnello	- 3.173,98	- 1.873,09	1.300,89
I210	PIEMONTE	CN	Sant'Albano Stura	- 46.971,24	- 46.971,24	-
I214	CALABRIA	RC	Sant'Alessio in Aspromonte	13.342,98	12.321,10	- 1.021,88
I259	VENETO	VR	Sant'Ambrogio di Valpolicella	95.167,83	104.469,75	9.301,92
I256	LAZIO	FR	Sant'Ambrogio sul Garigliano	39.624,90	41.171,47	1.546,57
I266	CALABRIA	CZ	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	- 50.581,85	- 26.913,09	23.668,76
I271	SARDEGNA	CA	Sant'Andrea Frius	- 469,34	- 469,34	-
I277	CAMPANIA	BN	Sant'Angelo a Cupolo	38.181,92	41.477,88	3.295,96
I279	CAMPANIA	AV	Sant'Angelo all'Esca	20.026,80	22.190,89	2.164,09
I273	CAMPANIA	CE	Sant'Angelo d'Alife	98.378,52	98.824,37	445,85
I283	SICILIA	ME	Sant'Angelo di Brolo	116.414,79	97.604,46	- 18.810,33
I290	SICILIA	AG	Sant'Angelo Muxaro	146.786,65	131.423,92	- 15.362,73
I284	LAZIO	RM	Sant'Angelo Romano	50.445,73	51.422,00	976,27
M209	SARDEGNA	CI	Sant'Anna Arresi	37.176,34	31.430,15	- 5.746,19
I294	SARDEGNA	CI	Sant'Antioco	108.887,38	108.887,38	-
I302	LAZIO	FR	Sant'Apollinare	64.057,26	68.436,67	4.379,41
I304	EMILIAROMAGNA	RN	Santarcangelo di Romagna	82.272,00	75.015,65	- 7.256,35
F557	CAMPANIA	BN	Sant'Arcangelo Trimonte	26.529,78	28.076,02	1.546,24
I307	CAMPANIA	SA	Sant'Arsenio	63.098,56	63.235,44	136,88
I318	ABRUZZO	TE	Sant'Egidio alla Vibrata	60.227,87	66.192,16	5.964,29
I317	CAMPANIA	SA	Sant'Egidio del Monte Albino	1.002,02	420,51	- 581,51
I321	LAZIO	FR	Sant'Elia Fiumerapido	118.728,62	121.401,30	2.672,68
I330	PUGLIA	BA	Santeramo in Colle	335.835,29	342.905,97	7.070,68
I335	ABRUZZO	CH	Sant'Eusanio del Sangro	104.669,50	111.913,82	7.244,32
I339	LAZIO	LT	Santi Cosma e Damiano	107.896,69	106.371,94	- 1.524,75
I341	CALABRIA	RC	Sant'Ilario dello Ionio	115.683,28	106.765,74	- 8.917,54

I344	MARCHE	PU	Sant'Ippolito	59.817,18	64.988,58	5.171,40
I367	PIEMONTE	CN	Santo Stefano Belbo	210.088,26	229.388,10	19.299,84
I357	CAMPANIA	AV	Santo Stefano del Sole	1.202,04	782,88	- 419,16
I363	LIGURIA	SP	Santo Stefano di Magra	46.530,33	48.754,30	2.223,97
I372	PIEMONTE	CN	Santo Stefano Roero	60.875,93	67.725,71	6.849,78
I348	ABRUZZO	TE	Sant'Omero	218.085,54	234.687,96	16.602,42
I350	CALABRIA	VV	Sant'Onofrio	49.358,17	45.045,16	- 4.313,01
I352	LAZIO	RM	Sant'Oreste	133.220,07	134.210,10	990,03
I353	VENETO	VI	Santorso	43.791,15	48.418,44	4.627,29
I420	SICILIA	ME	Saponara	36.674,32	29.427,68	- 7.246,64
I428	SARDEGNA	VS	Sardara	116.424,91	99.766,88	- 16.658,03
I429	PIEMONTE	AL	Sardigliano	35.688,14	40.596,24	4.908,10
I430	VENETO	VI	Sarego	209.883,08	231.837,70	21.954,62
I432	PIEMONTE	AL	Sarezzano	71.066,71	82.487,62	11.420,91
I433	LOMBARDIA	BS	Sarezzo	- 1.199,04	- 1.199,04	-
I435	VENETO	TV	Sarmede	42.742,51	48.815,09	6.072,58
I438	CAMPANIA	SA	Sarno	146.270,64	125.772,71	- 20.497,93
I445	TOSCANA	SI	Sarteano	122.586,07	127.370,88	4.784,81
I449	LIGURIA	SP	Sarzana	189.663,08	220.594,60	30.931,52
I452	SARDEGNA	SS	Sassari	379.247,96	314.172,65	- 65.075,31
I462	EMILIAROMAGNA	MO	Sassuolo	107.528,26	96.931,27	- 10.596,99
I463	CALABRIA	CZ	Satriano	- 1.512,55	- 581,68	930,87
I470	PIEMONTE	CN	Savigliano	- 296.213,87	- 296.213,87	-
I473	EMILIAROMAGNA	MO	Savignano sul Panaro	78.257,17	76.211,71	- 2.045,46
I472	EMILIAROMAGNA	FC	Savignano sul Rubicone	43.426,88	33.360,48	- 10.066,40
I477	SICILIA	ME	Savoca	- 8.401,01	- 8.401,01	-
I480	LIGURIA	SV	Savona	97.646,50	112.642,21	14.995,71
I482	ABRUZZO	PE	Scafa	32.108,97	33.667,92	1.558,95
I494	CALABRIA	KR	Scandale	- 31.658,88	- 31.658,88	-
I496	EMILIAROMAGNA	RE	Scandiano	39.530,62	51.182,83	11.652,21
B962	TOSCANA	FI	Scandicci	108.403,17	106.301,84	- 2.101,33
I499	LAZIO	RI	Scandriglia	96.661,39	90.955,68	- 5.705,71
I504	TOSCANA	GR	Scansano	404.424,45	425.571,07	21.146,62
I506	LOMBARDIA	BG	Scanzorosciate	41.400,80	44.247,05	2.846,25
I510	TOSCANA	GR	Scarlino	86.069,50	68.227,38	- 17.842,12
I511	PIEMONTE	TO	Scarmagno	13.740,56	14.646,92	906,36
I512	PIEMONTE	CN	Scarnafigi	- 114.665,19	- 114.665,19	-
I520	ABRUZZO	CH	Scerni	152.511,98	168.033,74	15.521,76
I531	VENETO	VI	Schio	58.556,36	44.640,47	- 13.915,89
I534	SICILIA	PA	Sciara	119.311,36	108.710,06	- 10.601,30
I535	SICILIA	RG	Scicli	691.446,44	648.802,59	- 42.643,85
I539	PIEMONTE	TO	Sciolze	53.509,40	56.371,14	2.861,74
I549	PUGLIA	LE	Scorrano	126.811,12	133.408,11	6.596,99
I564	SARDEGNA	OR	Sedilo	102.337,99	84.777,13	- 17.560,86
I565	SARDEGNA	SS	Sedini	65.463,56	53.421,80	- 12.041,76
I581	LAZIO	RI	Selci	20.524,77	23.612,35	3.087,58
I582	SARDEGNA	CA	Selegas	79.256,43	68.469,73	- 10.786,70
I600	CALABRIA	RC	Seminara	151.140,08	131.715,06	- 19.425,02
I611	LOMBARDIA	CO	Senna Comasco	8.989,64	9.391,72	402,08
I614	SARDEGNA	SS	Sennori	87.917,85	85.280,95	- 2.636,90
I615	SARDEGNA	CA	Senorbì	111.382,91	93.473,63	- 17.909,28
I624	SARDEGNA	CA	Serdiana	125.714,94	125.682,95	- 31,99
I630	CAMPANIA	AV	Serino	21.946,71	22.054,59	107,88
I634	LAZIO	LT	Sermoneta	- 49.199,38	- 42.902,95	6.296,43
I635	VENETO	TV	Sernaglia della Battaglia	74.636,96	85.996,49	11.359,53
I642	CALABRIA	CS	Serra d'Aiello	7.641,60	7.435,83	- 205,77
I643	MARCHE	AN	Serra de' Conti	86.803,30	97.476,41	10.673,11

I644	SICILIA	CL	Serradifalco	134.792,83	140.306,10	5.513,27
I646	PIEMONTE	CN	Serralunga d'Alba	- 24.067,91	- 24.067,91	-
I645	PIEMONTE	AL	Serralunga di Crea	45.488,07	49.756,46	4.268,39
I652	CAMPANIA	NA	Serrara Fontana	25.215,27	25.215,27	-
I656	CALABRIA	RC	Serrata	127.033,60	119.819,80	- 7.213,80
I660	TOSCANA	PT	Serravalle Pistoiese	141.397,78	138.846,66	- 2.551,12
I657	PIEMONTE	AL	Serravalle Scrivia	23.164,05	19.301,32	- 3.862,73
I663	PIEMONTE	VC	Serravalle Sesia	20.417,10	23.551,34	3.134,24
I666	CAMPANIA	SA	Serre	327.940,91	313.336,67	- 14.604,24
I669	LAZIO	FR	Serrone	-	-	-
I670	MARCHE	PU	Serrungarina	40.614,74	45.730,41	5.115,67
C070	MARCHE	FM	Servigliano	62.603,91	67.844,33	5.240,42
I676	CAMPANIA	CE	Sessa Aurunca	926.042,76	759.914,39	- 166.128,37
I688	LOMBARDIA	VA	Sesto Calende	55.732,53	60.189,86	4.457,33
I682	MOLISE	IS	Sesto Campano	106.895,50	105.181,21	- 1.714,29
I684	TOSCANA	FI	Sesto Fiorentino	86.482,78	94.972,16	8.489,38
I698	PIEMONTE	AT	Settime	28.989,55	31.536,39	2.546,84
I701	PIEMONTE	TO	Settimo Rottaro	14.907,33	15.765,73	858,40
I704	CALABRIA	CZ	Settingiano	45.565,81	44.261,37	- 1.304,44
I705	SARDEGNA	VS	Setzu	9.783,60	8.394,28	- 1.389,32
I711	PIEMONTE	AL	Sezzadio	96.531,59	96.951,89	420,30
I712	LAZIO	LT	Sezze	821.544,52	793.561,88	- 27.982,64
I716	LAZIO	FR	Sgurgola	49.412,59	48.207,83	- 1.204,76
I717	SARDEGNA	OR	Siamaggiore	37.213,35	37.338,70	125,35
I723	SICILIA	AG	Siculiana	149.875,83	144.550,09	- 5.325,74
I724	SARDEGNA	VS	Siddi	30.992,33	31.349,61	357,28
I725	CALABRIA	RC	Siderno	185.969,20	154.589,94	- 31.379,26
I726	TOSCANA	SI	Siena	239.477,96	262.313,75	22.835,79
I728	TOSCANA	FI	Signa	22.713,44	17.429,23	- 5.284,21
I732	SARDEGNA	SS	Siligo	69.983,50	65.102,38	- 4.881,12
I734	SARDEGNA	CA	Siliqua	- 1.590,05	- 1.590,05	-
I735	SARDEGNA	CA	Silius	- 202,16	- 202,16	-
I738	PIEMONTE	AL	Silvano d'Orba	58.117,38	65.048,60	6.931,22
I742	SARDEGNA	OR	Simala	27.326,17	24.599,46	- 2.726,71
I743	SARDEGNA	OR	Simaxis	103.724,77	92.252,09	- 11.472,68
I744	CALABRIA	VV	Simbario	- 502,11	- 502,11	-
I745	CALABRIA	CZ	Simeri Crichi	226.144,81	206.991,45	- 19.153,36
I747	SICILIA	ME	Sinagra	93.109,50	89.833,53	- 3.275,97
A468	TOSCANA	SI	Sinalunga	189.836,08	197.588,38	7.752,30
I749	SARDEGNA	OR	Sini	20.757,90	17.331,54	- 3.426,36
I750	PIEMONTE	CN	Sinio	35.693,28	37.862,07	2.168,79
I757	SARDEGNA	OR	Siris	14.428,28	12.229,55	- 2.198,73
I758	MARCHE	AN	Sirolo	44.269,17	49.354,58	5.085,41
I759	LOMBARDIA	LC	Sirone	8.930,92	9.753,70	822,78
I761	LOMBARDIA	LC	Sirtori	9.325,42	9.569,28	243,86
I767	PIEMONTE	NO	Sizzano	56.776,43	59.066,49	2.290,06
I781	PIEMONTE	AT	Soglio	15.410,62	17.367,58	1.956,96
I782	LOMBARDIA	BS	Soiano del Lago	22.923,74	25.124,54	2.200,80
I792	LOMBARDIA	CO	Solbiate	11.259,86	11.636,35	376,49
I793	LOMBARDIA	VA	Solbiate Arno	5.897,50	6.160,30	262,80
I796	LIGURIA	IM	Soldano	93.412,95	92.935,70	- 477,25
I797	SARDEGNA	CA	Soleminis	40.961,50	40.087,90	- 873,60
I800	PUGLIA	LE	Soleto	113.037,21	120.811,90	7.774,69
I801	LOMBARDIA	MN	Solferino	69.769,88	78.139,13	8.369,25
I805	CAMPANIA	AV	Solofra	20.411,06	20.823,74	412,68
I808	PIEMONTE	AL	Solonghello	31.573,27	34.965,54	3.392,27
I809	CAMPANIA	BN	Solopaca	23.842,59	17.894,02	- 5.948,57

I819	LOMBARDIA	VA	Somma Lombardo	- 4.319,77	- 4.319,77	-
I822	PIEMONTE	CN	Sommariva del Bosco	- 44.106,95	- 37.229,89	6.877,06
I823	PIEMONTE	CN	Sommariva Perno	10.401,54	28.354,03	17.952,49
I824	SICILIA	CL	Sommatino	98.773,26	98.388,55	- 384,71
I843	CAMPANIA	AV	Sorbo Serpico	6.807,33	7.360,21	552,88
I852	LIGURIA	GE	Sori	24.442,54	27.203,67	2.761,13
I854	CALABRIA	VV	Soriano Calabro	49.434,99	43.623,15	- 5.811,84
I855	LAZIO	VT	Soriano nel Cimino	295.717,32	327.959,97	32.242,65
I857	PIEMONTE	NO	Soriso	12.529,69	13.051,88	522,19
I858	LOMBARDIA	BG	Sorisole	31.429,05	34.693,26	3.264,21
I861	SARDEGNA	OR	Sorradile	28.521,97	22.578,93	- 5.943,04
I862	CAMPANIA	NA	Sorrento	- 9.421,98	- 7.926,35	1.495,63
I864	SICILIA	SR	Sortino	254.117,30	248.889,52	- 5.227,78
I867	VENETO	VI	Sossano	130.134,73	139.872,24	9.737,51
I869	LOMBARDIA	BG	Sotto il Monte Giovanni XXIII	16.490,79	17.434,43	943,64
I872	CALABRIA	CZ	Soverato	41.011,63	42.038,17	1.026,54
I877	TOSCANA	SI	Sovicille	268.185,42	283.234,69	15.049,27
I879	VENETO	VI	Sovizzo	86.384,64	98.715,36	12.330,72
I881	SICILIA	ME	Spadafora	32.504,52	25.717,54	- 6.786,98
I887	PUGLIA	LE	Specchia	73.976,99	76.230,29	2.253,30
I892	LAZIO	LT	Sperlonga	7.162,20	5.034,72	- 2.127,48
I895	CALABRIA	CS	Spezzano Albanese	- 40.041,83	- 40.041,83	-
I905	CALABRIA	VV	Spilinga	51.488,38	52.616,60	1.128,22
I907	PUGLIA	BT	Spinazzola	376.132,19	378.320,10	2.187,91
I911	PIEMONTE	AL	Spineto Scrivia	27.845,06	30.084,39	2.239,33
I921	UMBRIA	PG	Spoleto	721.749,73	740.038,49	18.288,76
I923	PUGLIA	LE	Spongano	37.553,05	40.106,99	2.553,94
I926	LIGURIA	SV	Spotorno	17.368,97	18.674,60	1.305,63
I929	CALABRIA	CZ	Squillace	150.122,53	140.661,94	- 9.460,59
I932	MARCHE	AN	Staffolo	71.253,76	75.382,48	4.128,72
I937	CALABRIA	CZ	Stalettì	36.953,68	35.173,02	- 1.780,66
I945	CALABRIA	VV	Stefanaconi	90.968,81	85.472,67	- 5.496,14
I950	PUGLIA	LE	Sternatia	60.354,45	67.615,45	7.261,00
I955	CALABRIA	RC	Stignano	55.820,79	50.288,85	- 5.531,94
I959	LAZIO	RI	Stimigliano	47.407,48	50.220,65	2.813,17
I969	PIEMONTE	TO	Strambinello	7.405,32	7.902,33	497,01
I970	PIEMONTE	TO	Strambino	22.095,18	21.134,41	- 960,77
I973	LAZIO	FR	Strangolagalli	31.126,23	29.637,06	- 1.489,17
I976	PIEMONTE	VB	Stresa	29.370,85	30.843,21	1.472,36
I982	CALABRIA	KR	Strongoli	- 56.010,29	- 47.056,40	8.953,89
I990	CAMPANIA	AV	Sturno	-	-	-
I995	SARDEGNA	CA	Suelli	48.263,74	44.962,90	- 3.300,84
I804	ABRUZZO	AQ	Sulmona	47.084,99	35.782,48	- 11.302,51
L003	LOMBARDIA	VA	Sumirago	34.544,31	37.667,80	3.123,49
L007	PIEMONTE	NO	Suno	55.729,74	59.959,39	4.229,65
L008	PUGLIA	LE	Supersano	122.348,23	132.820,67	10.472,44
L010	PUGLIA	LE	Surano	24.393,42	25.446,68	1.053,26
L014	VENETO	TV	Susegana	85.633,02	98.312,75	12.679,73
L016	SICILIA	CL	Sutera	67.497,37	-	- 67.497,37
L017	LAZIO	VT	Sutri	323.265,36	338.916,67	15.651,31
L019	TOSCANA	LI	Suvereto	223.442,95	230.886,59	7.443,64
L023	SARDEGNA	OR	Tadasuni	6.881,51	5.947,75	- 933,76
L024	LIGURIA	IM	Taggia	- 475.415,17	- 327.640,21	147.774,96
L032	LOMBARDIA	VA	Taino	19.273,74	21.555,68	2.281,94
L040	VENETO	BL	Tambre	- 1.136,70	- 1.136,70	-
L042	SICILIA	ME	Taormina	77.491,50	58.978,67	- 18.512,83
L046	LAZIO	RI	Tarano	52.830,05	56.007,16	3.177,11

L048	PIEMONTE	CN	Tarantasca	- 48.269,09	- 48.269,09	-
L055	CALABRIA	CS	Tarsia	119.878,56	112.041,68	- 7.836,88
L058	VENETO	TV	Tarzo	73.833,03	81.587,19	7.754,16
L059	PIEMONTE	AL	Tassarolo	30.773,53	33.558,95	2.785,42
L062	CAMPANIA	AV	Taurasi	68.880,47	71.225,18	2.344,71
L064	PUGLIA	LE	Taurisano	71.729,97	77.719,72	5.989,75
L067	TOSCANA	FI	Tavarnelle Val di Pesa	113.360,36	116.790,32	3.429,96
L069	MOLISE	CB	Tavenna	34.117,02	38.990,20	4.873,18
L081	MARCHE	PU	Tavullia	173.533,61	195.547,27	22.013,66
L083	CAMPANIA	CE	Teano	708.858,49	725.216,31	16.357,82
D292	CAMPANIA	SA	Teggiano	-	-	-
L100	VENETO	PD	Teolo	164.362,68	182.774,04	18.411,36
L103	ABRUZZO	TE	Teramo	387.159,07	406.790,21	19.631,14
M282	SARDEGNA	SS	Tergu	- 1.721,68	- 1.721,68	-
L109	PUGLIA	BA	Terlizzi	220.060,15	247.052,78	26.992,63
L112	SICILIA	PA	Termini Imerese	268.814,66	216.300,24	- 52.514,42
L113	MOLISE	CB	Termoli	228.826,81	239.329,04	10.502,23
L115	LOMBARDIA	VA	Ternate	8.179,47	8.565,64	386,17
L117	UMBRIA	TR	Terni	443.464,27	474.167,11	30.702,84
L120	LAZIO	LT	Terracina	- 360.054,52	- 306.581,63	53.472,89
L124	CALABRIA	CS	Terranova da Sibari	- 54.513,87	- 54.513,87	-
L123	TOSCANA	AR	Terranuova Bracciolini	261.291,11	275.655,28	14.364,17
L134	CALABRIA	CS	Terravecchia	31.602,05	28.109,06	- 3.492,99
L138	TOSCANA	PI	Terricciola	168.384,25	179.154,72	10.770,47
L142	CAMPANIA	NA	Terzigno	78.532,62	61.953,92	- 16.578,70
L143	PIEMONTE	AL	Terzo	50.608,96	57.019,75	6.410,79
L146	LIGURIA	IM	Terzorio	41.905,34	45.661,71	3.756,37
L150	LAZIO	VT	Tessennano	50.458,98	53.868,64	3.409,66
L166	PUGLIA	LE	Tiggiano	20.551,15	22.422,24	1.871,09
L168	PIEMONTE	AT	Tigliole	64.310,78	72.462,49	8.151,71
L177	CALABRIA	CZ	Tiriolo	-	-	-
L182	LAZIO	RM	Tivoli	192.531,57	197.230,08	4.698,51
L189	LAZIO	RI	Toffia	16.118,24	16.607,06	488,82
L191	MARCHE	MC	Tolentino	314.682,14	349.708,56	35.026,42
L204	PIEMONTE	AT	Tonengo	11.519,13	13.399,82	1.880,69
L205	CAMPANIA	CE	Tora e Piccilli	53.895,09	53.647,19	- 247,90
L206	CALABRIA	CS	Torano Castello	57.459,87	55.449,03	- 2.010,84
L207	ABRUZZO	TE	Torano Nuovo	64.536,35	72.564,73	8.028,38
L212	CAMPANIA	SA	Torchiara	22.152,53	22.131,52	- 21,01
L214	CAMPANIA	AV	Torella dei Lombardi	-	-	-
L216	UMBRIA	PG	Torgiano	105.606,64	116.445,04	10.838,40
L219	PIEMONTE	TO	Torino	138.752,74	118.119,54	- 20.633,20
L218	ABRUZZO	CH	Torino di Sangro	189.699,10	209.540,47	19.841,37
L220	PUGLIA	BA	Toritto	194.299,20	210.962,27	16.663,07
L235	SARDEGNA	SS	Torralba	43.597,79	37.859,45	- 5.738,34
L237	LOMBARDIA	PV	Torrazza Coste	119.571,64	130.798,62	11.226,98
L251	LOMBARDIA	BG	Torre Boldone	18.196,06	19.396,43	1.200,37
L247	PIEMONTE	TO	Torre Canavese	11.362,64	12.530,35	1.167,71
L263	ABRUZZO	PE	Torre de' Passeri	23.208,76	23.812,23	603,47
L265	LOMBARDIA	BG	Torre de' Roveri	9.776,15	10.388,27	612,12
L272	CAMPANIA	AV	Torre Le Nocelle	31.294,03	34.221,01	2.926,98
L254	CAMPANIA	BN	Torrecuso	155.160,23	163.995,06	8.834,83
L270	VENETO	PD	Torreglia	93.146,64	102.742,53	9.595,89
M286	SICILIA	ME	Torrenova	355.531,26	347.630,22	- 7.901,04
L282	SICILIA	PA	Torretta	76.684,19	70.185,21	- 6.498,98
L284	ABRUZZO	CH	Torrevecchia Teatina	86.314,89	91.702,24	5.387,35
L287	VENETO	VR	Torri del Benaco	14.604,47	17.839,72	3.235,25

L290	LAZIO	FR	Torrice	73.631,57	73.357,58	- 273,99
L303	TOSCANA	SI	Torrita di Siena	124.325,85	128.076,31	3.750,46
L302	LAZIO	RM	Torrita Tiberina	52.526,15	50.938,72	- 1.587,43
A355	SARDEGNA	OG	Tortolì	74.414,23	65.924,42	- 8.489,81
L304	PIEMONTE	AL	Tortona	177.598,24	145.346,57	- 32.251,67
L307	ABRUZZO	TE	Tortoreto	92.355,64	90.958,95	- 1.396,69
L317	SICILIA	PA	Trabia	76.356,83	59.896,36	- 16.460,47
L319	LOMBARDIA	VA	Tradate	53.475,73	53.483,50	7,77
L321	SARDEGNA	OR	Tramatza	60.871,37	53.503,29	- 7.368,08
L342	LOMBARDIA	VA	Travedona-Monate	22.118,82	23.432,52	1.313,70
L346	EMILIAROMAGNA	PR	Traversetolo	101.277,62	100.332,13	- 945,49
L348	EMILIAROMAGNA	PC	Travo	164.819,45	172.093,92	7.274,47
L355	SICILIA	CT	Trecastagni	38.659,08	40.424,70	1.765,62
M318	MARCHE	AN	Trecastelli	124.089,33	161.975,89	37.886,56
L363	ABRUZZO	CH	Treglio	23.482,06	22.781,63	- 700,43
L364	VENETO	VR	Tregnago	121.039,02	129.025,37	7.986,35
L366	MARCHE	MC	Treia	335.773,51	376.431,79	40.658,28
L367	PIEMONTE	CN	Treiso	- 15.476,26	- 15.476,26	-
L369	SICILIA	CT	Tremestieri Etneo	- 5.466,30	- 5.466,30	-
L375	CALABRIA	CS	Trenta	-	-	-
L384	TOSCANA	SI	Trequanda	56.665,33	64.432,12	7.766,79
L397	UMBRIA	PG	Trevi	209.722,61	218.692,91	8.970,30
L401	LAZIO	RM	Trevignano Romano	80.248,78	85.191,49	4.942,71
L403	PIEMONTE	AL	Treville	24.166,46	26.013,28	1.846,82
L410	PIEMONTE	CN	Trezzo Tinella	53.468,86	53.554,75	85,89
L419	PUGLIA	LE	Tricase	136.188,43	150.637,17	14.448,74
L427	PIEMONTE	CN	Trinità	- 29.577,18	- 29.577,18	-
L431	SICILIA	ME	Tripi	171.615,40	148.725,11	- 22.890,29
L432	PIEMONTE	AL	Trisobbio	53.561,02	63.612,45	10.051,43
L433	VENETO	VI	Trissino	90.773,69	102.315,67	11.541,98
L445	PIEMONTE	TO	Trofarello	29.038,39	27.361,75	- 1.676,64
L447	PUGLIA	FG	Troia	27.315,57	20.413,04	- 6.902,53
L461	CAMPANIA	AV	Tufo	29.332,33	30.713,98	1.381,65
L462	PUGLIA	LE	Tuglie	35.181,68	36.860,52	1.678,84
L463	SARDEGNA	VS	Tuili	46.831,35	44.195,04	- 2.636,31
L472	PUGLIA	BA	Turi	360.916,73	404.880,11	43.963,38
L473	SARDEGNA	VS	Turri	22.882,16	23.093,49	211,33
L310	LAZIO	VT	Tuscania	1.531.002,44	1.011.351,74	- 519.650,70
L482	SICILIA	ME	Ucria	-	-	-
L485	PUGLIA	LE	Uggiano la Chiesa	39.505,88	41.716,33	2.210,45
L487	LOMBARDIA	CO	Uggiate-Trevano	17.034,35	18.047,00	1.012,65
L488	SARDEGNA	OR	Ulà Tirso	20.574,28	16.984,49	- 3.589,79
L501	MARCHE	MC	Urbisaglia	51.767,90	71.802,10	20.034,20
L503	SARDEGNA	SS	Uri	115.438,82	110.195,28	- 5.243,54
L505	MOLISE	CB	Ururi	95.543,20	106.067,04	10.523,84
L513	SARDEGNA	VS	Ussaramanna	22.475,25	22.772,17	296,92
L522	TOSCANA	PT	Uzzano	14.452,18	13.016,44	- 1.435,74
L526	ABRUZZO	CH	Vacri	61.528,09	64.406,65	2.878,56
L537	TOSCANA	PO	Vaiano	46.404,30	48.825,96	2.421,66
L540	CAMPANIA	CE	Vairano Patenora	215.371,78	223.264,64	7.892,86
L551	VENETO	VI	Valdagno	- 20.285,40	4.517,86	24.803,26
G319	SICILIA	TP	Valderice	190.579,54	201.358,91	10.779,37
L565	VENETO	TV	Valdobbiadene	150.954,66	157.854,95	6.900,29
L570	PIEMONTE	AL	Valenza	125.953,35	117.809,48	- 8.143,87
L574	PIEMONTE	AT	Valfenera	- 15.754,65	- 7.098,74	8.655,91
L583	SICILIA	EN	Valguarnera Caropepe	36.387,03	32.519,03	- 3.868,00
L591	CAMPANIA	CE	Valle di Maddaloni	65.602,47	62.873,96	- 2.728,51

L596	LIGURIA	IM	Vallebona	287.025,22	282.877,27	- 4.147,95	
L603	SICILIA	PA	Valledolmo	- 950,05	- 950,05	-	
I322	CALABRIA	CZ	Vallefiorita	34.503,60	33.076,66	- 1.426,94	
M331	MARCHE	PU	Vallefoglia	110.171,21	118.205,71	8.034,50	
L609	SICILIA	CL	Vallelunga Pratameno	124.533,26	117.166,78	- 7.366,48	
L612	LAZIO	VT	Vallerano	64.597,42	85.391,98	20.794,56	
L639	LAZIO	RM	Valmontone	122.080,78	124.964,38	2.883,60	
L640	LOMBARDIA	CO	Valmorea	8.922,58	8.644,18	- 278,40	
M320	EMILIAROMAGNA	BO	Valsamoggia	353.924,18	325.645,99	- 28.278,19	
L658	SICILIA	CT	Valverde	- 13.160,35	- 13.160,35	-	
L668	PIEMONTE	NO	Vaprio d'Agogna	23.150,74	25.342,91	2.192,17	
L670	PIEMONTE	NO	Varallo Pombia	28.933,18	34.174,65	5.241,47	
L671	LOMBARDIA	VA	Varano Borghi	3.332,89	3.022,05	- 310,84	
L673	CALABRIA	RC	Varapodio	- 56.139,14	- 56.139,14	-	
L682	LOMBARDIA	VA	Varese	123.064,07	124.486,83	1.422,76	
A701	LAZIO	VT	Vasanello	166.896,69	167.646,90	750,21	
E372	ABRUZZO	CH	Vasto	400.393,58	418.980,06	18.586,48	
L698	PIEMONTE	TO	Vauda Canavese	15.589,82	16.426,95	837,13	
L703	LOMBARDIA	VA	Vedano Olona	24.703,86	24.863,35	159,49	
L709	LOMBARDIA	MB	Veduggio con Colzano	- 635,25	- 635,25	-	
L713	LAZIO	VT	Vejano	73.779,03	61.795,78	- 11.983,25	
L719	LAZIO	RM	Velletri	822.725,16	887.316,54	64.591,38	
L725	MOLISE	IS	Venafro	195.643,90	209.208,37	13.564,47	
L733	LOMBARDIA	VA	Venegono Inferiore	13.526,27	13.608,68	82,41	
L734	LOMBARDIA	VA	Venegono Superiore	16.308,37	16.590,41	282,04	282,04
L737	LOMBARDIA	CO	Veniano	- 2.786,50	- 2.786,50	-	-
L738	BASILICATA	PZ	Venosa	538.593,70	541.782,81	3.189,11	3.189,11
L739	CAMPANIA	AV	Venticano	46.587,95	49.021,83	2.433,88	2.433,88
L741	LIGURIA	IM	Ventimiglia	514.611,10	454.110,47	- 60.500,63	- 60.500,63
L740	SICILIA	PA	Ventimiglia di Sicilia	84.157,03	76.909,46	- 7.247,57	- 7.247,57
L742	LAZIO	LT	Ventotene	3.867,55	3.867,55	-	-
L746	PIEMONTE	VB	Verbania	38.769,66	40.572,04	1.802,38	1.802,38
M337	LOMBARDIA	LC	Verderio	20.325,22	20.780,47	455,25	455,25
L758	PIEMONTE	CN	Verduno	- 5.305,31	- 4.505,97	799,34	799,34
L765	LOMBARDIA	VA	Vergiate	42.352,11	43.928,82	1.576,71	1.576,71
L772	EMILIAROMAGNA	PC	Vernasca	154.117,03	172.586,27	18.469,24	
L787	PIEMONTE	TO	Verrua Savoia	5.991,34	20.467,58	14.476,24	
L792	LOMBARDIA	CO	Vertemate con Minoprio	16.689,73	16.581,00	- 108,73	
L797	EMILIAROMAGNA	RN	Verucchio	- 5.418,83	420,68	5.839,51	
L798	PIEMONTE	NO	Veruno	26.450,49	33.597,93	7.147,44	
L804	PIEMONTE	CN	Verzuolo	- 28.309,84	- 25.210,97	3.098,87	
L811	PIEMONTE	TO	Vestignè	17.644,29	19.454,49	1.810,20	
L814	LAZIO	VT	Vetralla	311.765,97	329.119,12	17.353,15	
L817	PIEMONTE	CN	Vezza d'Alba	- 8.929,44	- 8.929,44	-	
L819	LIGURIA	SP	Vezzano Ligure	63.547,78	69.245,32	5.697,54	
L820	EMILIAROMAGNA	RE	Vezzano sul Crostolo	103.356,95	117.179,90	13.822,95	
L828	SICILIA	CT	Viagrande	42.163,13	40.226,99	- 1.936,14	
L829	PIEMONTE	AT	Viale	14.389,35	16.368,88	1.979,53	
L830	PIEMONTE	TO	Vialfrè	18.384,36	20.337,29	1.952,93	
L834	PIEMONTE	AT	Viarigi	55.488,98	64.151,46	8.662,48	
F537	CALABRIA	VV	Vibo Valentia	184.032,89	187.306,43	3.273,54	
L836	LAZIO	FR	Vicalvi	26.050,83	26.301,49	250,66	
L837	SICILIA	PA	Vicari	-	-	-	
L845	CAMPANIA	NA	Vico Equense	92.615,49	72.415,85	- 20.199,64	
L850	TOSCANA	PI	Vicopisano	63.381,34	67.836,07	4.454,73	
L856	VENETO	TV	Vidor	67.426,41	73.119,11	5.692,70	
L866	LOMBARDIA	LC	Viganò	3.419,63	3.272,51	- 147,12	

L880	PIEMONTE	BI	Vigliano Biellese	515,76	1.822,84	1.307,08
L881	PIEMONTE	AL	Vignale Monferrato	- 34.934,54	- 34.934,54	-
L882	LAZIO	VT	Vignanello	89.416,05	119.441,08	30.025,03
L885	EMILIAROMAGNA	MO	Vignola	63.495,34	58.210,43	- 5.284,91
L897	EMILIAROMAGNA	PC	Vigolzone	131.419,26	144.308,68	12.889,42
L904	PIEMONTE	AL	Viguzzolo	39.532,04	33.918,14	- 5.613,90
L920	PUGLIA	BR	Villa Castelli	181.183,93	190.088,85	8.904,92
L929	LOMBARDIA	BG	Villa d'Adda	20.860,91	21.738,81	877,90
A215	LOMBARDIA	BG	Villa d'Almè	19.037,09	20.994,37	1.957,28
L933	PIEMONTE	BI	Villa del Bosco	8.042,97	8.212,44	169,47
L956	LOMBARDIA	CO	Villa Guardia	26.363,22	26.612,46	249,24
M018	CALABRIA	RC	Villa San Giovanni	17.848,01	17.395,26	- 452,75
H913	LAZIO	VT	Villa San Giovanni in Tuscia	8.772,09	9.617,86	845,77
I118	SARDEGNA	CA	Villa San Pietro	- 1.589,52	- 1.589,52	-
M019	PIEMONTE	AT	Villa San Secondo	23.426,78	25.653,21	2.226,43
L905	LAZIO	FR	Villa Santa Lucia	44.313,77	45.551,84	1.238,07
L924	SARDEGNA	VS	Villacidro	- 3.714,25	- 3.714,25	-
L931	PIEMONTE	AL	Villadeati	60.253,87	68.199,54	7.945,67
L942	PIEMONTE	CN	Villafalletto	- 105.266,76	- 105.266,76	-
L945	PIEMONTE	AT	Villafranca d'Asti	53.767,29	62.167,67	8.400,38
L944	SICILIA	AG	Villafranca Sicula	71.870,95	62.095,08	- 9.775,87
L951	SICILIA	PA	Villafrati	90.876,52	88.109,59	- 2.766,93
L952	VENETO	VI	Villaga	128.255,56	141.415,16	13.159,60
L959	SICILIA	CL	Villalba	-	-	-
L961	ABRUZZO	CH	Villalfonsina	71.592,27	88.889,11	17.296,84
L963	PIEMONTE	AL	Villalvernia	12.776,46	13.616,83	840,37
L964	ABRUZZO	CH	Villamagna	102.054,54	105.674,19	3.619,65
L965	CAMPANIA	AV	Villamaina	17.192,40	16.505,52	- 686,88
L966	SARDEGNA	VS	Villamar	105.471,66	99.870,40	- 5.601,26
L968	SARDEGNA	CI	Villamassargia	99.605,12	90.712,61	- 8.892,51
L970	PIEMONTE	AL	Villamiroglio	23.463,74	26.817,82	3.354,08
L982	PIEMONTE	TO	Villanova Canavese	- 2.368,91	- 2.368,91	-
L984	PIEMONTE	AT	Villanova d'Asti	36.926,59	29.948,95	- 6.977,64
L974	PIEMONTE	CN	Villanova Mondovì	5.580,91	15.673,72	10.092,81
L991	SARDEGNA	OR	Villanova Truschedu	21.417,11	18.330,04	- 3.087,07
L986	SARDEGNA	VS	Villanovaforru	12.319,71	13.719,12	1.399,41
L987	SARDEGNA	VS	Villanovafranca	33.581,58	34.740,86	1.159,28
M002	PIEMONTE	TO	Villarbasse	50.766,51	53.953,52	3.187,01
M004	PIEMONTE	TO	Villareggia	18.116,62	14.402,79	- 3.713,83
M009	PIEMONTE	AL	Villaromagnano	43.076,28	49.625,84	6.549,56
M011	SICILIA	EN	Villarosa	126.084,12	128.174,95	2.090,83
M026	SARDEGNA	CA	Villaspeciosa	41.439,66	35.270,04	- 6.169,62
M059	TOSCANA	FI	Vinci	257.311,91	280.128,33	22.816,42
M071	PIEMONTE	TO	Vische	16.691,24	16.831,33	140,09
M077	PIEMONTE	AL	Visone	58.977,65	65.173,69	6.196,04
M081	SICILIA	TP	Vita	30.483,40	28.918,28	- 1.565,12
M082	LAZIO	VT	Viterbo	1.544.957,03	1.599.560,37	54.603,34
M086	LAZIO	VT	Vitorchiano	90.310,70	99.593,14	9.282,44
M089	VENETO	TV	Vittorio Veneto	133.093,22	144.666,18	11.572,96
M090	ABRUZZO	AQ	Vittorito	4.530,15	3.460,84	- 1.069,31
M098	PIEMONTE	BI	Viverone	28.133,35	29.920,04	1.786,69
M103	VENETO	PD	Vo'	133.444,00	143.003,20	9.559,20
M118	VENETO	TV	Volpago del Montello	228.454,36	251.289,43	22.835,07
M119	LOMBARDIA	PV	Volpara	18.714,77	20.010,36	1.295,59
M120	PIEMONTE	AL	Volpedo	35.924,72	40.297,95	4.373,23
M125	LOMBARDIA	MN	Volta Mantovana	107.176,72	120.288,50	13.111,78
M132	PUGLIA	FG	Volturino	-	-	-

M136	PIEMONTE	CN	Vottignasco	- 6.876,26	- 6.876,26	-
M138	CALABRIA	VV	Zaccanopoli	19.704,22	19.218,30	- 485,92
M141	LAZIO	RM	Zagarolo	87.790,64	90.231,91	2.441,27
M143	CALABRIA	VV	Zambrone	42.146,95	40.476,20	- 1.670,75
M168	SARDEGNA	OR	Zerfaliu	34.219,78	28.971,05	- 5.248,73
M170	VENETO	VI	Zermeghedo	15.985,27	17.745,68	1.760,41
L848	EMILIAROMAGNA	PC	Ziano Piacentino	219.403,22	241.155,24	21.752,02
M182	LIGURIA	GE	Zoagli	18.926,83	21.308,28	2.381,45
M185	EMILIAROMAGNA	BO	Zola Predosa	140.037,33	149.245,98	9.208,65
M187	PUGLIA	LE	Zollino	33.937,07	37.268,25	3.331,18
M194	VENETO	VI	Zovencedo	18.172,67	20.715,60	2.542,93
M199	VENETO	VI	Zugliano	31.855,99	32.625,80	769,81
M202	CALABRIA	CS	Zumpano	18.071,73	18.966,17	894,44
M204	CALABRIA	VV	Zungri	66.654,41	58.634,18	- 8.020,23
M207	LAZIO	RM	Lariano		22.589,80	22.589,80
M272	LAZIO	RM	Ciampino		7.571,71	7.571,71
M285	SARDEGNA	OG	Cardedu		3.210,10	3.210,10
Totale comuni regioni a statuto ordinario e regioni siciliana e Sardegna				**227.331.042,32**	**227.000.377,96**	**- 330.664,36**
A326	VALLE D'AOSTA	AO	Aosta	- 2.076,63	- 2.076,63	-
A448	FRIULIVG	UD	Artegna	42.269,24	47.613,20	5.343,96
B259	FRIULIVG	UD	Buja	108.020,43	117.632,82	9.612,39
B309	FRIULIVG	UD	Buttrio	40.040,24	42.570,74	2.530,50
B598	FRIULIVG	PN	Caneva	165.864,69	188.916,34	23.051,65
B712	FRIULIVG	GO	Capriva del Friuli	22.889,61	29.900,41	7.010,80
B994	FRIULIVG	UD	Cassacco	48.710,49	55.781,12	7.070,63
C758	FRIULIVG	UD	Cividale del Friuli	242.649,39	257.460,97	14.811,58
C885	FRIULIVG	UD	Colloredo di Monte Albano	106.450,70	118.740,54	12.289,84
D014	FRIULIVG	GO	Cormons	135.106,74	143.742,28	8.635,54
D027	FRIULIVG	UD	Corno di Rosazzo	75.213,51	82.489,74	7.276,23
D455	FRIULIVG	UD	Faedis	126.050,84	133.343,84	7.293,00
D461	FRIULIVG	UD	Fagagna	226.061,40	250.819,26	24.757,86
D645	FRIULIVG	GO	Fogliano Redipuglia	- 6.773,79	- 3.587,51	3.186,28
D962	FRIULIVG	UD	Gemona del Friuli	119.525,22	131.124,68	11.599,46
E098	FRIULIVG	GO	Gorizia	127.189,43	140.975,59	13.786,16
E820	FRIULIVG	UD	Magnano in Riviera	29.998,59	33.095,12	3.096,53
E833	FRIULIVG	UD	Majano	136.992,08	151.045,87	14.053,79
E899	FRIULIVG	UD	Manzano	98.675,18	106.420,13	7.744,95
F356	FRIULIVG	GO	Monfalcone	3.045,21	6.154,63	3.109,42
F760	FRIULIVG	UD	Moruzzo	86.769,21	96.766,48	9.997,27
F767	FRIULIVG	GO	Mossa	6.959,86	7.672,49	712,63
F898	FRIULIVG	UD	Nimis	76.681,59	81.615,14	4.933,55
G163	FRIULIVG	UD	Osoppo	47.659,46	52.181,92	4.522,46
G238	FRIULIVG	UD	Pagnacco	99.279,38	108.065,03	8.785,65
G680	FRIULIVG	PN	Pinzano al Tagliamento	71.432,68	77.385,15	5.952,47
G949	FRIULIVG	UD	Povoletto	162.056,37	179.607,49	17.551,12
H029	FRIULIVG	UD	Premariacco	92.703,34	93.253,14	549,80
H161	FRIULIVG	UD	Ragogna	69.614,29	75.827,12	6.212,83
H347	FRIULIVG	UD	Rive d'Arcano	117.140,08	143.894,29	26.754,21
H531	FRIULIVG	GO	Ronchi dei Legionari	12.346,24	14.614,31	2.268,07
H816	FRIULIVG	UD	San Daniele del Friuli	157.590,17	176.004,28	18.414,11
D324	FRIULIVG	TS	San Dorligo della Valle-Dolina	23.607,11	25.643,10	2.035,99
H906	FRIULIVG	UD	San Giovanni al Natisone	37.298,25	38.166,61	868,36
H964	FRIULIVG	GO	San Lorenzo Isontino	3.623,98	2.949,96	- 674,02

I621	FRIULIVG	PN	Sequals	101.713,18	113.673,36	11.960,18
L050	FRIULIVG	UD	Tarcento	84.751,79	97.800,53	13.048,74
L382	FRIULIVG	UD	Treppo Grande	51.419,79	56.984,52	5.564,73
L421	FRIULIVG	UD	Tricesimo	92.981,87	100.618,70	7.636,83
L424	FRIULIVG	TS	Trieste	119.311,80	116.620,63	- 2.691,17
Totale comuni regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta*				**3.360.843,01**	**3.691.507,37**	**330.664,36**
Totale comuni di tutte le regioni				**230.691.885,33**	**230.691.885,33**	**-**

* non risultano comuni della regione Trentino Alto Adige interessati dall'applicazione del D.L. n. 4 del 2015.

15A08139

DECRETO 28 ottobre 2015.

Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo ed al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, termini che possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'art. 170 del TUEL, il quale stabilisce che entro il 15 novembre di ciascun anno la giunta comunale debba presentare al consiglio comunale la nota di aggiornamento del D.U.P.;

Visti i precedenti decreti in data 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015 ed in data 30 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 dello stesso giorno, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015 per tutti gli enti locali ed al 30 settembre 2015 limitatamente alle Città metropolitane, alle province ed agli enti locali della regione Siciliana;

Visto il precedente decreto in data 3 luglio 2015 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del D.U.P. da parte degli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo assetto contabile di cui ai richiamati decreti legislativi n. 118 del 2011 e 126 del 2014, con l'adozione di criteri omogenei, per l'anno 2015, è stato già differito al 31 ottobre 2015;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) tendente ad ottenere:

l'ulteriore differimento, per l'esercizio finanziario 2015, del termine per la presentazione del D.U.P. dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015,

l'indicazione di un termine per la presentazione della nota di aggiornamento del D.U.P.,

il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 ottobre 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la stesura del Documento unico di programmazione, da adottarsi per la prima volta nel 2015, in quanto introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, permangono difficoltà applicative, anche alla luce delle possibili modifiche normative al patto di stabilità interno per gli enti locali e per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio da parte della legge di stabilità 2016;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, i termini sia della presentazione del D.U.P. e della nota di aggiornamento dello stesso documento di programmazione che della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, da parte degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Ulteriore differimento del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali

1. Il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio, è differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015.

2. In conseguenza del differimento del termine di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti a presentare la relativa nota di aggiornamento entro il 28 febbraio 2016.

Art. 2.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle Città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.

2. È autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: ALFANO

15A08204

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nicochem».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 2 marzo 2015 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato NICOCHEM, contenete la sostanza attiva nicosulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato Glitter registrato al n. 12647 con D.D. in data 16 aprile 2008, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 17 febbrai 2015, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier NICOSH 4% SC;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Glitter registrato al n. 12647;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2008/40/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato NICOCHEM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Chemia SpA - S.S. 255 Km 46 44040 S. Agostino (FE).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Laboratorios Sirga, SA c/Jaime I, n°7 Poligono Industrial del Mediterraneo 46560 Massalfassar (Valencia- Spagna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16389.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta/foglietto illustrativo

NICOCHEM

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza: (P273) Non disperdere nell'ambiente; (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito; (P501) Smaltire il prodotto/il recipiente secondo le disposizioni locali.
(EUH401): Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium
Tel. +39 02 66101029

Autorizz. del Ministero della Salute n. del

Stabilimento di produzione e/o confezionamento: Chemia S.p.A- S.S. 255 Km 46 -44040 S. Agostino (FE)// **Laboratorios Sirga , S.A.** c/ Jaime I, n°7 Poligono Industrial del Mediterraneo 46560 Massalfassar (Valencia)- (SP)

Contenuto netto: ml 50-100-150-200-250-500; litri 1- 5-10-20 **Partita n°……**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee applicare solo una volta ogni 3 anni e non applicare nelle aree vulnerabili.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
NICOCHEM è un erbicida di post-emergenza selettivo per mais assorbito prevalentemente per via fogliare. Il suo spettro d'azione è molto ampio e comprende le principali infestanti mono e dicotiledoni presenti nella coltura.

CAMPI D'IMPIEGO: MAIS

- **INFESTANTI SENSIBILI**
  - Graminacee: *Avena* spp (Avena), *Agropyron repens* (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Echinochloa crus-galli* (Giavone comune), *Lolium* spp. (Loglio), *Setaria* spp. (Panicastrella), *Sorghum halepense* da seme e rizoma (Sorghetta).
  - Dicotiledoni: *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ammi majus* (Rindimolo), *Bidens tripartita* (Forbicina comune), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Diplotaxis erucoides* (Rucola selvatica), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Matricaria chamomilla* (Camomilla), *Mercurialis annua* (Mercurella), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Porcellana), *Raphanus raphanistrum* (Ramolaccio selvatico), *Rapistrum rugosum* (Rapistro rugoso), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus oleraceus* (Crespino), *Stellaria media* (Centocchio).
- **INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI**
  - Graminacee: *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella).
  - Dicotiledoni: *Datura stramonium* (Stramonio), *Phitolacca americana* (Fitolacca), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Fallopia convolvulus* (Poligono convolvolo), *Solanum nigrum* (Erba morella).

MODALITÀ D'IMPIEGO
NICOCHEM si impiega in post-emergenza della coltura e delle infestanti nei seguenti stadi di sviluppo:
MAIS: da 2-3 fino a 5-6 foglie
INFESTANTI DICOTILEDONI: 2-4 foglie
INFESTANTI GRAMINACEE: da 2 foglie ad inizio accestimento
SORGHETTA DA RIZOMA: 10-20 cm di altezza.
NICOCHEM si utilizza quando le infestanti sono già nate.
Il trattamento deve essere eseguito con mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di "stress" idrici.
NICOCHEM si distribuisce impiegando volumi d'acqua compresi tra 200 e 400 litri/ha utilizzando pompe a media o bassa pressione ed ugelli a ventaglio.
Per la preparazione della miscela erbicida, versare direttamente il prodotto nella botte già parzialmente riempita di acqua o nel serbatoio di premiscelazione dell'attrezzatura. Portare quindi il liquido di irrorazione al volume stabilito mantenendo sempre in funzione l'agitatore.
Per ottenere un assorbimento ottimale dell'erbicida da parte dell'infestante, devono trascorrere 4 ore tra il trattamento ed eventuali piogge.

DOSI D'IMPIEGO
Litri 1 - 1,5/ha: la dose minore è consigliata sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe. La dose maggiore è indicata per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili.
Litri 1-1,5/ha in caso di presenza di malerbe a nascita scalare è consigliabile frazionare la distribuzione del prodotto in due interventi distanziati tra loro di 7-10 giorni.
Per completare l'azione del prodotto sulle infestanti mediamente sensibili o mediamente resistenti (Abutilon theophrasti, Chenopodium spp) si consiglia l'uso di altri erbicidi.

Avvertenze:
- Non impiegare su varietà di mais dolce e su linee di mais per la produzione di sementi ibridi.
- I geoinsetticidi a base di Terbufos e Forate distribuiti in precedenza all'applicazione di prodottopossono interferire con il normale sviluppo del mais. Quelli a base di Teflutrin, Carbosulfan e Carbofuran non influiscono sul normale sviluppo della coltura.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto specialmente nel trattamento unico.
- Al termine del trattamenti diserbanti con NICOCHEM è necessario lavare molto accuratamente l'attrezzatura eliminando ogni traccia del prodotto.

Operare come segue:
- Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
- Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua. Risciacquare internamamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti circa; svuotare ancora.
- Rimuovere le tracce di candeggina risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita.
- Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con una soluzione di candeggina.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, soprattutto graminacee, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, in formare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.... 13 LUG. 2015

Etichetta/foglietto illustrativo

del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 LUG 2015

NICOCHEM

Erbicida di post-emergenza selettivo per il mais
OLIO DISPERSIBILE

Composizione:
Nicosolfuron puro g 4,18 (= 40 g/l)
Coformulanti q.b.a 100

Avvertenza: ATTENZIONE
Indicazioni di pericolo: (H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza: (P273) Non disperdere nell'ambiente; (P391) Raccogliere il materiale fuoriuscito; (P501) Smaltire il prodotto/il recipiente secondo le disposizioni locali.
(EUH401): Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium
Tel. +39 02 66101029

Autorizz. del Ministero della Salute n. del

Stabilimento di produzione e/o confezionamento: Chemia S.p.A- S.S. 255 Km 46 -44040 S. Agostino (FE)// **Laboratorios Sirga , S.A.** c/ Jaime I, n°7 Poligono Industrial del Mediterraneo 46560 Massalfassar (Valencia)- (SP)

Contenuto netto: ml 50-100- **Partita n°.......**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Proteggere dal freddo. Agitare bene prima dell'uso.
Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici e le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali e da zona non coltivata.
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare in aree con pendenza superiore al 4% in assenza di misure di riduzione del 90% del ruscellamento.
Per proteggere le acque sotterranee applicare solo una volta ongi 3 anni e non applicare nelle aree vulnerabili.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

13 LUG 2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

15A08108

DECRETO 13 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Geramid-Neu SL».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 6 febbraio 2015 dall'impresa I.B.G. srl con sede legale in Genova, via B. Bosco 57/3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GERAMID-NEU SL contenente la sostanza attiva amide dell'acido naftilacetico (1 - *NAD)*, uguale al prodotto di riferimento denominato Geramid-Neu registrato al n. 8717 con D.D. in data 15 febbraio 1995, modificato

successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 luglio 2012, dell'Impresa Gobbi L. srl con sede legale in Genova, via B. Bosco 57/3;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Geramid-Neu registrato al n. 8717;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa I.B.G. srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011 che approva la sostanza attiva 1-naftilacetammide, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011e la decisione 2008/941/CE della Commissione;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonchè ai sensi del Reg (UE) 787/2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l'Impresa I.B.G. srl con sede legale in Genova, via B. Bosco 57/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GERAMID-NEU SL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 300 - 500 - 1000.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

L.Gobbi s.r.l. - Campo Ligure (GE)

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16340.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 13 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ETICHETTA

Geramid-Neu SL

Fitoregolatore liquido atto a favorire il diradamento dei frutti nel MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ed evitare la cascola del Ciliegio
Flüssiger Pflanzenwuchsstoff zur Fruchtausdünnung von APFEL, BIRNE, PFLAUME und APRIKOSE, sowie zur Verhinderung des Röteins bei KIRSCHE

COMPOSIZIONE - ZUSAMMENSETZUNG
NAD puro-rein g 4,0 (44,8 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante
Netzmittel und stabilisierendes Lösungsmittel q.b. a g 100,0

I.B.G. s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova (GE) - Italia
Tel. 010 589145

Contenuto netto: 1000 ml

Distribuito da: **L.Gobbi S.r.l.**
Via Vallecalda 33, 16013 Campo Ligure (GE) – Italia
Tel.: 010 920395

INDICAZIONI DI PERICOLO
H318 provoca gravi lesioni oculari
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

Officina di produzione: L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE)

PERICOLO
GEFAHR

® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N°........ del .... del Min. San.
Registr. Gesundheitsministerium.
Partita N°: Vedasi sigla

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico P405 Conservare sotto chiave P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PRESCRIZIONI SUPPLEMEMNTARI:
Sp1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Geramid-Neu SL ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere.

Melo Golden Delicious, Morgenduft .... 150-200 ml/hl
Jonagold .... 120-170 ml/hl
Jonathan .... 100-130 ml/hl
Gruppo Gala .... 75-120 ml/hl
Idared .... 75-100 ml/hl

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo.
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.
Pero, Susino, Albicocco .... 100-200 ml/hl
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.
Ciliegio .... 150-200 ml/hl
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del Geramid-Neu SL, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu SL sono: temperatura compresa tra 10 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il dosaggio del 10%.
Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato il periodo ottimale per l'intervento.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Geramid-Neu SL hat den Zweck, die Bäume von überflüssigem Fruchtbehang zu befreien, dadurch können sich die überbleibenden Früchte besser entwickeln. Ihre Qualität wird verbessert und die für einige Sorten typische Alternanz wird unterbrochen.

Apfel: Golden Delicious, Morgenduft .... 150-200 ml/hl
Jonagold .... 120-170 ml/hl
Jonathan .... 100-130 ml/hl
Gruppe Gala .... 75-120 ml/hl
Idared .... 75-100 ml/hl

Bei anderen Sorten vor der großflächigen Spritzung die Aufwandmenge in kleinen Parzellen testen. Es genügt eine einmalige Spritzung nach dem Abfall der Blütenblätter. Der optimale Zeitpunkt liegt bei einem Durchmesser der Zentralfrüchte von 6-8 mm. In Südtirol wird ein Vorziehen des Einsatzzeitpunktes auf 4-5 mm empfohlen. Es sollte nur die obere Hälfte der Bäume gespritzt werden, um eine Überkonzentrierung auf der unteren Hälfte zu vermeiden.
Birne, Pflaume, Aprikose: 100-200 ml/hl. Die Behandlung vor dem Abfall der Blütenblätter bis zu zwei Wochen danach durchführen. Kirsche: 150 - 200 ml/hl. Zur Verhinderung des Röteins eine Behandlung durchführen, wenn etwa 75% der Blütenblätter abgefallen sind. Die Witterungsverhältnisse während und nach der Behandlung beeinflussen die Wirksamkeit von Geramid-Neu SL, deshalb sollten die Hinweise genau beachtet und eine Behandlung an kalten, trockenen und windigen Tagen vermieden werden. Optimale Bedingungen liegen vor, bei Temperaturen zwischen 10 und 25°C, Luftfeuchtigkeit von 70%, Windstille. Bei Temperaturen über 20°C sollte die Dosierung um 10% herabgesetzt werden.
Hinweis: Nicht behandelt werden sollten: Junge Bäume die schon natürlicherweise zum Fruchtabfall neigen, Bäume mit schwacher Vegetation oder mit Parasitenbefall, mit vielen Früchten, ohne oder mit nur einem Samen (die von allein abfallen), wenn der optimale Einsatzzeitpunkt verstrichen ist.
Übrige Angaben: Siehe italienischer Text.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari. Nicht mit Pflanzenschutzmitteln mischen.
Intervallo di sicurezza: 30 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 3 LUG. 2015

ETICHETTA

Geramid-Neu SL

Fitoregolatore liquido atto a favorire il diradamento dei frutti nel MELO, PERO, SUSINO, ALBICOCCO ed evitare la cascola del Ciliegio

COMPOSIZIONE
NAD puro g 4,0 (44,8 g/l)
Agente bagnante e diluente stabilizzante q.b. a g 100,0

Contenuto netto: 300, 500 ml

INDICAZIONI DI PERICOLO
H318 provoca gravi lesioni oculari
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

I.B.G. s.r.l.
Via B. Bosco, 57 - 16121 Genova (GE) - Italia
Tel. 010 589145

Distribuito da: **L.Gobbi S.r.l.**
Via Vallecalda 33, 16013 Campo Ligure (GE) – Italia
Tel.: 010 920395

Officina di produzione: L. Gobbi S.r.l.-Campo Ligure (GE)

® Marchio registrato della: Eduard Gerlach GmbH - Germania
Reg. N°...... del .... del Min. San.
Partita N°: Vedasi sigla

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/il viso P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI /un medico P405 Conservare sotto chiave P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PRESCRIZIONI SUPPLEMEMNTARI:
Sp1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: nell'animale da esperimento depressione del SNC, bradicardia e dispnea. Terapia sintomatica.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il Geramid-Neu SL ha lo scopo di liberare gli alberi dalla fruttificazione superflua, permettendo di sviluppare bene i frutti rimasti migliorandone la qualità e rompendo l'alternanza periodica caratteristica di alcune varietà di piante fruttifere.

Melo Golden Delicious, Morgenduft .... 150-200 ml/hl
Jonagold .... 120-170 ml/hl
Jonathan .... 100-130 ml/hl
Gruppo Gala .... 75-120 ml/hl
Idared .... 75-100 ml/hl

Sulle altre varietà effettuare saggi preliminari prima dell'impiego intensivo.
E' sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata dopo la sfioritura (caduta petali). Il periodo ottimale si ha quando i frutticini centrali hanno raggiunto un diametro di 6-8 mm per quelli più sviluppati. In Trentino-Alto Adige si consiglia di anticipare il trattamento appena tali frutticini hanno raggiunto 4-5 mm di diametro. Le piante dovranno essere irrorate solo sulla metà superiore per evitare un ipertrattamento delle fronde più basse.
Pero, Susino, Albicocco .... 100-200 ml/hl
Effettuare il trattamento alla caduta dei petali fino a due settimane dopo.
Ciliegio .... 150-200 ml/hl
Per evitare la cascola di maggio effettuare un trattamento quando circa il 75% dei petali sono caduti.
Le condizioni di temperatura e umidità durante e immediatamente dopo il trattamento influenzano la efficacia del Geramid-Neu SL, pertanto le indicazioni vanno seguite scrupolosamente evitando di effettuare i trattamenti in giornate fredde, asciutte e ventose. Le condizioni ottimali per il trattamento con Geramid-Neu SL sono: temperatura compresa tra 10 e 25°C, umidità dell'aria oltre il 70%, possibilmente assenza di vento. Con temperature superiori a 20°C diminuire il dosaggio del 10%.
Avvertenza: Non intervenire su piante giovani già soggette naturalmente a cascola, su piante con debole vegetazione o colpite da parassiti, con numerosi frutticini senza o con un solo seme (che cadranno naturalmente) quando si è oltrepassato il periodo ottimale per l'intervento.
Non si consiglia la miscela con antiparassitari.
Intervallo di sicurezza: 30 gg.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, nelle epoche e per gli usi consentiti. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.
DA NON VENDERSI SFUSO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 LUG. 2015

15A08109

DECRETO 14 ottobre 2015.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario «Trianum G», a base di *Trichoderma harzianum T22*, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Regolamenti (UE) n. 540/2011 e n. 541/2011 della commissione, tra i quali la sostanza attiva «*Trichoderma harzianum T22*»;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva «*Trichoderma harzianum T22*» decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al Regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il decreto del 4 ottobre 2004 di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Trianum G»;

Vista la richiesta presentata dall'impresa Koppert Italia S.r.l., con sede legale in Bussolengo (Verona) in via delle Nazioni, 7, volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione sulla base del dossier presentato dall'impresa medesima, conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Regolamento (UE) n. 545/2011 della commissione;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo, svolto dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare il prodotto di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle stesse condizioni di impiego;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario in questione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva «Trichoderma harzianum T22», il prodotto fitosanitario in questione, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del Regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Regolamento (UE) n. 545/2011 della commissione, relativo al prodotto fitosanitario «Trianum G»;

Visto il pagamento della tariffa a norma del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva «*Trichoderma harzianum T22*», il prodotto fitosanitario TRIANUM G registrato con decreto del 4 ottobre 2004 al numero 12378, a nome dell'impresa Koppert Italia S.r.l., con sede legale in Bussolengo (Verona) in via delle Nazioni, 7, autorizzato con le condizioni e sulle colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, adeguata secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario munito dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 14 ottobre 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

TRIANUM-G

BIOFUNGICIDA IN FORMA GRANULARE PER LA PROTEZIONE PREVENTIVA DELLE PIANTE CONTRO I PATOGENI DELL'APPARATO RADICALE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

COMPOSIZIONE – 100 grams product contain:
Trichoderma harzianum Rifai ceppo KRL-AG2(T-22) .... g 1,00
(Purezza minima 1x10^7 CFU per grammo di peso secco)
Inerti q.b. a .... g. 100,00

CONTIENE IL MICRORGANISMO *TRICHODERMA HARZIANUM* T-22 :
I MICRORGANISMI POTREBBERO AVERE IL POTENZIALE DI PROVOCARE REAZIONI ALLERGICHE.

CONSIGLI DI PRUDENZA: - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. - Conservare ... lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Indossare guanti, indumenti protettivi e proteggere gli occhi. - In caso di malessere, consultare un medico. - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni d'uso. - Smaltire il prodotto o il suo contenitore in conformità alla regolamentazione nazionale.

Titolare della registrazione: Koppert Italia s.r.l. - Via delle Nazioni 7, 37012 Bussolengo (VR) – Tel. n. 045-67.177.50
Officina di produzione: KOPPERT B.V. Veilingweg 14, 2650 AD Berkel en Rodenrijs, Olanda

Prodotto fitosanitario - Registrazione del Ministero della Salute n. 12378 del 04/10/2004

Contenuto netto: **g 250 – g 500 – kg 1 – kg 2 – kg 2,5 – kg 5 – kg 10 – kg 18 – kg 20.**

Prodotto n.: vedere confezione prodotto; **Partita n.**: vedere confezione prodotto; **Scadenza**: vedere confezione prodotto

NORME PRECAUZIONALI: Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
TRIANUM-G è un preparato a base di *Trichoderma harzianum,* Rifai ceppo KRL-AG2 (noto come ceppo T-22), efficace contro *Pythium* spp., *Rhizoctonia* spp., *Fusarium* spp., *Cylindrocladium* spp., *Thielaviopsis* spp., *Myrothecium* spp., *Armillaria mellea*.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **14 ottobre 2015**

Si tratta di un microrganismo antagonista, ampiamente selettivo per le colture, capace di combattere i patogeni radicali sia sottraendo lo spazio e gli elementi nutritivi necessari al loro sviluppo sia aggredendo le loro membrane cellulari per via enzimatica. Gli effetti favorevoli della sua azione sulla pianta si evidenziano con un migliore sviluppo vegetativo e con un aumento della resistenza alle avversità ed agli stress.

CAMPI DI APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO

TRIANUM-G si impiega per prevenire le infezioni fungine dell'apparato radicale delle piante. Esso si applica sin dai primissimi stadi di sviluppo delle radici, quindi alla semina, al trapianto, durante la radicazione delle talee, nei rinvasi e, in generale, alla ripresa vegetativa delle piante. **TRIANUM-G** è raccomandato nella difesa biologica e nella difesa integrata, in particolare dopo la fumigazione o la sterilizzazione del terreno. Il prodotto si impiega sia mescolato a terricci e substrati per semenzai, vivai, piantonai, sia incorporato nel terreno di coltura. In ogni caso va assicurata la uniforme distribuzione del prodotto avvalendosi sia di miscelatori e distributori meccanici, sia di appropriate irrigazioni.

Coltura	Dosi	Modalità applicative
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cavolo, Lattuga, Cicoria, Cipolla, Aglio, Porro, Fagiolo, Pisello, Sedano, Finocchio, Basilico, Erbe aromatiche, Patata, Soia, Mais, Frumento, Barbabietola, Fragola	2 – 4 g per litro di terreno	In miscela ai terricci per semenzai e per vasi
	10 - 12 Kg/ha	Lungo la fila di semina e/o di trapianto
Tappeti erbosi (*)	10 - 12 Kg/ha	Alla semina, alla ripresa vegetativa e nei periodi con rischio di infezione
Semenzai, vivai, piantonai di specie floreali ed ornamentali	3 – 4 g per litro di terreno	In miscela ai terricci per semenzai e per vasi
	5 – 25 g/mq	Incorporato nel terreno di coltura
Vivai, piantonai, nuovi impianti di agrumi, drupacee, uve, piccoli frutti, floreali ed ornamentali	15-50 g/mq	Incorporato nel terreno di coltura nei vivai e piantonai.
	15-50 g/pianta	Incorporato nel terreno della buca all'impianto e successivamente, in primavera ed a fine estate, incorporato in superficie nell'area sottostante la chioma
***Avvertenza: In caso di impiego su tappeti erbosi obbligo di segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione. Evitare irrigazioni abbondanti subito dopo il trattamento.**		

Impiegare le dosi maggiori durante i periodi di maggior rischio di infezione e per i trattamenti su piante di più anni e/o di grandi dimensioni. Per le colture erbacee di maggior pregio e di ciclo produttivo lungo, se suscettibili a più infezioni, ripetere il trattamento con la dose dimezzata dopo circa 60-70 giorni. Quando le colture hanno sopportato periodi molto freddi, o molto caldi e/o secchi, e comunque forti stress, ripetere il trattamento alla ripresa vegetativa.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 14 ottobre 2015

COMPATIBILITÀ: TRIANUM-G si usa normalmente da solo. In assenza di sicura compatibilità, impiegare altri prodotti almeno 10 giorni prima o dopo il trattamento.
Avvertenze: Impiegare **TRIANUM-G** nei terreni con pH compreso tra 3,5 e 7,5 e quando la temperatura del suolo risulta stabilmente superiore a 10°C e inferiore a 33°C.

IMMAGAZZINAMENTO E CONSERVAZIONE: TRIANUM-G va conservato in confezioni chiuse ed in ambiente asciutto e fresco, preferibilmente alla temperatura di 4 – 5°C.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

ATTENZIONE

- **Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.**
- **Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**
- DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
- **Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua.**
- **Da non vendersi sfuso.**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**
- **Non operare contro vento.**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato.**
- **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.**
- FARE ATTENZIONE ALLA DATA DI SCADENZA!

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del **14 ottobre 2015**

15A08083

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 26 ottobre 2015.

Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2015 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2016, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Delibera n. 10/2015).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO
DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera *d)* in base al quale il Comitato Centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato, pertanto, che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2016 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle recenti leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 549.033;

Ritenuto:

di dover confermare, per l'anno 2016, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2015;

di dover proseguire, anche per l'anno 2016, ad utilizzare, per la riscossione delle quote, il sistema telematico attivabile nella apposita funzione informatica, presente sul sito www.ilportaledellautomobilista.it, che consente il pagamento online tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa ovvero conto corrente BancoPosta online, per l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato Centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili;

Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta del 26 ottobre 2015;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2015, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2015, debbono corrispondere, per l'annualità 2016, la quota prevista dall'art. 9, comma 2 lettera *d)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.ilportaledellautomobilista.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2016 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00;

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
B	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
C	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
D	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
E	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
F	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2016 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato Centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Roma, 26 ottobre 2015

Il Presidente: DI MATTEO

15A08181

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2015.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Visto il provvedimento della Regione Emilia Romagna Servizio percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera 30 settembre 2015, n. PG/2015/0715487 che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2015 di anticipare al 19 ottobre la raccolta delle olive destinate alla produzione della DOP Brisighella a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli;

Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Emilia Romagna emerge con chiarezza che le particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno prodotto un anticipo della fase di maturazione delle olive destinate alla produzione della DOP Brisighella;

Considerato che il disciplinare di produzione all'articolo 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 5 novembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2015, comprometterebbe la qualità dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Brisighella», ai sensi del citato art. 53 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Brisighella» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Brisighella» è temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2015 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 13 ottobre 2015

Il Direttore generale: GATTO

15A08086

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 settembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Master società cooperativa per azioni», in Fabrica di Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013 n. 604/2013, con il quale la «Master Società Cooperativa», con sede in Fabrica di Roma (VT), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Bruno Franci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 giugno 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Lega nazionale delle cooperative e mutue;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dr. Luigi Federico Brancia, C.F. BRNLFD66E15D122O, nato a Crotone il 15 maggio 1966, domiciliato in Roma, Via Nemorense, n. 91, in sostituzione del rag. Bruno Franci, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
Cozzoli

15A08008

DECRETO 28 settembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Koop Service società cooperativa», in Ravenna.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2015 n. 390/2015, con il quale la società cooperativa «Koop Service Società Cooperativa», con sede in Ravenna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Vittorio Vignoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1° settembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confcooperative;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Nonni, C.F. NNN GNN 56E13 H199J, nato a Ravenna il 13 maggio 1956, ivi domiciliato, via Mazzini, n. 8, in sostituzione del rag. Vittorio Vignoli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08009

DECRETO 28 settembre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sesamo - Società cooperativa», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2015 n. 164/2015, con il quale la società cooperativa «Sesamo - Società Cooperativa», con sede in Potenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con la contestuale nomina a commissario liquidatore del rag. Antonio Valente, poi rinunciatario;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2015 n. 349/2015 con il quale dott. Domenico Di Capua è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del rinunciatario rag. Antonio Valente;

Vista la nota pervenuta in data 5 agosto 2015, con la quale il dott. Domenico Di Capua ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confederazione Cooperative Italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Vito Grippa (codice fiscale GRPVTI57L26A519Y), nato ad Avigliano (PZ) il 26 luglio 1957, domiciliato in Potenza, via Anzio n. 28, in sostituzione del dott. Domenico Di Capua, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 settembre 2015

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A08010

DECRETO 29 settembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuara società cooperativa», in Galliate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Nuara Società cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 379.876,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.525.425,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.147.017,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Nuara Società cooperativa", con sede in Galliate (NO) (codice fiscale 02325310031) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Cavalitto (codice fiscale CVLGRG60E12L219O) nato a Torino il 12 maggio 1960 ed ivi residente in Piazza San Carlo, n. 206.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08082

DECRETO 30 settembre 2015.

Scioglimento della «Oxana società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Alvignano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oxana Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata» con sede in Alvignano (CE) (codice fiscale 03160410613), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Rossella Marino, nata a Caserta il 24 maggio 1982 (codice fiscale: MRNRSL82E64B963T) ed ivi domiciliata, via Renato Iaselli parco «Il Ciliegio» 3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08106

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Idea Service Trasporti società cooperativa a r.l.», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 21 luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Idea Service Trasporti Società Cooperativa A R.L.» con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 10164731001) è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Valerio Maria Coramusi nato a Roma il 6 giugno 1971 (codice fiscale CRMVRM71H06H501V), e ivi domiciliato in Piazza Vescovio n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08104

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Teleimpiantimatica società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Velletri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Teleimpiantimatica Società Cooperativa di Produzione e Lavoro A R.L.» con sede in Velletri (RM) (codice fiscale 06460931006) è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Valerio Maria Coramusi nato a Roma il 6 giugno 1971 (codice fiscale CRMVRM71H06H501V), e ivi domiciliato in Piazza Vescovio n. 5.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08105

DECRETO 1° ottobre 2015.

Scioglimento della «Zedil società cooperativa», in Caprarola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei minsitri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 1° luglio 2015 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Zedil Società Cooperativa» con sede in Caprarola (VT) (codice fiscale 01678310564) è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Valentina Mariani nata a Roma il 5 aprile 1983 (codice fiscale MRNVNT83D45H501Z), e ivi domiciliata in via Fabio Massimo n. 107.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08107

DECRETO 19 ottobre 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdia, in Orbassano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 agosto 1994, con il quale la S.r.l. Ferdia, facente capo al Gruppo Ferdofin, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Ferdofin ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: prof. Giorgio Mazzanti, dott. Luciano Pandiani e dott. Stefano Capasso, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza depositata in data 8 giugno 2015, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla predetta Ferdia S.r.l., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione ed essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 213 legge fallimentare senza alcuna contestazione;

Richiamato il proprio provvedimento in data 10 aprile 2015 - prot. 0050644 con cui la procedura è stata autorizzata a depositare presso il competente Tribunale il riparto finale, il bilancio finale e il conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdia, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdia, con sede in Orbassano (TO) - Strada Torino n. 43, codice fiscale 00710950601.

Art. 2.

I commissari liquidatori provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferdia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Roma, 19 ottobre 2015

Il direttore generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo
e le gestioni commissariali
del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
LA VIA

15A08088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 ottobre 2015.

Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. (Determina n. 1365/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, ed, in particolare, il comma 33, che disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e produttori;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ulteriormente novellato dall'art. 9-*ter*, comma 10, lettera *b)* del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, in base al quale «Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonchè il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitari nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa»;

Visto l'art. 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che equiparano i medicinali di importazione parallela ai restanti medicinali ai fini della classificazione in relazione alla rimborsabilità degli stessi da parte del SSN;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il verbale della riunione del 1° settembre 2015 tra AIFA e aziende farmaceutiche nel corso della quale sono stati resi noti la metodologia, i contenuti generali e le modalità di svolgimento delle negoziazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche;

Considerati i raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonchè il medesimo regime di fornitura;

Considerato che i suddetti raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili sono stati individuati nell'ambito delle seguenti classi farmacologiche: inibitori della pompa protonica, inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (come monocomposti distintamente da quelli in associazione); antagonisti del recettore dell'angiotensina II (come monocomposti distintamente da quelli in associazione); statine e ezetimibe per il trattamento di I° livello in nota AIFA 13 distintamente da quelle per il trattamento di II° livello; beta2-agonisti a lunga durata d'azione (come monocomposti distintamente da quelli in associazione), agenti antimuscarinici a lunga durata d'azione, inibitori selettivi del reuptake della serotonina; eparine a basso peso molecolare; bifosfonati e farmaci attivi sul metabolismo osseo;

Considerato che i predetti raggruppamenti terapeuticamente assimilabili non individuano raggruppamenti di medicinali equivalenti sul piano terapeutico ai sensi dell'art. 15, comma 11-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti di Programmi Sanitari Integrati S.r.l.;

Considerato che in sede di convocazione del 21 settembre 2015 l'azienda Programmi Sanitari Integrati si dichiarava disponibile ad un accordo di risparmio complessivo da corrispondere integralmente mediante rimborso alle Regioni con le modalità di pay back, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione di spesa a carico del SSN pari a € 550.000/annuo;

Vista la proposta negoziale, corredata dagli allegati, inviata dall'AIFA in data 29 settembre 2015, tramite PEC;

Considerato che alla suddetta proposta l'azienda ha dato riscontro in data 1° ottobre 2015, oltre il termine di legge, dichiarandosi non disponibile alla sottoscrizione dell'accordo;

Considerato che non è stato possibile pervenire ad un accordo negoziale relativamente ai medicinali nella titolarità della stessa Società entro il termine di legge;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla riduzione della spesa a carico del SSN attraverso la riclassificazione nella fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 537/1993 delle specialità medicinali contenute nell'Allegato A di cui è titolare la Programmi Sanitari Integrati S.r.l., in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche;

Visto l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione,

Determina:

Art. 1.

Modalità di riduzione di spesa a carico del SSN

1. In ragione di quanto indicato in premessa, la modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, si realizza attraverso la riclassificazione in fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 537/1993 delle specialità medicinali contenute nell'Allegato A.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato A - Elenco delle specialità medicinali riclassificate in fascia C

Codice SIS	Denominazione Aziendale	Principio Attivo	AIC	Specialità	Descrizione Confezione
1332	Programmi sanitari integrati	Ramipril	038489023	TRIATEC	«2,5 mg compresse divisibili»
1332	Programmi sanitari integrati	Enalapril/ Idroclorotiazide	038781011	VASORETIC	«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse
1332	Programmi sanitari integrati	Enalapril/ Idroclorotiazide	038781023	VASORETIC	«20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse
1332	Programmi sanitari integrati	Pantopranzolo	039828037	PANTORC	14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL
1332	Programmi sanitari integrati	Pantopranzolo	039828049	PANTORC	14 cpr gastroresistenti da 20 mg blister
1332	Programmi sanitari integrati	Lansopranzolo	040737025	LANSOX	«30 mg capsule rigide» 14 capsule
1332	Programmi sanitari integrati	Enalapril	042833018	NAPRILENE	«20 mg compresse» 14 compresse

15A08178

DETERMINA 26 ottobre 2015.

Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. (Determina n. 1366/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, ed, in particolare, il comma 33, che disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e produttori;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come modificato dall'art. 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ulteriormente novellato dall'art. 9-*ter*, comma 10, lettera *b)* del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, in base al quale «Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonchè il medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potrà ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a carico del Servizio sanitari nazionale attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare con le modalità di versamento già consentite ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa";

Visto l'art. 12, commi 5 e 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che equiparano i medicinali di importazione parallela ai restanti medicinali ai fini della classificazione in relazione alla rimborsabilità degli stessi da parte del SSN;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il verbale della riunione del 1° settembre 2015 tra AIFA e aziende farmaceutiche nel corso della quale sono stati resi noti la metodologia, i contenuti generali e le modalità di svolgimento delle negoziazioni di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche;

Considerati i raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità nonchè il medesimo regime di fornitura;

Considerato che i suddetti raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili sono stati individuati nell'ambito delle seguenti classi farmacologiche: inibitori della pompa protonica, inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (come monocomposti distintamente da quelli in associazione); antagonisti del recettore dell'angiotensina II (come monocomposti distintamente da quelli in associazione); statine e ezetimibe per il trattamento di I° livello in nota AIFA 13 distintamente da quelle per il trattamento di II° livello; beta2-agonisti a lunga durata d'azione (come monocomposti distintamente da quelli in associazione), agenti antimuscarinici a lunga durata d'azione, inibitori selettivi del reuptake della serotonina; eparine a basso peso molecolare; bifosfonati e farmaci attivi sul metabolismo osseo;

Considerato che i predetti raggruppamenti terapeuticamente assimilabili non individuano raggruppamenti di medicinali equivalenti sul piano terapeutico ai sensi dell'art. 15, comma 11-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti di BB Farma S.r.l.;

Considerato che in sede di convocazione del 21 settembre 2015 l'azienda BB Farma, si dichiarava disponibile ad un accordo di risparmio complessivo da corrispondere integralmente mediante rimborso alle Regioni con le modalità di pay back, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione di spesa a carico del SSN pari a € 200.000/annuo;

Vista la proposta negoziale, corredata dagli allegati, inviata dall'AIFA in data 29 settembre 2015, tramite PEC;

Considerato che alla suddetta proposta l'azienda ha dato riscontro in data 1° ottobre 2015, oltre il termine di legge, dichiarandosi non disponibile alla sottoscrizione dell'accordo;

Considerato che non è stato possibile pervenire ad un accordo negoziale relativamente ai medicinali nella titolarità della stessa Società entro il termine di legge;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla riduzione della spesa a carico del SSN attraverso la riclassificazione nella fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 537/1993 della specialità medicinale contenuta nell'Allegato A di cui è titolare la BB Farma S.r.l., in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche;

Visto l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione,

Determina:

Art. 1.

Modalità di riduzione di spesa a carico del SSN

1. In ragione di quanto indicato in premessa, la modalità di riduzione di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, si realizza attraverso la riclassificazione in fascia C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 537/1993 della specialità medicinale contenuta nell'Allegato A.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

Allegato A - Elenco delle specialità medicinali riclassificate in fascia C					
Codice SIS	Denominazione Azienda	Principio attivo	AIC	Specialità	Descrizione Confezione
2937	BB Farma S.R.L.	Pantopranzolo	041972047	PANTORC	14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL

15A08179

DETERMINA 26 ottobre 2015.

Rettifica della determina n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili. (Determina n. 1367/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 1267/2015 del 6 ottobre 2015 relativa alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 2015, Serie generale n. 234;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

Nell'allegato A – Elenco delle specialità medicinali riclassificate in fascia C

Vengono aggiunte:

Codice SIS	Denominazione Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Descrizione Confezione
3731	ASPEN	NADROPARINA CALCICA	026736090	FRAXIPARINA	"7600 ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,8 ml
3731	ASPEN	NADROPARINA CALCICA	026736102	FRAXIPARINA	"9500 ui antixa/1 ml soluzione iniettabile" 10 siringhe preriempite 1 ml
3731	ASPEN	NADROPARINA CALCICA	036458040	FRAXODI	"15200 ui anti xa/0,8 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite
3731	ASPEN	NADROPARINA CALCICA	036458077	FRAXODI	"19000 ui anti xa/1 ml soluzione iniettabile" 2 siringhe preriempite

Nell'allegato C – Elenco delle specialità medicinali per le quali i titolari di AIC corrisponderanno un rimborso alle Regioni con le modalità di Pay Back;

dove è scritto:

«

Cod. SIS	Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Importo PAYBACK 2015 (in Euro)	Importo PAYBACK 2016 (in Euro)	Importo PAYBACK 2017 (in Euro)	PAYBACK TOTALE (in Euro)
546	Chiesi	Formoterolo	035791058	Atimos	45.689,83	182.759,33	182.759,33	411.208,50
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037778014	Formodual	307.133,56	1.228.534,25	1.228.534,25	2.764.202,05
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037789017	Foster	1.083.500,49	4.334.001,97	4.334.001,97	9.751.504,43
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037789031	Foster	206.134,11	824.536,42	824.536,42	1.855.206,95
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037798016	Inuver	262.934,01	1.051.736,03	1.051.736,03	2.366.406,06
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037798030	Inuver	1,74	6,95	6,95	15,63
546	Chiesi	Formoterolo	035793052	Liferol	37.015,76	148.063,05	148.063,05	333.141,87
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	034668018	Seledie	7.030,15	28.120,58	28.120,58	63.271,31
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	026738017	Seleparina	39.275,44	157.101,74	157.101,74	353.478,92
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	026738056	Seleparina	240.049,31	960.197,22	960.197,22	2.160.443,75
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	026738070	Seleparina	23.645,11	94.580,46	94.580,46	212.806,02

»,

leggasi:

«

Cod SIS	Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Importo PAYBACK 2015 (in Euro)	Importo PAYBACK 2016 (in Euro)	Importo PAYBACK 2017 (in Euro)	PAYBACK TOTALE (in Euro)
546	Chiesi	Formoterolo	035791058	Atimos	64.056,25	256.225,00	256.225,00	576.506,25
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037778014	Formodual	320.231,50	1.280.926,00	1.280.926,00	2.882.083,50
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037789017	Foster	1.094.959,50	4.379.838,00	4.379.838,00	9.854.635,50
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037789031	Foster	137.119,75	548.479,00	548.479,00	1.234.077,75
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037798016	Inuver	274.147,00	1.096.588,00	1.096.588,00	2.467.323,00
546	Chiesi	Formoterolo	035793052	Liferol	51.895,50	207.582,00	207.582,00	467.059,50
546	Chiesi	Beclometasone/ Formoterolo	037798030	Inuver	-	-	-	-
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	034668018	Seledie	4.308,80	17.008,42	17.008,42	38.325,63
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	026738017	Seleparina	24.072,04	95.021,21	95.021,21	214.114,47
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	026738056	Seleparina	147.126,99	580.764,45	580.764,45	1.308.655,89
68	Italfarmaco	Nadroparina Calcica	026738070	Seleparina	14.492,17	57.205,92	57.205,92	128.904,01

»;

nell’allegato D – Elenco delle specialità medicinali che subiranno una riduzione del prezzo al pubblico a partire dal 1°gennaio 2016:

Codice Sis	Azienda	Principio Attivo	AIC	Specialità	Confezione	Prezzo al pubblico al netto
2149	Astrazeneca Uk	Budesonide/ Formoterolo	035194214	Symbicort	"TURBOHALER " 1 INALATORE 60 DOSI 320/9 MCG	€ 62,41
2149	Astrazeneca Uk	Budesonide/ Formoterolo	035260215	Sinestic	"TURBOHALER" 1 INALATORE 60 DOSI 320/9 MCG	€ 62,41
2149	Astrazeneca Uk	Budesonide/ Formoterolo	035194063	Symbicort	"TURBOHALER"1 INALATORE 120 DOSI 160/4,5 MCG	€ 62,41
2149	Astrazeneca Uk	Budesonide/ Formoterolo	035260064	Sinestic	"TURBOHALER" 1 INALATORE 120 DOSI 160/4.5 MCG	€ 62,41
2149	Astrazeneca Uk	Budesonide/ Formoterolo	035362060	Assieme	"TURBOHALER"1 INALATORE 120 DOSI 160/4.5 MCG	€ 62,41
2149	Astrazeneca Uk	Budesonide/ Formoterolo	035363062	AssiemeMite	"TURBOHALER"1 INALATORE 120 DOSI 80/4.5 MCG	€ 49,42
2149	Astrazeneca Uk	Budesonide/ Formoterolo	035603063	SymbicortMite	1 TURBOHALER DA 120 DOSI DA 80/4,5 MCG	€ 49,42

Roma, 26 ottobre 2015

Il direttore generale: PANI

15A08180

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila – Navelli». S.S. n. 260 Picente: Lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale. Approvazione progetto definitivo (CUP F41B98000000001). (Delibera n. 20/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che, all'articolo 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (da ora in avanti "codice dei contratti pubblici") e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

- l'articolo 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI, che prevede che il progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'articolo 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'articolo 2 della predetta legge n. 136/2010;

Visto l'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che individua le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006;

Visto l'articolo 1, comma 295, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto modifiche all'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, inserendo, dopo il comma 3, il comma 3-*bis*, che prevede che per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo articolo, è riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato articolo 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei "Corridoi trasversali e Dorsale appenninica", tra i sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura "Rieti - L'Aquila - Navelli", di cui fa parte l'intervento in approvazione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 28 (*G.U.* n. 10/2009 S.O.) con la quale questo Comitato ha assegnato ad Anas S.p.A., per la realizzazione dell'intervento "S.S. 17 dell'Appennino abruzzese ed appulo-sannitico - Tronco Antrodoco - Navelli: variante sud all'abitato di L'Aquila - Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la S.S. 17 ter 2° lotto", altro intervento dell'infrastruttura "Rieti - L'Aquila - Navelli", contributi quindicennali suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di 10,832 milioni di euro;

Vista la delibera 19 luglio 2013 n. 39 (*G.U.* n. 41/2014) con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del "Lotto 4 della S.S. n. 260 "Picente", dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari";

Vista la delibera 1º agosto 2014 n. 26 (*G.U.* n. 1/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2014, che include, nella "tabella O Avanzamento Programma infrastrutture strategiche", la infrastruttura "Rieti L'aquila Navelli, SS260 Picente, dorsale Amatrice - Montereale - L'aquila - lotto III da San Pelino a Marana di Montereale";

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - è stato costituito il "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere";

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 2 dicembre 2014, n. 47599, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente il progetto definitivo della "infrastruttura dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli - S.S. 260 Picente lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale;

Vista la nota 13 febbraio 2015, n. 5731, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo della "infrastruttura dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli - S.S. 260 Picente lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale;

Vista la nota 19 febbraio 2015, n. 6700, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito precisazioni istruttorie;

Considerato che l'opera è inclusa nella Intesa generale quadro sottoscritta in data 20 dicembre 2002, tra i corridoi trasversali e dorsale appenninica, nell'ambito della "sistemazione della S.S. 260 Alto Aterno (tratto L'Aquila - Montereale - Amatrice), della S.S. Subequana e completamento della diramazione dell'asse sulla direttrice Rieti - Avezzano - Sora";

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

- che l'intervento oggetto della presente delibera fa parte della infrastruttura Rieti/Amatrice - L'Aquila - Navelli, di comunicazione tra l'area dell'Aquila e la via Salaria verso Rieti e verso Ascoli, ed è gestito dalla Provincia di Rieti nel tratto in territorio laziale (Rieti-Amatrice-confine regionale) e da Anas S.p.A. nel tratto in territorio abruzzese (confine regionale-Navelli);

- che, nell'ambito dell'infrastruttura "Rieti - L'Aquila - Navelli", l'intervento concerne il potenziamento viario della esistente S.S. 260 Picente, nel tratto del lotto 3 della infrastruttura, compreso tra San Pelino e Marana di Montereale, nel territorio dei comuni di Montereale e Cagnano Amiterno, nella provincia dell'Aquila, e ha uno sviluppo di circa 4 km;

- che i principali obiettivi del progetto in esame sono:

riduzione dei tempi di percorrenza con rettifiche di tracciato allo scopo di attenuarne la tortuosità e migliorarne l'altimetria;

aumento della sicurezza sia in condizioni normali che in condizioni invernali;

risoluzione delle attuali criticità di traffico nei punti singolari;

eliminazione delle situazioni di pericolo;

ammodernamento tecnologico dei materiali di pavimentazione e di segnaletica;

migliore inserimento ambientale, con soluzioni rispettose del territorio sottoposto a vincolo idrogeologico;

- che il citato potenziamento sarà ottenuto mediante adeguamento di tratti di viabilità esistente o mediante realizzazione di tratti in nuova sede in sostituzione di tratti esistenti, con le caratteristiche di strada C2 extraurbana del decreto ministeriale 5 novembre 2001;

- che l'insieme dei lavori è stato suddiviso nei seguenti macro settori:

galleria artificiale,

svincolo di Cagnano,

rettifiche del tracciato stradale;

- che le principali opere d'arte sono costituite da una galleria artificiale della lunghezza di circa 210 m resa necessaria per evitare l'abitato di San Pelino e dalle opere dello svincolo "a trombetta" necessario per il collegamento tra la S.S. 260 e la S.P. 30;

- che negli anni 2007-2011 il progetto definitivo dell'intervento è stato sottoposto alla procedura di approvazione ordinaria e in particolare che:

in data 31 luglio 2007 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di approvazione, di dichiarazione di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità;

in data 25 settembre 2007 si è tenuta la 1ª seduta della conferenza di servizi in esito alla quale si è ritenuto di integrare il progetto con le indicazioni del comune di Cagnano Amiterno e con la procedura di VIA;

in data 6 novembre 2008 il Comitato di coordinamento regionale per le valutazioni di impatto ambientale, a seguito della attivazione da parte di Anas S.p.A. del procedimento di VIA, ha espresso giudizio favorevole n. 1169, con prescrizioni, sul progetto definitivo;

in esito al suddetto provvedimento Anas S.p.A. ha trasmesso al Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e alle altre amministrazioni il progetto definitivo adeguato agli esiti della 1ª conferenza di servizi e alle prescrizioni del provvedimento di VIA;

in data 14 dicembre 2009 si è tenuta la 2ª conferenza di servizi che si è conclusa evidenziando la necessità di acquisizione di ulteriori atti da parte del Comune di Cagnano Amiterno, dell'Autorità dei bacini regionali e del Bacino del fiume Sangro, del parere del Ministero della Difesa e integrazioni ai fini espropriativi;

in data 7 aprile 2011, in esito all'esame della ulteriore documentazione pervenuta e delle conseguenti verifiche, e in particolare del giudizio n. 1692 del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale del 10 febbraio 2011 circa l'avvenuto adeguamento progettuale alle prescrizioni del precedente giudizio del 2008, è stato emesso ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il provvedimento conclusivo che perfeziona l'intesa Stato-Regione per la localizzazione e la realizzazione dell'opera e autorizza il relativo progetto definitivo;

- che, successivamente, si è optato per il ricorso alla procedura di approvazione sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del codice degli appalti pubblici al fine di garantire e finalizzare la copertura finanziaria, il cui completamento è stato acquisito con la rimodulazione nel 2013 del contratto di programma Anas 2009;

- che Anas S.p.A. ha approvato il progetto definitivo con provvedimento 30 luglio 2013, n. 102419;

- che Anas S.p.A. con nota 6 settembre 2013 n. 113949 ha inviato il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, menzionando esplicitamente l'invariata localizzazione del progetto stesso rispetto a quanto approvato nel 2011, anche rispetto alla compatibilità ambientale;

- che l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato in data 23 settembre 2013 sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Centro";

- che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è espresso favorevolmente con prescrizioni tramite i pareri della Direzione dei Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo con provvedimento 19 dicembre 2013, n. 9050, e della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, con provvedimento del 18 novembre 2013, n. 8438;

- che il Ministero della Difesa si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, tramite il parere del Comando Militare Esercito Abruzzo 3 maggio 2010, n. 3421, confermato con nota 25 settembre 2013, n.6200;

- che la conferenza di servizi si è tenuta in data 19 dicembre 2013;

- che la Regione Abruzzo si è espressa favorevolmente sulla valutazione di incidenza con parere 9 dicembre 2013, n. 5786, e sul progetto definitivo all'esame con note del Presidente della regione Abruzzo 21 gennaio 2014, n. 19070, e 12 novembre 2014, n. 300336;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è Anas S.p.A.;

che il cronoprogramma prevede l'inizio dei lavori il 1° aprile 2016 e l'entrata in esercizio dell'intervento il 30 settembre 2018;

che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

- che il costo complessivo dell'intervento è pari a euro 24.637.000, IVA esclusa;

- che la copertura finanziaria dell'intervento, per una quota pari a euro 15.347.000 è posta a carico delle risorse ordinarie Anas, relative al contratto di programma 2007;

- che la rimanente quota della copertura finanziaria, pari a euro 9.290.000 è assicurata da una rimodulazione del contratto di programma 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo contratto;

- che la rimodulazione di cui sopra è stata autorizzata in data 4 luglio 2013, con nota n. 3120, dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale - Direzione generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Anas S.p.A., con nota 10 luglio 2013, n. 93486, ha trasmesso al Ministero stesso le tabelle 1 e 2 - Allegato A del contratto, debitamente aggiornate e siglate. Con la nota 16 luglio 2013, n. 22651, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione, ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) la documentazione riguardante l'autorizzazione di cui sopra;

- che la rimodulazione di cui sopra, con la quale è stato finanziato il lotto 3 in esame, è confermata anche nella relazione illustrativa dello stato di attuazione dei Contratti di programma 2007-2013 dell'Anas S.p.A. trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della istruttoria concernente l'aggiornamento 2014 del contratto di programma, sul quale il Cipe si è espresso con delibera 14 febbraio 2014, n. 4;

- che il quadro economico dell'intervento prevede un importo pari al 12,5 per cento dell'importo lavori per "oneri di investimento", come previsto dalla citata legge di stabilità 2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 20 febbraio 2015, n. 839, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo del "lotto 3 della S.S. n. 260 "Picente" da San Pelino a Marana di Montereale".

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Ai sensi dell'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 24.637.000 euro, IVA esclusa, sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2.

1.4 Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle raccomandazioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.5 Gli espropri sono indicati nell'elaborato progettuale P00 ES00 ESP ED01 B e le interferenze nella "Revisione B" del relativo progetto inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota di Anas S.p.A. 6 settembre 2013, n. 113949;

2. *Copertura finanziaria*

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata:

- quanto a 15.347.000 euro, a carico delle risorse del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualità 2007;

- quanto a 9.290.000 euro, con rimodulazione del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualità 2009.

3. *Disposizioni finali*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

3.2 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 163/2006.

3.3 Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esito delle verifiche preventive di interesse archeologico.

3.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, in particolare con riferimento a quanto disposto dall'articolo 166, comma 5-*bis*, del codice dei contratti pubblici e tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti, stabilito dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

3.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 della legge n. 144/1999.

3.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 3135

ALLEGATO *1*

S.S. 260 PICENTE - LOTTO III "DA SAN PELINO A MARANA DI MONTEREALE" ADEGUAMENTO ALLA SEZIONE C2 DEL D.M. 05-11-2001

PRESCRIZIONI - PARTE PRIMA

1. Nel progetto dovranno essere individuate le migliori soluzioni tecnico-costruttive volte a mitigare gli impatti di natura paesaggistica derivanti dalle trasformazioni che il presente intervento determina sul contesto territoriale in oggetto e, quindi, si sottolinea l'esigenza primaria di salvaguardare l'asta fluviale che verrà costeggiata dal tracciato stradale, di contenere i movimenti di terra e gli sbancamenti e dovrà essere curata la qualità nell'esecuzione delle opere d'arte - ponti, galleria, muri di contenimento.

2. Adottare prevalentemente soluzioni progettuali con tecniche d'ingegneria naturalistica al fine di incrementare le opere di mitigazione (es. uso di terre armate) e garantire l'idoneo ripristino dello stato dei luoghi.

3. All'atto di ogni scavo si rende necessaria la presenza di un collaboratore archeologo ed eventualmente l'esecuzione di scavo a mano. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere eseguiti saggi preventivi da concordare con la Soprintendenza Archeologica. In caso di rinvenimenti archeologici soggetti alla normativa vigente (Divo 42/2004 art. 90) dovrà essere inoltrata immediata segnalazione all'autorità competente e potrà determinarsi la necessità di modifiche anche sostanziali al progetto o alle caratteristiche tecniche del manufatto volte alla salvaguardia e alla conservazione di quanto individuato. Il trasporto nei depositi della Soprintendenza è a carico del Soggetto Attuatore.

4. Ripristino dello stato dei luoghi.

5. Rispetto dei limiti di cui all'art. 96 lett. *f)* del R.D. 523/1904 relativamente alla realizzazione di opere d'arte e di movimento terra in prossimità del corso d'acqua.

6. Per le aree demaniali dovrà essere richiesta e ottenuta la sdemanializzazione dal ramo fluviale al ramo strada, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 96 lett. O del R.D. 523/1904.

7. Effettuare la preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nel rispetto .dell'art. 22 del D. Lgsl 66/2010 modificato dal D. Lgsl 20/2012 ovvero secondo le richieste del competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione rilasciato dal predetto reparto dovrà essere inviato anche al comando militare esercito competente per territorio.

8. Adottare tutte le misure mitigative possibili al fine di minimizzare, nel corso dei lavori, le interferenze ambientali potenziali sulla qualità dell'aria, dei suoli, dei sottosuoli e ai fini della riduzione della rumorosità. Adottare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre la frammentazione della continuità ambientale del territorio, prevedendo sottopassi e/o sovrappassi per la piccola fauna e posizionando lungo il percorso dissuasori visivi (catarifrangenti). Per la rinaturalizzazione della galleria artificiale utilizzare semi e materiale vegetale raccolti sul posto. Concordare con l'Ente Parco le specie arboree da realizzarsi mediante impianti vegetazionali. Smaltire in discariche autorizzate i materiali di risulta dei lavori e gli inquinamenti localizzati preesistenti, recuperando eventuale materiale lapideo come da delibera consiliare n. 4 del 5/4/2009. Realizzare gli interventi di mitigazione previsti in progetto relativamente ai rivestimenti in pietra delle opere di sostegno in C.A. e all'uso di barriere antirumore, nei tratti prospicienti aree abitate. Prevedere il rinerbimento attraverso la semina di adeguati miscugli di sementi di specie locali.

9. Limitare i movimenti terra a quanto previsto in progetto, utilizzando accorgimenti necessari ad evitare danni e dissesti al territorio. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere consegnato al competente ufficio forestale un elaborato con individuazione delle piste di servizio.

Il taglio delle piante radicate lungo le superfici oggetto di intervento dovrà essere effettuato in presenza del personale del competente Comando Stazione Forestale. Il materiale legnoso ritraibile dai tagli dovrà essere messo a disposizione del proprietario per l'eventuale assegnazione civica. Si dovrà procedere al rimboschimento compensativo ai sensi del D.lvo 227/2001 e L.R. 3/14. Rinverdire tutte le aree che si dovessero rendere nude in occasione dei lavori mediante posa di terreno vegetale e piantumazione di specie arbustive ed erbacee tipiche della zona. Realizzare opportune opere per la raccolta dell'acqua in modo da scongiurare fenomeni destabilizzanti o di erosione superficiale. Il materiale proveniente dagli scavi, non riutilizzabile in loco, dovrà essere smaltito secondo legge.

10. L'inizio dei lavori deve essere comunicato con almeno due settimane di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

RACCOMANDAZIONI - PARTE SECONDA

1. Salvaguardare le opere d'arte stradali esistenti d'interesse "storico-tipologico" laddove siano interessate dal tracciato stradale. Si auspica la possibilità, a lavori ultimati, che il Soggetto Attuatore possa individuare risorse economiche per la valorizzazione del patrimonio culturale (es. pannelli illustrativi).

2. Cautele nelle modalità organizzative del cantiere stradale tali da ridurre ulteriormente i rischi di danneggiamento o di alterazione delle predette aree.

3. Verifica delle intestazioni delle particelle per effetto del passaggio di competenza del tratto stradale dalla Provincia all'ANAS.

4. Rimettere all'Ente Parco, prima dell'inizio dei lavori, copia di tutti i pareri e autorizzazioni acquisiti dagli altri Enti competenti.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 - preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere aria revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel subappalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, è successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

15A08121

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal AG».

Estratto determina V&A n. 1993 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ACETILCISTEINA HEXAL AG;

Numero di procedura: n. DE/H/3625/001-003/II/001

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ACETILCISTEINA HEXAL AG, nelle forme e confezioni:

043351016 - "100 mg compresse effervescenti" 20 compresse in tubo PP

043351028 - "100 mg compresse effervescenti" 20 compresse in bustine AL-CARTA

043351030 - "100 mg compresse effervescenti" 40 compresse in bustine AL-CARTA

043351042 - "100 mg compresse effervescenti" 50 compresse in bustine AL-CARTA

043351055 - "100 mg compresse effervescenti" 80 compresse in bustine AL-CARTA

043351067 - "100 mg compresse effervescenti" 100 compresse in bustine AL-CARTA

043351079 - "200 mg compresse effervescenti" 20 compresse in tubo PP

043351081 - "200 mg compresse effervescenti" 20 compresse in bustine AL-CARTA

043351093 - "200 mg compresse effervescenti" 40 compresse in bustine AL-CARTA

043351105 - "200 mg compresse effervescenti" 50 compresse in bustine AL-CARTA

043351117 - "200 mg compresse effervescenti" 80 compresse in bustine AL-CARTA

043351129 - "200 mg compresse effervescenti" 100 compresse in bustine AL-CARTA

043351131 - "600 mg compresse effervescenti" 20 compresse in tubo PP

043351143 - "600 mg compresse effervescenti" 30 compresse in tubo PP

043351156 - "600 mg compresse effervescenti" 60 compresse in tubo PP

043351168 - "600 mg compresse effervescenti" 10 compresse in bustine AL-CARTA

043351170 - "600 mg compresse effervescenti" 20 compresse in bustine AL-CARTA

043351182 - "600 mg compresse effervescenti" 30 compresse in bustine AL-CARTA

043351194 - "600 mg compresse effervescenti" 50 compresse in bustine AL-CARTA

043351206 - "600 mg compresse effervescenti" 60 compresse in bustine AL-CARTA

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: HEXAL AG, con sede legale e domicilio fiscale in D-83607 HOLZKIRCHEN, INDUSTRIESTRASSE, 25, GERMANIA (DE)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07994

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal A/S».

Estratto determina V&A n. 1994 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ACETILCISTEINA HEXAL A/S;

Numero di procedura: n. DE/H/3623/001-003/II/001

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale ACETILCISTEINA HEXAL AG, nelle forme e confezioni:

043199013 - "600 mg polvere per soluzione orale" 6 bustine in PE/AL/CA

043199025 - "600 mg polvere per soluzione orale" 10 bustine in PE/AL/CA

043199037 - "600 mg polvere per soluzione orale" 20 bustine in PE/AL/CA

043199049 - "600 mg polvere per soluzione orale" 30 bustine in PE/AL/CA

043199052 - "600 mg polvere per soluzione orale" 60 bustine in PE/AL/CA

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: HEXAL A/S, con sede legale e domicilio fiscale in EdvardThomsensVej 14, 2300 Copenhagen Danimarca (DK)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07995

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Expectosol».

Estratto determina V&A n. 1995 del 14 ottobre 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale EXPECTOSOL;

Numero di procedura: n. DE/H/3624/001-003/II/001

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale EXPECTOSOL, nelle forme e confezioni:

043181015 - "20mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 100ml con siringa e misurino graduati

043181027 - "20mg/ml soluzione orale" 1 flacone in vetro da 200ml con siringa e misurino graduati

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: HEXAL S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in L.go Ugo Boccioni 1, 21040 Origgio (VA)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07996

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hepafactor».

Estratto determina V&A/1950 del 13 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società MAX FARMA SRL (codice fiscale 01393930019) con sede legale e domicilio fiscale in Via Conforti, 42 - Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Medicinale HEPAFACTOR

Confezione e AIC n. 021289018 - "2500 mcg + 2000 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile" 5 fiale polvere + 5 fiale solvente 3 ml

alla società: GENETIC S.P.A. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in Via della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07997

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Servamox».

Estratto determina V&A/1949 del 7 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IDI INTEGRATORI DIETETICI ITALIANI S.R.L. (codice fiscale 03395850872) con sede legale e domicilio fiscale in Via Goffredo Mameli, 12, 95020 - Aci Bonaccorsi - Catania (CT).

Medicinale SERVAMOX

Confezioni e AIC n.:

037188012 - "875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale " 12 bustine

037188024 - "875 mg + 125 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

alla società: PHARMACARE S.R.L. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Marghera, 29, 20149 - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07998

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipsocare Gola».

Estratto determina V&A/1997 del 14 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IPSO PHARMA S.R.L. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in Via San Rocco, 6, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale IPSOCARE GOLA

Confezioni e AIC n.:

042813016 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie

042813028 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie

alla società: POOL PHARMA SRL (codice fiscale 09001230151) con sede legale e domicilio fiscale in Via Basilicata 9, 20098 - San Giuliano Milanese - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A07999

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acetilcisteina Pharmeg».

Estratto determina V&A/2001 del 14 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PHARMEG S.R.L. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in Via dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale ACETILCISTEINA PHARMEG

Confezione AIC n. 041212010 - "200 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine

alla società: Teva Italia S.R.L. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Messina, 38, 20154 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in ACETILCISTEINA TEVA

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08000

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamochir».

Estratto determina V&A/2002 del 14 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PHARMEG S.R.L. (codice fiscale n. 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale TAMOCHIR.

Confezione A.I.C. n. 041655010 - «Polvere per soluzione orale» 10 Bustine gusto limone e miele da 4G.

Alla società: Teva Italia S.R.L. (codice fiscale 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38, 20154 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in INTEFLUV.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08001

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hyalart».

Estratto determina V&A/2003 del 14 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società SPA Società prodotti antibiotici S.P.A. (codice fiscale 00747030153) con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8, 20143 - Milano (MI).

Medicinale HYALART.

Confezione A.I.C. n.:

027663018 - «20mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 flaconcino 2 ml;

027663020 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 flaconcini 2 ml;

027663032 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 1 siringa preriempita 2 ml;

027663044 - «20 mg/2 ml soluzione iniettabile uso intra-articolare» 5 siringhe preriempite 2 ml.

Alla società: Biofarmitalia S.R.L. (codice fiscale 08730440966) con sede legale e domicilio fiscale in Strada Rivoltana KM. 6/7, 20090 Rodano (MI).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08002

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Fidia».

Estratto determina V&A/2004 del 14 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fidia Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via ponte della fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme - Padova (pd).

Medicinale: CEFTRIAXONE FIDIA.

Confezione: A.I.C. n.:

037334012 - «250 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere e 1 fiala solvente da 2 ml;

037334024 - «500 mg/ 2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere e 1 fiala solvente da 2 ml;

037334036 - «1 g/ 10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere e 1 fiala solvente da 10 ml;

037334048 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere;

037334051 - «1 g/ 3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone di polvere e fiala solvente da 3,5 ml.

Alla società: Pharmacare S.R.L. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29, 20149 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in Ceftriaxone Tecnigen.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08003

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glaubrim».

Estratto determina V&A n. 1974/2015 del 14 ottobre 2015

Procedura EU n.: UK/H/2110/001/II/010.

Medicinale: GLAUBRIM.

Tipo II: B.I.z. è autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo FARMAK A.S. alla versione corrente: Versione 3 del 29 maggio 2014 e successive modifiche.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.P.A. (Codice fiscale 13089440153).

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08004

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxorubicina Actavis PTC».

Estratto determina V&A n. 1980/2015 del 14 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF (Codice S.I.S. 2999).

Medicinale: Doxorubicana Actavis PTC.

Confezione A.I.C. n.:

040693018 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

040693020 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml;

040693032 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

040693044 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

040693057 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml;

040693069 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

040693071 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 75 ml;

040693083 - «2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione»1 flaconcino in vetro da 100 ml.

Alla società: nuovo titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Codice fiscale n. 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in cmmercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08005

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Louchanex».

Estratto determina V&A n. 1977/2015 del 14 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chanelle Medical (Codice S.I.S. 3370)

Medicinale LOUCHANEX.

Confezione A.I.C. n.:

041644016 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 15 ml con contagocce;

041644028 - «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 5 flaconi in vetro da 15 ml con contagocce;

Alla società: nuovo Titolare A.I.C: Pensa Pharma S.P.A.

Codice fiscale n. 02652831203.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Typherix».

Estratto determina V&A n. 1984/2015 del 14 ottobre 2015

Procedura EU n.: UK/H/0289/001/II/044/G.

Medicinale: TYPHERIX.

Tipo II: B.II.b.1.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta, presso il sito GSK Bio's Wavre Parc de la Noire Epine, Rue Fleming, 20 1330 Belgio, degli edifici: Wavre Nord 30 (WN30) e Wavre Nord 16 (WN16), rispettivamente per la formulazione e il riempimento delle siringhe del vaccino Typherix.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.P.A. (Codice fiscale 00212840235).

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08007

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sandoz».

Con la determina n. aRM - 226/2015 - 1392 del 16 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444016

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444028

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444030

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444042

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444055

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444067

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444079

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444081

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444105

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444117

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 98 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444129

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444131

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 100x1 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444143

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 60 capsule in flacone HDPE

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444156

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 100 capsule in flacone HDPE

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444206

Descrizione: "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444093

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444168

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 250 capsule in flacone HDPE

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444170

Descrizione: "75 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 500 capsule in flacone HDPE

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444182

Descrizione: "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444194

Descrizione: "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444218

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444220

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444257

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 56 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444269

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444271

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 98 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444283

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444295

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 100x1 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444319

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 100 capsule in flacone HDPE

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444321

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 250 capsule in flacone HDPE

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444232

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444244

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444333

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 500 capsule in flacone HDPE

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444345

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ

Confezione: 038444307

Descrizione: “150 mg capsule rigide a rilascio prolungato” 60 capsule in flacone HDPE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08077

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoxetina Alter».

Con la determinazione n. aRM - 228/2015 - 2753 del 16 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratori Alter S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLUOXETINA ALTER

Confezione: 034600039

Descrizione: “20 mg capsule rigide” 28 capsule

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08078

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sandoz BV».

Con la determina n. aRM - 227/2015 - 3143 del 16 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz BV, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556122

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini in plastica da 200 mg/40 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556110

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini in plastica da 150 mg/30 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556108

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini in plastica da 100mg/20ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556084

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 5 flaconcini in plastica da 150 mg/30 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556072

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 5 flaconcini in plastica da 100 mg/20 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556060

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino in plastica da 200 mg/40 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556058

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino in plastica da 150 mg/30 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556045

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino in plastica da 100 mg/20ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556096

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 5 flaconcini in plastica da 200 mg/40 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556033

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini in plastica da 50 mg/10 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556021

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 5 flaconcini in plastica da 50 mg/10 ml

Medicinale: OXALIPLATINO SANDOZ BV

Confezione: 040556019

Descrizione: “5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino in plastica da 50 mg/10 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08079

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flolid».

Con la determina n. aRM - 229/2015 - 223 del 16 ottobre 2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLOLID

Confezione: 028778037

Descrizione: “100 mg granulato per sospensione orale” 30 bustine

Medicinale: FLOLID

Confezione: 028778013

Descrizione: “100 mg compresse” 30 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08080

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Germed».

Con la determinazione n. aRM - 220/2015 - 2376 del 15/10/2015 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006 n. 219, su rinuncia della Germed Pharma S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SUMATRIPTAN GERMED

Confezione: 037535010

Descrizione: “50 mg compresse” 1 compressa in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535022

Descrizione: “50 mg compresse” 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535034

Descrizione: “50 mg compresse” 4 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535046

Descrizione: “50 mg compresse” 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535059

Descrizione: “50 mg compresse” 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535061

Descrizione: “100 mg compresse” 1 compressa in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535073

Descrizione: “100 mg compresse” 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535085

Descrizione: “100 mg compresse” 3 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535097

Descrizione: “100 mg compresse” 4 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535109

Descrizione: “100 mg compresse” 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Confezione: 037535111

Descrizione: “100 mg compresse” 12 compresse in blister opa/al/pvc/al

Confezione: 037535123

Descrizione: “100 mg compresse” 18 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

15A08081

BANCA D’ITALIA

Istituzione dell’Unità di risoluzione e gestione delle crisi - procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi

Con deliberazione del Consiglio superiore della Banca d’Italia del 23 luglio 2015 è stata approvata, in relazione alla designazione della Banca d’Italia come Autorità nazionale di risoluzione (NRA) (1), l’istituzione di una nuova unità di Risoluzione e gestione delle crisi (RGC). In linea con le previsioni della Direttiva 2014/59 UE (cd. BRRD), volte a garantire indipendenza operativa e a evitare conflitti di interesse tra la funzione di risoluzione e quella di vigilanza, l’unità è collocata alle dirette dipendenze del direttorio.

All’unità RGC sono affidati poteri e strumenti previsti dalla Direttiva BRRD, anche in materia sanzionatoria, attinenti alla funzione di resolution. Rientrano pertanto nella competenza dell’unità di procedure di liquidazione volontaria di tutti gli intermediari vigilati, mentre i compiti connessi con l’amministrazione straordinaria - qualificabili, in base al nuovo quadro europeo, come funzioni di «intervento precoce» - restano nell’ambito del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria. Le procedure di amministrazione straordinaria pendenti al 21 settembre 2015 sono seguite dall’unità RGC fino alla loro conclusione.

La riorganizzazione determina, tra l’altro, il venir meno del servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria e lo spostamento di alcune competenze amministrative ed altre strutture del mdesimo Dipartimento.

(1) Cfr. art. 3 D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e L. 9 luglio 2015, n. 144 (Legge di delegazione europea 2014).

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 21 settembre 2015.

In ragione di ciò, con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto e i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia.

L'art. 9 del provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2) (di seguito: «il Regolamento»), per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa rinvio all'elenco allegato al Regolamento stesso, successivamente modificato dai provvedimenti dal 21 gennaio 2014 («Riforma organizzativa della vigilanza della Banca d'Italia») e del 4 novembre 2014 («Entrata in funzione del Single Supervisory Mechanism»).

Nel nuovo assetto organizzativo, i compiti in precedenza affidati al servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) sono ripartiti tra i servizi Supervisione bancaria 1 (SB1), Supervisione bancaria 2 (SB2), Supervisione intermediari finanziari (SIF), Regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM), Coordinamento e rapporti con l'esterno (CRE) ovvero assegnati all'unità di Risoluzione e gestione delle crisi (RGC).

Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, si dispone, per quanto concerne l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia, che, con decorrenza dal 21 settembre 2015, e anche con riferimento ai procedimenti e alle fasi procedimentali pendenti, i riferimenti al servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) contenuti nel regolamento e nel relativo elenco - così come successivamente modificato - si intendono effettuati:

al Servizio supervisione bancaria 1 (SB1), al Servizio supervisione bancaria 2 (SB2) e al Servizio supervisione intermediari finanziari (SIF) - con riguardo agli intermediari di rispettiva competenza (3) - per i procedimenti e le fasi procedimentali relativi alle procedure di amministrazione straordinaria, ad eccezione di quelle pendenti al 21 settembre 2015, e per le denunce alla Banca d'Italia ex art. 70, comma 7, TUB;

al servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM), per i procedimenti e le fasi procedimentali relativi all'autorizzazione all'attività bancaria e ai connessi servizi di investimento; per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'insediamento della prima succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento da parte di banche extracomunitarie nonché per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse a mutuo riconoscimento da parte di banche e IMEL comunitari non insediati; per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'attività degli intermediari non bancari (SGR, SICAV, IMEL, IP, intermediari finanziari ex art. 106 *TUB)*; per il parere alla CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento da parte delle SIM; per i procedimenti di cancellazione degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 111 TUB, nella formulazione preesistente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

al servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno (CRE) per i procedimenti sanzionatori di vigilanza;

all'unità Risoluzione e gestione delle crisi (RGC) per i procedimenti e le fasi procedimentali in materia di liquidazione coatta amministrativa e volontaria nonché per i procedimenti relativi alle procedure di amministrazione straordinaria, limitatamente a quelle pendenti al 21 settembre 2015, e per i procedimenti connessi alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria già concluse alla medesima data (4). Anche tali procedimenti restano disciplinati dal regolamento del 25 giugno 2008.

(2) Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(3) Per l'identificazione, con riguardo a ciascun intermediario vigilato, dell'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento, si fa rinvio alle relative liste pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia, periodicamente aggiornate. Con riguardo agli intermediari vigilati dalle filiali, le responsabilità istruttorie per i procedimenti e le fasi procedimentali relative alle procedure di amministrazione straordinaria sono attribuite al servizio SB2, per le banche e i gruppi bancari, e SIF, per gli intermediari non bancari.

(4) Si fa riferimento ai procedimenti di approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria e di determinazione delle indennità spettanti agli organi della procedura.

Pertanto, in relazione a quanto precede, a decorrere dal 21 settembre 2015, in tutti i provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia, ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni, ogni riferimento al servizio CGC deve intendersi effettuato alle strutture del Dipartimento vigilanza o all'unità di Risoluzione e gestione delle crisi secondo la ripartizione delle competenze sopra delineata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it

15A08084

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore della Convenzione sugli accordi di elezione del foro, fatta a L'Aja il 30 giugno 2005.

In data 1° ottobre 2015 è entrata in vigore la Convenzione sugli accordi di elezione del foro, fatta a L'Aja il 30 giugno 2015.

15A08019

Entrata in vigore del Trattato per il trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, firmato ad Astana l'8 novembre 2013.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entratta in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzatta con legge n. 79 del 16 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2015.

In conformità al suo art. 23, comma 1, il Trattato è entrato in vigore il giorno 26 settembre 2015.

15A08020

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vaccino Bocca Rossa V.B.R.».

Decreto n. 166 del 1° ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "Vaccino Bocca Rossa V.B.R." AIC n. 101151, delle quali è titolare l'impresa Equipar S.r.l., con sede in via Gorizia, 40 - 21047 Saronno (VA), codice fiscale 0132574012, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

VACCINO BOCCA ROSSA V.B.R.	VACCINO INATTIVO CONTRO LA BOCCA ROSSA DEI PESCI	AIC 101151013

Motivo della decadenza inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08034

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lutalyse».

Decreto n. 165 del 1° ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "LUTALYSE" AIC n. 101841, delle quali è titolare l'impresa Anodia S.r.l., con sede in via G.E. Upjohn, 2 - 20040 Caponago (MB), codice fiscale 02426200966, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

LUTALYSE	LUTALYSE FLACONE 10 ML	AIC 101841017

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08035

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovalyse».

Decreto n. 164 del 1° ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "OVALYSE" AIC n. 100161, delle quali è titolare l'impresa NUOVA ICC S.P.A., con sede in VIA PONTINA KM 47,015 - 04011 APRILIA (LT), codice fiscale 0141475059, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

OVALYSE - OVALYSE 5 fiale 2 ml - AIC 100161025

OVALYSE - OVALYSE 1 fiala 2 ml - AIC 100161013

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08036

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Oxysentin 100».

Decreto n. 163 del 1° ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario "OXYSENTIN 100" AIC n. 101138, delle quali è titolare l'impresa CIBA GEIGY S.P.A, con sede in Strada Statale 243 Varesina - 21040 Origgio (VA), codice fiscale 0082648015, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

OXYSENTIN 100 - Flacone 100 ml soluzione iniettabile - AIC 101138016

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08037

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bio Ol Aujeszky».

Decreto n. 162 del 1° ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «BIO OL AUJESZKY» AIC n. 102479, delle quali è titolare l'impresa Bioteke S.r.l., con sede in S.S. 234 per Cremona Km 28,227013 - Italia, codice fiscale 0459831015, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

BIO OL AUJESZKY	Flacone da 25 dosi da 50 ml	AIC 10247919

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08048

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Ovoline ND».

Decreto n. 161 del 1° ottobre 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «POULVAC OVOLINE ND» AIC n. 103121, delle quali è titolare l'impresa Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in Via Nettunense 90 - 04011 Aprilia (LT), codice fiscale 00278930490, è decaduta per tutte le confezioni e preparazioni autorizzate di seguito indicate.

POULVAC OVOLINE ND	10 flaconi da 5.000 dosi	AIC 103121012

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08049

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Polvorones De Estepa»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 338 del 13 ottobre 2015, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria e della biscotteria» - «Polvorones De Estepa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive della Qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della Qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A08085

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-254) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.